REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

1° SUPPLEMENTO ORDINARIO n. 40
DEL 28 OTTOBRE 2015
AL BOLLETTINO UFFICIALE n. 43
DEL 28 OTTOBRE 2015

SO 40

Anno LII S.O. n. 40

Il "Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia" si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità e i termini delle richieste di inserzione e delle successive pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con DPReg. n. 0346/Pres. del 9 novembre 2006, pubblicato sul BUR n. 47 del 22 novembre 2006 e s.m.i. Dal 1° gennaio 2010 il Bollettino Ufficiale viene pubblicato esclusivamente in forma digitale, con modalità che garantiscono l'autenticità e l'integrità degli atti assumendo a tutti gli effetti valore legale (art. 32, L n. 69/2009).

Sommario Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

Parte Prima Leggi, regolamenti e atti della Regione

15_SO40_1_DPR_221_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 0221/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
VISTO, in particolare l'articolo 11 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazioni dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni;
VISTO il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di approvarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la nota prot. n. 11917/P del 12/10/2015 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza dalla II Commissione consiliare permanente;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2015 del 16 ottobre 2015;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO40_1_DPR_221_2_ALL1

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione di contributi per l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitano la medesima o diverse professioni, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;
b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente relativo all'attività professionale in forma associata o societaria;
c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;

d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma associata o societaria decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;
e) soggetto legittimato: per gli studi associati di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), il professionista formalmente designato a rappresentare lo studio e per le società di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), il legale rappresentante della società;
f) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
g) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b;
h) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000,00 euro.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) gli studi associati composti esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle seguenti tipologie:
1) prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
2) prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
3) prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 13/2004;
b) le società tra professionisti costituite ai sensi dell'articolo 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Legge di stabilità 2012), regolarmente iscritte al registro delle imprese e presso l'ordine o il collegio professionale di appartenenza, secondo quanto disposto dal decreto del Ministro della Giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (Regolamento in materia di società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico, ai sensi dell'articolo 10, comma 10 della legge 12 novembre 2011, n. 183);
c) le società diverse da quelle di cui alla lettera b), costituite nel rispetto delle normative di settore, composte esclusivamente da soggetti appartenenti ad almeno una delle tipologie di prestatori di attività professionali di cui al comma 1, lettera a), numeri 1), 2) e 3) e regolarmente iscritte al registro delle imprese, ove previsto.

2. Sono ammessi al contributo gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che:
a) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), da non più di tre anni;
c) svolgono esclusivamente attività professionale. Sono esclusi gli studi associati e le società di cui al comma 1, lettere b) e c) che hanno tra i componenti almeno uno dei seguenti soggetti:
1) lavoratori dipendenti;

2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
3) collaboratori di impresa familiare;
4) artigiani;
5) commercianti;
6) coltivatori diretti;
7) titolari di impresa individuale;
8) amministratori di società di persone o di capitali, diverse da quelle per cui si richiede il contributo.

3. Sono escluse dal beneficio le società di fatto.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 40.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione;
b) arredi;
c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche;
d) software;
e) realizzazione o revisione di un sito internet;
f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;
h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;
i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
j) acquisto di testi;
k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
l) adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale;
m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;

o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;
p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00;
q) spese connesse all'attività di certificazione della spesa, relative alle modalità di rendicontazione di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel limite massimo di 1.000,00 euro.

3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

5. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:
a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;
b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;
c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all' ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.
2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal soggetto legittimato nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
   a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal soggetto legittimato;
   b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
   c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;
   d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   e) fotocopia del documento di identità, in corso di validità, del soggetto legittimato.
3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 2.
4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere m) e n) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo previsto e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata per la stessa tipologia di spesa.
5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 7/2000, nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.
2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.
3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della

stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
a) la concessione del contributo;
b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;
c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.

2. L'importo del contributo è compreso tra 1.500,00 euro e 20.000,00 euro.

3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di contributo previsto dal comma 2.

4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, nel rispetto del limite del triennio, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.

3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal soggetto legittimato;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2;
f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.

4. La rendicontazione della spesa sostenuta dai soggetti beneficiari aventi natura di impresa può essere presentata anche con le modalità di cui all'articolo 41 bis della legge regionale 7/2000, fatta salva la presentazione della documentazione di cui al comma 3, lettere d) ed e).

5. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia

ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.

6. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

7. Nell'ipotesi di cui al comma 5, il termine di cui al comma 6 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:
a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) è intestata al soggetto beneficiario;
c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda e i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2.

2. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite i seguenti strumenti: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. E' ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale per le spese di importo inferiore a 500 euro.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:
a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
c) per pagamenti in contanti, tramite assegno o a mezzo di vaglia postale, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o

assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiede l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:

a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;

b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.

2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i contributi ottenuti a valere sulla tipologia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m), il relativo vincolo di destinazione deve essere osservato con riferimento ai locali indicati nella domanda oggetto di adeguamento o ristrutturazione.

3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, sottoscritta dal soggetto legittimato, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

6. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto non sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2.

Art. 15 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:

a) il beneficiario rinunci al contributo;
b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 3;
d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 5;
e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
f) l'ammontare del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2;
g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso;
j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 delle legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18 norme transitorie

1. Il regolamento per la concessione ai professionisti di incentivi per l'avvio di forme associate o societarie tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 22 aprile 2004 n. 13 (Interventi in materia di professioni), emanato con decreto del Presidente della Regione 8 giugno 2005, n. 169 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 169/2005 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quando disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 19 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 169/2005.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_SO40_1_DPR_222_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 21 ottobre 2015, n. 0222/Pres.

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni);
VISTO, in particolare, l'articolo 9 della legge regionale 13/2004, in base al quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale;
VISTO il testo del "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)" e ritenuto di approvarlo;
VISTA la legge regionale 20 marzo 2000 n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);
VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;
VISTA la nota prot. n. 11917/P del 12/10/2015 con cui il Consiglio regionale comunica il parere favorevole espresso a maggioranza della II Commissione consiliare permanente;
SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 2016 del 16 ottobre 2015;

DECRETA

1. E' emanato il "Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)", nel testo allegato al presente decreto della quale costituisce parte integrante e sostanziale.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

15_SO40_1_DPR_222_2_ALL1

Regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni)

Art. 1 finalità

1. Il presente regolamento disciplina le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di contributi per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, in forma individuale, in attuazione degli articoli 9 e 12 della legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 (Interventi in materia di professioni), di seguito denominata legge.

Art. 2 definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) ufficio competente: Servizio competente in materia di professioni;

b) inizio dell'attività professionale: data di rilascio del certificato di attribuzione del numero di partita I.V.A. da parte dell'Agenzia delle entrate territorialmente competente. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a), la data di inizio dell'attività professionale coincide con quella di effettivo avvio dell'attività professionale in forma individuale. Tale data è dichiarata dal richiedente ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente

della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, lettera b), la data di inizio dell'attività professionale coincide con la data di variazione del codice attività (ATECO);

c) periodo contributivo: arco temporale compreso tra la data di presentazione della domanda e la data di presentazione del rendiconto;
d) triennio: primi tre anni di svolgimento dell'attività professionale in forma individuale decorrenti dalla data di inizio della medesima attività professionale;
e) data di conclusione dell'iniziativa: data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione;
f) piano di spesa: l'elenco delle spese per le quali viene chiesto il contributo, corrispondenti a quelle indicate nel prospetto analitico delle spese di cui all' articolo 7, comma 2, lettera b);
g) operazione di microcredito: contratto di mutuo di importo non superiore a 25.000 euro.

Art. 3 soggetti beneficiari e requisiti

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento:
a) i prestatori di attività professionali ordinistiche regolarmente iscritti a ordini o collegi professionali ai sensi dell'articolo 2229 del Codice civile;
b) i prestatori di attività professionali non ordinistiche, iscritti ad una associazione professionale inserita, ai sensi della legge 14 gennaio 2013, n. 4 (Disposizioni in materia di professioni non organizzate), nell'elenco delle associazioni professionali che rilasciano l'attestato di qualità dei servizi, pubblicato dal Ministero competente nel proprio sito internet;
c) i prestatori di attività professionali non ordinistiche iscritti ad un'associazione inserita nel registro delle associazioni di cui all'articolo 4 della legge.

2. Sono ammessi al contributo unicamente i soggetti che:
a) hanno la residenza nel territorio regionale;
b) hanno iniziato l'attività professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera b) da non più di tre anni;
c) hanno sede legale o operativa nel territorio regionale;
d) svolgono esclusivamente attività professionale in forma individuale. Sono esclusi i soggetti che fanno parte di studi associati o di società di professionisti o che sono:
   1) lavoratori dipendenti;
   2) titolari di pensione di vecchiaia o di anzianità erogata dall'I.N.P.S. o da altre casse pubbliche o private;
   3) collaboratori di impresa familiare;
   4) artigiani;
   5) commercianti;
   6) coltivatori diretti;
   7) titolari di impresa individuale;
   8) amministratori di società di persone o di capitali.

3. In deroga a quanto previsto dal comma 2, lettera b), possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento anche coloro che abbiano aperto la partita IVA da più di tre anni qualora:
a) abbiano esercitato un'attività professionale presso altri studi e il loro volume d'affari, desumibile dall'ultima dichiarazione IVA presentata ovvero

il totale dei componenti positivi, desumibile dall'ultima dichiarazione Unico persone fisiche presentata, risulti essere inferiore a 20.000,00 euro;

b) abbiano variato presso la competente Agenzia delle entrate il codice attività (ATECO) per l'esercizio dell'attività professionale per la quale viene chiesto il contributo.

4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2 devono permanere per l'intera durata del periodo contributivo.

Art. 4 iniziative finanziabili e spese ammissibili

1. Sono ammesse a contributo le iniziative che prevedono un piano di spesa ammissibile non inferiore a 3.000,00 euro. Il limite massimo di spesa ammesso a contributo è pari a 40.000,00 euro. Le spese devono essere strettamente connesse all'avvio e al funzionamento dei primi tre anni di attività professionale.

2. Sono ammesse a contributo le seguenti tipologie di spesa sostenute per:

a) attrezzature tecnologiche finalizzate all'impianto e allo svolgimento dell'attività, comprese le relative spese per l'installazione;
b) arredi;
c) beni strumentali, macchine d'ufficio, attrezzature, anche informatiche;
d) software;
e) realizzazione o revisione di un sito internet;
f) spese per l'attivazione di un indirizzo di posta elettronica certificata e suo mantenimento;
g) sistemi di sicurezza per contrastare atti criminosi, quali impianti di allarme, blindature, porte e rafforzamento serrature, telecamere antirapina e sistemi antifurto, casseforti, nonché interventi similari; tali spese non possono essere effettuate per l'abitazione principale;
h) costi di iscrizione per partecipazione a fiere, manifestazioni, eventi e congressi in ambito nazionale e internazionale afferenti al settore di appartenenza;
i) abbonamenti a pubblicazioni specializzate e a banche dati;
j) acquisto di testi;
k) materiali e servizi relativi a pubblicità e attività promozionali;
l) adempimenti previsti per legge per l'avvio dell'attività professionale;
m) adeguamento o ristrutturazione dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale. Rientrano le spese sostenute per opere edili, per realizzazione o adeguamento di impiantistica generale e relative spese di progettazione, direzione e collaudo, nei limiti massimi fissati ai sensi del decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453 (legge regionale 31 maggio 2002, n.14 articolo 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generale e di collaudo). Il limite massimo di spesa è pari a 10.000,00 euro e l'immobile oggetto dell'intervento deve essere di proprietà del beneficiario o nella disponibilità dello stesso mediante adeguato titolo almeno fino al termine di scadenza del vincolo di destinazione di cui all'articolo 13;
n) locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale, se diversi dall'abitazione principale, nel limite massimo di spesa pari a 10.000,00 euro e per il periodo massimo finanziabile di dodici mesi;
o) premio e spese di istruttoria per l'ottenimento di garanzie, in forma di fideiussioni, rilasciate nell'interesse del professionista beneficiario da banche o istituti assicurativi, nel limite di spesa massima pari a 2.000,00 euro;

p) oneri finanziari relativi all'effettuazione dell'operazione di microcredito con riguardo agli interessi passivi e alle spese di istruttoria e di perizia, nel limite di spesa massima pari a euro 1.000,00.

3. Le spese ammissibili sono al netto dell'IVA e possono comprendere eventuali dazi doganali e costi per trasporto, imballo e montaggio relativi al bene acquistato, con l'esclusione di qualsiasi ricarico per le spese generali.

4. Sono ammissibili anche le spese al lordo dell'IVA, qualora l'imposta sia indetraibile e rappresenti un costo riconoscibile.

5. Sono escluse le spese relative all'acquisto di beni usati, immobili, veicoli di ogni tipo, mezzi di trasporto.

6. Sono ammissibili esclusivamente le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda ed entro la scadenza del triennio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 5 modalità di comunicazione degli atti

1. Le comunicazioni degli atti fra l'ufficio competente e gli interessati avvengono con consegna a mano, a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Ai fini dell'osservanza dei termini previsti dal presente regolamento, fanno fede rispettivamente:

a) la data di arrivo nel caso di consegna a mano;

b) il timbro dell'ufficio postale di spedizione ove si provveda all'inoltro a mezzo raccomandata. In questo caso la documentazione è ritenuta ammissibile purché pervenga entro quindici giorni dalla scadenza prevista per la sua presentazione;

c) la marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione nel caso di invio a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

2. Le comunicazioni di cui al comma 1 possono avvenire anche tramite appositi formulari messi a disposizione sul sito web della Regione.

Art. 6 regime d'aiuto

1. I contributi sono concessi a titolo di aiuto de minimis nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.

2. Ai fini della concessione del contributo a titolo di aiuto de minimis, il professionista presenta, al momento della presentazione della domanda di contributo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, n. 445/2000, attestante il rispetto delle condizioni relative all'applicazione del regime de minimis, nonché i contributi de minimis ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due esercizi finanziari precedenti. La dichiarazione contiene l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa europea agli aiuti de minimis.

3. Il superamento dei massimali previsti dal regolamento europeo di cui al comma 1 impedisce la concessione degli incentivi.

Art. 7 modalità per la presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate, nel rispetto della normativa fiscale vigente sull'imposta di bollo, all' ufficio competente. Con decreto del Direttore dell'ufficio competente, reso disponibile sul sito internet della Regione, sono approvati lo schema di domanda e i relativi allegati.

2. La domanda di contributo attestante il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 3 è sottoscritta dal richiedente nelle forme previste dalla normativa vigente in materia di autocertificazioni e dichiarazioni sostitutive ed è corredata della seguente documentazione:
   a) relazione analitica delle iniziative per le quali si chiede il contributo sottoscritta dal richiedente;
   b) prospetto analitico riassuntivo delle spese che si intendono sostenere, redatto in base alle tipologie di spesa indicate all'articolo 4, comma 2;
   c) copia dei preventivi riferiti alle spese che si intendono sostenere;
   d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal richiedente, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prevista per accertare il rispetto della normativa europea agli aiuti de minimis, ai sensi dell'articolo 6, comma 2;
   e) fotocopia di un documento di identità del richiedente in corso di validità.

3. La domanda di contributo può essere presentata per due volte nel triennio, fino al raggiungimento del limite massimo di contributo previsto dall'articolo 9, comma 2.

4. La seconda domanda di contributo può essere presentata solo dopo l'avvenuta approvazione da parte dell'ufficio competente della rendicontazione relativa alla prima domanda. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere m) e n) possono essere inserite nel piano di spesa fino al raggiungimento del limite massimo previsto e tale limite è calcolato cumulativamente con il contributo eventualmente erogato per la prima domanda presentata per la stessa tipologia di spesa.

5. Non sono finanziabili le domande presentate successivamente alla scadenza del termine del triennio di attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 8 concessione del contributo

1. I contributi relativi alle iniziative di cui al presente regolamento sono concessi tramite procedimento valutativo a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, commi 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso), nel termine di novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento della domanda stessa.

2. L'ufficio competente verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto previsti dal presente regolamento nonché la rispondenza della domanda ai requisiti di legittimazione e alle condizioni di ammissibilità richiedendo, ove necessario, documentazione integrativa.

3. Ove le domande siano ritenute irregolari o incomplete, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al richiedente indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

4. Nell'ipotesi di cui al comma 3, il termine di cui al comma 1 è sospeso.

5. L'ufficio competente, prima della formale adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente al richiedente i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'articolo 16 bis della legge regionale 7/2000.

6. A conclusione del procedimento, l'ufficio competente comunica al richiedente l'esito dello stesso:
   a) la concessione del contributo;
   b) l'ammissibilità della domanda, ma la sua mancata copertura finanziaria;

c) l'inammissibilità della domanda, con le relative motivazioni.

Art. 9 ammontare del contributo

1. L'ammontare del contributo è pari al 50 per cento delle spese ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al comma 2.
2. L'importo del contributo è compreso tra 1.500,00 euro e 20.000,00 euro.
3. L'importo del contributo complessivamente concesso al medesimo beneficiario nell'arco del triennio non può superare il limite massimo di contributo previsto dal comma 2.
4. Il contributo non è cumulabile con altri contributi concessi, a qualsiasi titolo, per le stesse finalità ed aventi ad oggetto le stesse spese.

Art. 10 rendicontazione ed erogazione del contributo

1. Gli interventi per i quali il contributo è stato concesso devono essere realizzati entro dodici mesi dalla data di concessione del contributo e comunque nel rispetto del limite del triennio, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).
2. Il termine di cui al comma 1 può essere prorogato, nel rispetto del limite del triennio, per un periodo massimo di sessanta giorni, a condizione che la relativa richiesta sia motivata e sia presentata prima della scadenza del termine stesso.
3. Ai fini dell'erogazione del contributo, il beneficiario presenta all'ufficio competente, entro sessanta giorni dalla conclusione del periodo di cui ai commi 1 e 2, la rendicontazione della spesa e in particolare:
a) copia dei documenti di spesa, annullati in originale, con dicitura relativa all'ottenimento del contributo, costituiti da fatture o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) documentazione comprovante l'avvenuto pagamento;
c) dichiarazione attestante la corrispondenza agli originali delle copie dei documenti di cui alla lettera a);
d) relazione illustrativa dettagliata degli interventi realizzati, sottoscritta dal beneficiario;
e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal beneficiario, redatta ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante la permanenza per l'intera durata del periodo contributivo dei requisiti previsti dall'articolo 3, commi 1 e 2;
f) nel caso di spese sostenute per la locazione dei locali adibiti all'esercizio dell'attività professionale di cui all'articolo 4, comma 2, lettera n), copia del contratto di locazione registrato.
4. Ove la documentazione presentata per la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La richiesta di erogazione del contributo è respinta e il decreto di concessione è revocato ai sensi dell'articolo 15, qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della documentazione presentata a rendiconto decorra inutilmente.
5. Il contributo è erogato a seguito dell'esame della rendicontazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 11 documentazione giustificativa della spesa

1. La documentazione giustificativa della spesa:

a) è costituita da fattura o da documenti contabili aventi forza probatoria equivalente;
b) è intestata al soggetto beneficiario;
c) ha una data compresa tra la data successiva a quella della presentazione della domanda e i termini indicati all'articolo 10, commi 1 e 2.

2. Il pagamento delle spese di importo pari o superiore a 500 euro avviene, pena inammissibilità della relativa spesa, esclusivamente tramite i seguenti strumenti: bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale. E' ammesso il pagamento in contanti, tramite assegno o per mezzo di vaglia postale per le spese di importo inferiore a 500 euro.

3. L'avvenuto pagamento della spesa è provato dalla seguente documentazione:
a) copia di estratti conto bancari o postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
b) copia delle ricevute bancarie o dei bollettini postali, dai quali si evinca l'effettivo trasferimento di denaro a favore dei fornitori di beni o servizi, per gli importi corrispondenti a quelli indicati nei documenti di spesa presentati;
c) per pagamenti in contanti, tramite assegno o a mezzo di vaglia postale, una dichiarazione liberatoria del fornitore dei beni e servizi oppure copia del documento di spesa riportante la dicitura "pagato" con firma, data e timbro della ditta del fornitore di beni o servizi apposti sull'originale del documento.

4. Le spese di cui all'articolo 4, comma 2, lettere o) e p), possono essere sostenute anche mediante modalità di pagamento diverse da quelle di cui al comma 2, a condizione che il loro effettivo sostenimento sia comprovato da idonea documentazione bancaria, anche diversa da quella di cui al comma 3.

5. Nel caso in cui il pagamento abbia luogo tramite bonifico bancario o postale, ricevuta bancaria, bollettino postale, ad ogni documento di spesa devono corrispondere, in estratto conto, distinti addebiti bancari o postali.

6. Non sono riconosciute spese eccedenti l'importo di spesa massimo ammesso a contributo.

7. L'ufficio competente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali dei documenti di spesa di cui all'articolo 10, comma 3, lettera a).

Art. 12 erogazione del contributo in via anticipata

1. Il contributo previsto dal presente regolamento può essere erogato in via anticipata, in misura pari al 70 per cento dell'importo del contributo concesso, previa presentazione, da parte del beneficiario, di fideiussione bancaria o assicurativa, d'importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

2. Le fideiussioni devono prevedere l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale.

3. Il beneficiario richiedono l'erogazione anticipata del contributo ad avvenuta concessione dello stesso presentando l'originale della fideiussione bancaria o assicurativa.

4. Ove la richiesta di erogazione in via anticipata sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al beneficiario indicandone le cause e assegnando un termine non superiore a trenta giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione. La domanda è respinta qualora il termine assegnato per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della stessa decorra inutilmente.

5. I contributi sono erogati in via anticipata a seguito dell'esame della documentazione, entro novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione di cui al comma 3.

6. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il termine di cui al comma 5 è sospeso.

Art. 13 obblighi del beneficiario e vincolo destinazione dei beni

1. Il beneficiario è tenuto a mantenere, nei tre anni successivi alla data di conclusione dell'iniziativa:
a) la partita IVA dichiarata per l'ottenimento del contributo;
b) la sede legale o operativa nel territorio regionale.

2. Il beneficiario del contributo ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni mobili per la durata di tre anni dalla data di conclusione dell'iniziativa. Per i contributi ottenuti a valere sulla tipologia di cui all'articolo 4, comma 2, lettera m), il relativo vincolo di destinazione deve essere osservato con riferimento ai locali indicati nella domanda oggetto di adeguamento o ristrutturazione.

3. Successivamente alla presentazione della rendicontazione, il beneficiario presenta annualmente, all'ufficio competente, entro il 31 marzo di ogni anno, una dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà, redatta ai sensi degli articoli 46 e 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 attestante il rispetto degli obblighi di cui ai commi 1 e 2, fino alla scadenza degli stessi.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di invio della dichiarazione annuale di cui al comma 3 l'ufficio competente procede a ispezioni e controlli ai sensi delle vigenti normative in materia.

5. La violazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

6. La mancata trasmissione della dichiarazione annuale di cui al comma 3 e la mancata collaborazione del beneficiario alla verifica del rispetto degli obblighi di cui al presente articolo comporta la revoca del contributo erogato.

Art. 14 cause di rideterminazione del contributo concesso

1. Il contributo regionale concesso è rideterminato, qualora la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto non sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo, ferma restando l'osservanza del limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2.

Art. 15 cause di revoca del contributo concesso

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato qualora:
a) il beneficiario rinunci al contributo;
b) gli interventi per i quali il contributo è stato concesso non siano realizzati entro i termini previsti dall'articolo 10, commi 1 e 2;
c) la rendicontazione delle spese non sia presentata entro il termine previsto dall'articolo 10, comma 3;
d) non sia rispettato il termine previsto per provvedere alla regolarizzazione o integrazione della rendicontazione di cui all'articolo 10, comma 4;
e) la spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al 70 per cento della spesa ammessa a contributo;
f) l'importo del contributo calcolato sulla spesa effettivamente sostenuta e presentata a rendiconto sia inferiore al limite minimo stabilito dall'articolo 9, comma 2;

g) non si riscontri la veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese in base alla vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, salvo quanto previsto dall'articolo 71, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000;
h) non si riscontri, in sede di verifiche o accertamenti, la presenza dei requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 3;
i) il beneficiario non provveda nei termini alla trasmissione della dichiarazione di cui all'articolo 13, comma 3, e non collabori con l'ufficio competente ai fini della verifica del rispetto degli obblighi previsti dall'articolo stesso;
j) siano venuti meno uno o più dei requisiti previsti dall'articolo 3.

2. L'ufficio competente comunica al beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del provvedimento di concessione.

Art. 16 ispezioni e controlli

1. Ai sensi dell'articolo 44 della legge regionale 7/2000, in qualsiasi momento l'ufficio competente può disporre, anche a campione, ispezioni e controlli, e richiedere l'esibizione dei documenti originali in relazione ai contributi concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi, il rispetto degli obblighi previsti dal presente regolamento e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario.

Art. 17 rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le norme stabilite dalla legge regionale n. 7/2000.

Art. 18 norme transitorie

1. Il regolamento concernente le misure, i criteri e le modalità per la concessione ai prestatori di attività professionali ordinistiche e non ordinistiche di finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale, emanato con decreto del Presidente della Regione 11 novembre 2004, n. 373 continua a trovare applicazione con riferimento ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

2. Coloro che hanno già beneficiato del contributo per gli interventi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 373/2004 possono presentare domanda di contributo la seconda volta nell'arco del triennio, secondo quando disposto all'articolo 7, commi 3 e 4.

Art. 19 abrogazione

1. E' abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 373/2004.

Art. 20 entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

15_SO40_1_DGR_1988_1_TESTO

Deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2015, n. 1988

LR 30/1987 - DLgs. 152/2006 - Presa d'atto del documento denominato "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (Clir)", definizione delle modalità operative ed avvio del procedimento di Valutazione ambientale strategica.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

VISTA la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le competenze della Regione e delle Province rispettivamente per quanto concerne la predisposizione e l'approvazione del Piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti e la predisposizione e l'adozione dei programmi provinciali di attuazione del Piano regionale;

VISTO l'articolo 52, punto 1, lettera a), dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati attende alla pianificazione regionale in materia di gestione dei rifiuti e alla definizione di indirizzi e criteri;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 0278/Pres. di data 31 dicembre 2012 con il quale è stato approvato il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, il rapporto ambientale e la sintesi non tecnica;

VISTO l'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 che, nell'assegnare alle Regioni la competenza nella predisposizione ed adozione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, stabilisce i contenuti dello stesso;

CONSIDERATO che, in attuazione dell'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006 e ad integrazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani, la Regione deve predisporre specifici programmi o criteri al fine di garantire una gestione ottimale dei rifiuti sul territorio regionale;

CONSIDERATO, in particolare, che la Regione deve adottare dei criteri di riferimento unici per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento nonché per l'individuazione dei luoghi idonei allo smaltimento dei rifiuti nel rispetto dei criteri generali previsti dall'articolo 195, comma 1, lettera p) del decreto stesso;

CONSIDERATO che l'adozione dei suddetti criteri è propedeutica alla predisposizione di tutti i successivi atti di pianificazione regionale previsti dall'articolo 199 del decreto legislativo 152/2006;

CONSIDERATO che l'obiettivo del documento di individuazione dei criteri localizzativi su richiamati è di uniformare, aggiornare ed integrare con eventuali ulteriori elementi di valutazione i criteri localizzativi già contenuti nei vari documenti di pianificazione regionale relativi al settore dei rifiuti e di definire una metodologia di valutazione univoca per l'individuazione delle zone non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero ovvero all'individuazione delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento da parte delle Province;

CONSIDERATO che il raggiungimento del suddetto obiettivo necessita di un'analisi dettagliata di norme e di piani di settore che interessano sia aspetti ambientali che aspetti urbanistici, paesaggistici e inerenti alla salute dei cittadini, al fine di garantire la predisposizione di un documento armonizzato con la normativa vigente e, soprattutto, con le esigenze e le aspettative del territorio regionale;

PRESO ATTO che il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati, in sinergia con i Servizi della Direzione centrale ambiente ed energia, del Servizio competitività sistema agro alimentare, del Servizio caccia e risorse ittiche e del Servizio programmazione e pianificazione forestale della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali nonché del Servizio pianificazione territoriale e del Servizio tutela del paesaggio e biodiversità della Direzione centrale infrastrutture, mobilita', pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia, e sulla base delle indicazioni emerse durante il confronto con i suddetti servizi, ha predisposto la bozza del documento denominato "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)", comprensivo del Rapporto preliminare di VAS, Allegato 1 alla presente deliberazione quale parte integrante.

CONSIDERATO che il documento di pianificazione in oggetto è soggetto a valutazione ambientale strategica in quanto ricade nell'ambito definito dall'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006;

VISTA la parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) che disciplina la valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi che possono avere impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale e in particolare :
- l'articolo 10, comma 3, in cui la valutazione ambientale strategica comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche);
- l'articolo 11, ai sensi del quale la valutazione ambientale strategica è avviata dall'Autorità procedente contestualmente al processo di formazione del piano o programma;
VISTA la delibera della Giunta regionale n.1323 di data 11 luglio 2014 inerente agli indirizzi applicativi in materia di valutazione d'incidenza;
VISTO l'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 che definisce le procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti;
CONSIDERATO che nella procedura per la formazione ed approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti, di cui all'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, sono previste forme di consultazione già previste negli articoli 13 e 14 del decreto legislativo n.152/2006;
RAVVISATA la necessità di avviare il processo di VAS e di stabilire le modalità operative degli adempimenti del processo di VAS ai fini dell'approvazione del "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)", comprensivo del Rapporto preliminare di VAS;
VISTO l'Allegato 2, parte integrante della presente deliberazione, con il quale vengono individuati l'Autorità competente, l'Autorità procedente, il Soggetto proponente e i Soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) e s) del decreto legislativo 152/2006, nonché la struttura di supporto tecnico alla Autorità competente e sono definite le fasi procedurali di formazione del "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" e di valutazione ambientale strategica;
VISTO il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277;
SU PROPOSTA dell'Assessore regionale all'ambiente ed energia ;
all'unanimità,

DELIBERA

1. di prendere atto del documento "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)", comprensivo del Rapporto preliminare di VAS, Allegato 1 alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della medesima;
2. di avviare il procedimento di valutazione ambientale strategica, secondo le modalità operative definite nell'Allegato 2 alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale, che individua l'autorità competente e la struttura di supporto tecnico alla medesima, l'autorità procedente, il soggetto proponente ed i soggetti competenti in materia ambientale, come definiti dall'articolo 5, comma 1, lettere p), q), r) ed s) del decreto legislativo 152/2006;
3. che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;
4. di stabilire che la presente deliberazione comprensiva dell'Allegato 1 "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" e dell'Allegato 2 venga pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione.

IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

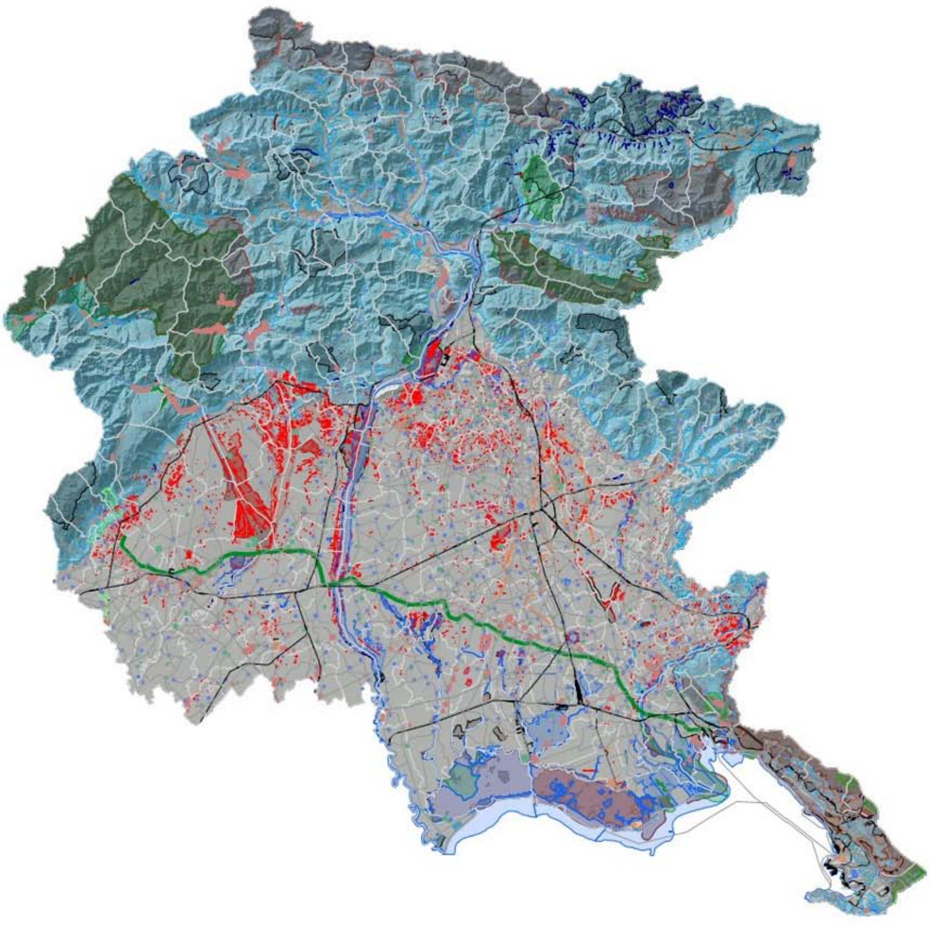
15_SO40_1_DGR_1988_2_ALL1

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

direzione centrale ambiente ed energia

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti



aprile 2014
aggiornamento ottobre 2015

PIANO REGIONALE DI GESTIONE DEI RIFIUTI
PROGETTO DI CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

Direzione centrale ambiente ed energia
Direttore centrale: Roberto Schak
Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
Direttore del servizio: Maria Marin

Gruppo di lavoro:
Simone Birtig
Elena Caprotti
Rossella Gaia Degiorgi
Marcello Salvagno

Valutazione ambientale strategica:
Giulio Pian
Emanuela Snidaro

Hanno collaborato:

Direzione centrale ambiente ed energia
Servizio difesa del suolo
Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
Servizio geologico
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Servizio valutazioni ambientali

Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
Servizio pianificazione territoriale
Servizio tutela del paesaggio e biodiversità

Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
Servizio programmazione e pianificazione forestale
Servizio competitività sistema agro alimentare
Servizio politiche rurali e sistemi informativi in agricoltura

Stampa: Centro stampa regionale
Aprile 2014.
Aggiornamento Ottobre 2015.

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Progetto di criteri localizzativi regionali

degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

Indice

Indice dei criteri

Il documento *Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti* è lo strumento che definisce i criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti nonchè la definizione dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.
Il documento costituisce il riferimento generale, a livello regionale, per la pianificazione in materia di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi e sostituisce i criteri localizzativi contenuti negli specifici piani di settore.

1. Competenze ed obiettivi

La realizzazione sul territorio degli impianti di trattamento dei rifiuti è tradizionalmente fonte di timori in quanto vi è la percezione che tali impianti costituiscano una fonte di rischio più elevato per la salute e per l'ambiente, rispetto a quella derivante da altre attività industriali od antropiche.
Ognuna per la propria caratteristica, le diverse tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti originano una serie di impatti sul territorio e sulla popolazione. Per garantire la tutela del territorio e della popolazione il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"* all'articolo 177 stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

In particolare la gestione dei rifiuti deve avvenire:

– senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
– senza causare inconvenienti da rumori o odori;
– senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti dovrà pertanto considerare i vincoli e le limitazioni di natura fisica, tecnica, ambientale, sociale, economica e politica che concorrono a:

– assicurare un impatto ambientale sostenibile;
– prevedere idonei presidi di mitigazione e misure di compensazione;
– rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa;
– garantire l'accettazione da parte dei cittadini.

I principali obiettivi di un processo di selezione dei siti possono essere così riassunti:

– massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;
– minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Le azioni da intraprendere per conseguire gli obiettivi del processo di localizzazione consistono nel:

– definire una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;
– definire e dichiarare a priori i criteri da impiegare nella valutazione dell'idoneità dei siti.

Tali criteri possono avere:

– carattere di esclusione, che determina la tutela integrale di un'area;
– carattere di attenzione, che evidenzia una possibile incompatibilità dell'area;
– carattere preferenziale, che evidenzia una maggiore idoneità dell'area.

La competenza in merito alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è posta in capo allo Stato, alla Regione e alle Province secondo quanto definito agli articoli 195, 196 e 197 del decreto legislativo 152/2006.
L'articolo 195 comma 1, lettera p) stabilisce che è di competenza dello Stato l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.
L'articolo 196 comma 1, lettere n) e o) stabilisce che è di competenza della Regione la definizione:

– dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p);
– dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

Per quanto concerne le competenze delle Province l'articolo 197 comma 1, lettera d) stabilisce che è di competenza delle stesse l'individuazione, sentiti i Comuni e la struttura deputata all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

– delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;
– delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti richiede un'analisi territoriale basata sui criteri escludenti, di attenzione e preferenziali indicati dalla Regione, che generalmente si svolge in due fasi distinte definite rispettivamente di macrolocalizzazione e di microlocalizzazione.

La fase di macrolocalizzazione è di competenza delle Province che applicano sull'intero territorio provinciale i criteri escludenti, individuando così le aree non idonee escluse a priori dalle successive fasi di elaborazione, e le aree potenzialmente idonee. Relativamente alle aree potenzialmente idonee i Comuni possono inoltre indicare aree specifiche del proprio territorio cui assegnare il criterio di esclusione o preferenziale per la realizzare degli impianti di trattamento rifiuti.

La fase di macrolocalizzazione è generalmente basata su vincoli di esclusione riferiti ad ampie porzioni di territorio che portano all'esclusione delle aree che non rispondono ai criteri ambientali e territoriali definiti da specifiche norme o disposizioni pianificatorie.

Per alcuni vincoli non è possibile individuare le aree idonee in fase di macrolocalizzazione in quanto è necessario procedere ad una verifica con maggiore scala di dettaglio. Ciò può essere dovuto alla natura del vicolo stesso, ad esempio vincoli di tipo puntuale, o a una possibile carenza degli strumenti informativi e cartografici utilizzati. Per questi elementi è necessaria pertanto una verifica puntuale in fase di microlocalizzazione e di progettazione.

La fase di microlocalizzazione, di competenza del soggetto proponente l'intervento, viene effettuata sulle aree potenzialmente idonee e consente l'individuazione specifica dei siti idonei alla localizzazione degli impianti. L'analisi viene svolta all'atto dello sviluppo di una proposta progettuale attraverso la verifica puntuale dei vincoli su scala locale e la previsione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

Successivamente l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto verifica, al momento della presentazione dell'istanza, la fattibilità del progetto rispetto ai criteri per l'idoneità delle aree e rilascia l'atto autorizzativo qualora l'intervento sia compatibile con l'area individuata, eventualmente prescrivendo la realizzazione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

Nella tabella 1 sono riassunte le fasi di sviluppo della procedura localizzativa.

Fase	Competenza	Attività
1	Regione	Formulazione dei criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto (criteri escludenti) e identificazione dei criteri di attenzione o preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree. I criteri escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale definiti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale. I criteri indicati riguardano l'intero territorio regionale in modo di garantire omogeneità di applicazione.
2	Provincia	Sulla base dei criteri regionali le Province procedono ad una prima selezione che individua le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee. Le Province, in funzione di esigenze specifiche, possono introdurre ulteriori valutazioni da utilizzare nella selezione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti.
3	Proponenti	Nella fase di proposta progettuale i proponenti degli interventi di realizzazione degli impianti individuano i siti verificando su scala locale i criteri escludenti che necessitano di una verifica più dettagliata e prevedono gli accorgimenti e le misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.
4	Ente competente al rilascio dell'autorizzazione	L'ente competente al rilascio dell'autorizzazione all'atto della presentazione dell'istanza verifica la fattibilità del progetto rispetto alle aree potenzialmente idonee e rilascia l'atto autorizzativo qualora l'intervento sia compatibile con l'area individuata, eventualmente prescrivendo la realizzazione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

Tabella 1 – fasi di sviluppo della procedura localizzativa

2. Definizioni

Il Sistema informativo regionale sui rifiuti (SIRR) è lo strumento che, oltre alla trasmissione dei dati sulle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti al Catasto telematico di ISPRA, consente di mettere a sistema e collegare ambiti informativi inerenti le autorizzazioni, la produzione, il monitoraggio ed il controllo delle attività di gestione dei rifiuti sull'intero territorio, al fine di evitare le frammentazioni o l'implementazione di banche dati non integrate
Le informazioni contenute nel SIRR, sviluppato dall'Amministrazione regionale con il coinvolgimento delle Province e di ARPA FVG, costituiscono la base dati di riferimento per l'analisi degli impianti esistenti in regione, autorizzati in procedura ordinaria, semplificata o soggetti all'autorizzazione integrata ambientale (AIA), nonché per la definizione della potenzialità degli impianti di trattamento a livello regionale.

In virtù della complessità delle attività di trattamento che possono essere svolte da un impianto di recupero o di smaltimento dei rifiuti nell'ambito dello sviluppo del SIRR sono state introdotte le seguenti definizioni:

Unità locale: è il luogo di produzione, ovvero l'area ove è ubicato l'impianto. Comprende sia i dati fisici del luogo, al fine di distinguerlo dal resto del territorio, sia i dati economici derivanti dal registro imprese.
Presso un'unità locale possono essere ubicati uno o più impianti, disciplinati ognuno da una distinta autorizzazione. L'ubicazione di un'unità locale è una località topograficamente identificata attraverso un indirizzo, un'area, una o più particelle catastali.

Impianto: è l'insieme delle attività di gestione dei rifiuti, inclusive di tutti i dati tecnici, disciplinate da una stessa autorizzazione e svolte su una stessa unità locale. Un impianto è composto da una o più unità impiantistiche a seconda che l'impianto sia semplice o complesso. Gli impianti possono essere inoltre classificati in:

- impianto dedicato: impianto nel quale avvengono solamente operazioni di trattamento dei rifiuti.
- impianto produttivo: impianto industriale nel quale l'utilizzo dei rifiuti è finalizzato allo svolgimento della specifica attività produttiva dell'impianto.

Unità impiantistica: è una specifica unità di lavorazione di un impianto alla quale si può attribuire una potenzialità di trattamento o di stoccaggio ed una quantità autorizzata.
L'elenco delle unità impiantistiche è stato definito nell'ambito dello sviluppo del SIRR ed è contenuto in una matrice che consente l'inquadramento di ogni unità impiantistica in funzione delle diverse classificazioni impiantistiche utilizzate a livello nazionale nell'ambito del sistema SISTRI e del Catasto telematico ISPRA.
La matrice delle unità impiantistiche è riportata nella tabella 2.
Le colonne "*Tipologia Impianto SISTRI*" e "*Tipologia Impianto ISPRA*" riguardano le classificazioni impiantistiche utilizzate a livello nazionale.
La colonna "*Categoria*" è una classificazione intermedia regionale che consente il collegamento tra le tipologie di impianto definite a livello nazionale e le singole unità impiantistiche.
La definizione univoca delle unità impiantistiche che possono costituire un impianto di trattamento rifiuti si ottiene tramite la combinazione dell'attività che l'unità stessa svolge, riportata nella colonna "*Attività*", con l'operazione di recupero o smaltimento effettuata ai sensi degli allegati B e C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, riportata nella colonna "*Operazione*". Le unità impiantistiche sono altresì individuate in modo univoco dal codice indicato nella colonna "Codice SIRR".
La matrice può essere aggiornata sulla base di richieste specifiche da parte degli enti cui è posta in capo la competenza per il rilascio delle autorizzazioni degli impianti di trattamento dei rifiuti.

Tipologia Sistri	Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Codice SIRR
			Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Discarica	Inerti	D1	DIN
			Non pericolosi	D1	DINP
			Pericolosi	D1	DIP
Recupero - Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	DP
			Messa in riserva	R13	MRS
	Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	ARR12
				D14	ARD14
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	SCRVR
				D13	SCRVD
			Rottamazione	R12	ROTT
			Frantumazione	R12	FRR14
	Recupero			R4	FRR4
			Recupero carta	R3	RCART
			Recupero legno	R3	RLEGN
			Recupero plastica	R3	RPALS
			Recupero pneumatici	R3	RPNEU
			Recupero metalli	R4	RMET
			Recupero inerti	R5	RINER
			Recupero vetro	R5	RVETR
			Recupero tessili	R3	RTES
		Termico	Fusione metalli	R4	FAC
			Utilizzo in cementifici	R5	UCEM
		Industriale	Industria dei metalli	R4	METR4
				R5	METR5
			Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	INDR3
				R5	INDR5
			Industria delle costruzioni, edilizia	R3	EDIR3
				R5	EDIR5
			Industria chimica	R3	ICHR3
				R4	ICHR4
				R5	ICHR5
		Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	BDAD
			Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	COIN208
			Gas di sintesi	R1	GDS
		Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	RMA
			Spandimento fanghi	R10	SF
		Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	RSSTR
		Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	RRS
			Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	RAB
			Recupero acque di falda	R5	RAF
			Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	RPCI
			Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	RPPC
			Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	RAIO
			Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	PGS
			Produzione fertilizzanti	R3	PFERT
			Trattamento fanghi	R3	CFAN
	Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	TDLR3
				R12	TDLR12
				D8	TDLD8
				D9	TDLD9
				D13	TDLD13
			Sterilizzazione	D9	STER
			Inertizzazione	R12	INER
				D9	INED
		Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	MNDD
				R12	MNDC
			Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	MDD
				R12	MDR
	Compostaggio	Meccanico-Biologico	Compostaggio ACM	R3	CACM
			Compostaggio ACV	R3	CACV
	Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	DGA
	Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	CSS
			Produzione biostabilizzato	D8	PBD
				R3	PBR
			Separazione secco umido	R12	SSUR
				D13	SSUD
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	DPRAEE
			Messa in riserva RAEE	R13	MSRAEE
			Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	MSSR
				D13	MSSD
			Recupero RAEE	R3	RAEER3
				R4	RAEER4
				R5	RAEER5
Demolizione - Rottamazione veicoli fuori uso	Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	ADM
			Autorottamazione	R12	ARM
Frantumazione veicoli fuori uso		Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	FVFUR12
				R4	FVFUR4
Incenerimento - Coincenerimento	Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	INCDLA
			Incenerimento con recupero di energia	R1	INCR1
			Gassificazione	R1	GASS
			Pirolisi	R1	PIRO
	Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	COIN

Tabella 2 – Matrice delle unità impiantistiche

Si riporta di seguito una breve descrizione delle unità impiantistiche elencate nella matrice riportata nella tabella 2, raggruppate per Tipologia Ispra e Categoria.

Discarica. Discarica.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera g) la discarica è definita come l'area adibita a smaltimento dei rifiuti mediante operazioni di deposito sul suolo o nel suolo nonché qualsiasi area ove i rifiuti sono sottoposti a deposito temporaneo per più di un anno. L'articolo 4 dello stesso decreto classifica ciascuna discarica in una delle seguenti categorie:

- discarica per rifiuti inerti;
- discarica per rifiuti non pericolosi;
- discarica per rifiuti pericolosi.

In funzione di tale classificazione si definiscono le seguenti unità impiantistiche di discarica:

Inerti – D1: è il deposito sul suolo o nel suolo dei rifiuti che rientrano nella definizione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 36/2003. I rifiuti inerti sono i rifiuti solidi che non subiscono alcuna trasformazione fisica, chimica o biologica significativa e che pertanto hanno caratteristiche tali da non risultare infiammabili, biodegradabili o soggetti a reazioni fisiche o chimiche in grado di provocare danni all'ambiente o alla salute umana e danno origine a percolato con ecotossicità e percentuale di inquinante globale trascurabili.

Non pericolosi – D1: è il deposito sul suolo o nel suolo dei rifiuti che non rientrano nella classificazione di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto legislativo 152/2006.

Pericolosi – D1: è il deposito sul suolo o nel suolo dei rifiuti che rientrano nella classificazione di cui all'articolo 184, comma 4, del decreto legislativo 152/2006. I rifiuti pericolosi sono i rifiuti che presentano le caratteristiche di pericolo elencate nell'allegato I alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Stoccaggio. Stoccaggio

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera aa) del decreto legislativo 152/2006 lo stoccaggio consiste nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti, di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del decreto medesimo, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti di cui al punto R13 dell'allegato C alla stessa parte quarta.

In funzione di tale definizione si definiscono le seguenti unità impiantistiche di stoccaggio:

Deposito preliminare - D15: è il deposito finalizzato al successivo avvio dei rifiuti ad una delle operazioni di smaltimento previste dai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006. Le successive operazioni di smaltimento possono avvenire presso lo stesso impianto ove è effettuato il deposito preliminare (deposito preliminare propedeutico ad operazioni di smaltimento che devono essere svolte presso l'impianto oggetto dell'autorizzazione) o in altro impianto.

Messa in riserva - R13: è il deposito finalizzato al successivo avvio dei rifiuti ad una delle operazioni di recupero previste dai punti da R1 a R12 alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006. Le successive operazioni di recupero possono avvenire presso lo stesso impianto ove è effettuata la messa in riserva (messa in riserva propedeutica ad operazioni di recupero che devono essere svolte presso l'impianto oggetto dell'autorizzazione) o presso un altro impianto.

Selezione. Meccanico.

Le attività di selezione meccanica consistono in trattamenti preliminari di tipo meccanico finalizzate a rendere il rifiuto idoneo a essere sottoposto a successive operazioni di recupero o smaltimento.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di selezione meccanica:

Accorpamento/riconfezionamento – R12, D14: è l'attività di raggruppamento o confezionamento alternativo di rifiuti, omogenei per pericolosità e codice CER, finalizzata a migliorare gli aspetti organizzativi e gestionali preliminari alle successive operazioni di recupero o di smaltimento cui i rifiuti saranno sottoposti.

Selezione, cernita, riduzione volumetrica – R12, D13: si tratta delle attività che consentono di separare, selezionare e ridurre la volumetria dei rifiuti, al fine di incrementarne l'omogeneità ed ottimizzare gli aspetti logistici, economici e l'efficienza delle successive attività di recupero o smaltimento. Tali attività sono fondamentali per la valorizzazione del rifiuto in quanto consentono l'eliminazione dei materiali estranei e la suddivisione in tipologie idonee ad ottimizzare la successive fasi di trasformazione e lavorazione industriali (plastiche, metalli, pneumatici ecc.)

Frantumazione - R12: è l'attività di riduzione in pezzi minuti o in frammenti di un bene dismesso al fine di consentire la separazione dei diversi materiali che costituiscono il bene stesso e di favorire le successive operazioni di recupero previste dai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Rottamazione – R12: è la separazione delle parti di un bene dismesso al fine di separare i diversi materiali che li costituiscono e di favorire le successive operazioni di recupero previste dai punti da R1 a R11 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Recupero. Meccanico.

Ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 il recupero è definito come l'operazione che permette ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale. Le attività di recupero meccanico consistono pertanto nel sottoporre il rifiuto a trattamenti di tipo meccanico che ne consentono il recupero, pervenendo così alla cessazione della qualifica di rifiuto. Le unità impiantistiche che effettuano il recupero meccanico consentono al rifiuto di cessare di essere tale diventando materia prima da utilizzare in successivi processi industriali.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di recupero meccanico:

Frantumazione – R4: consiste nella riduzione in parti minute di metalli ferrosi e non ferrosi, tramite appositi mulini e trituratori, finalizzata al recupero di materia da utilizzare in successive lavorazioni e trasformazioni industriali.

Recupero carta – R3: consiste nel recupero dei rifiuti a matrice cellulosica, per l'ottenimento di materiali da destinare agli impianti di trasformazione, attraverso operazioni di vagliatura, cernita, triturazione e pressatura che consentono di isolare le frazioni estranee e di raggruppare i materiali in categorie merceologiche omogenee.

Recupero legno – R3: consiste nel recupero dei rifiuti di legno, per l'ottenimento di materiali da destinare generalmente all'industria del pannello, operazioni di vagliatura, frantumazione, deferrizzazione e cippatura.

Recupero plastica – R3: consiste nel recupero dei rifiuti di plastica tramite operazioni di vagliatura, selezione manuale ed automatica, lavaggio, macinazione e triturazione al fine di ottenere polimeri omogenei da utilizzare in successivi processi produttivi nell'industria delle materie plastiche.

Recupero pneumatici – R3: consiste nel sottoporre i pneumatici fuori uso a operazioni di taglio, macinazione, triturazione e polverizzazione meccanica per la produzione di granulati e polverino di gomma, da utilizzare in successivi processi produttivi.

Recupero metalli – R4 consiste nel recupero dei rifiuti metallici attraverso trattamenti di selezione, con sistemi di deferrizzazione o sistemi di separazione a correnti indotte che consentono la separazione dei metalli ferrosi e dei metalli non ferrosi, di frantumazione, cesoiatura e pressatura, per il successivo invio agli impianti di lavorazione.

Recupero inerti – R5 consiste nel recupero dei rifiuti inerti, previa cernita e separazione dai materiali estranei quali legno, plastica, metalli ecc, e successiva frantumazione, macinazione e vagliatura per l'ottenimento di materiali di granulometria omogenea da utilizzare nell'industria delle costruzioni e nell'edilizia.

Recupero vetro - R5 consiste nel recupero dei rifiuti di vetro, per l'ottenimento di materiali da destinare agli impianti di trasformazione, attraverso operazioni di vagliatura, cernita manuale ed automatica che consentono di isolare le frazioni estranee e di raggruppare i materiali in categorie merceologiche omogenee.

Recupero tessili - R5: consiste nel recupero dei rifiuti tessili, costituiti da indumenti, accessori di abbigliamento ed altri manufatti tessili confezionati di lino, cotone, lana, altre fibre naturali artificiali e sintetiche, mediante

selezione, separazione, igienizzazione per il riutilizzo diretto in cicli di consumo o per l'ottenimento di materiali da impiegare nell'industria tessile.

Recupero. Termico.
Fatta salva la definizione di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 le attività di recupero termico consistono nel sottoporre il rifiuto a trattamenti basati sull'utilizzo del calore per dare origine a nuovi materiali.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di recupero termico:

Fusione metalli – R4: consiste nel recupero dei rifiuti metallici ferrosi e non ferrosi direttamente in fonderie ed impianti metallurgici.

Utilizzo in cementifici – R5: consiste nel recupero di rifiuti inorganici quali scorie, ceneri, e rifiuti inerti direttamente in impianti industriali per la produzione di cemento e calce idraulica.

Recupero. Industriale.
Fatta salva la definizione di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 il recupero industriale comprende le attività nelle quali il rifiuto recuperato in un impianto produttivo, pervenendo alla cessazione della qualifica di rifiuto nel corso del processo industriale eseguito presso l'impianto. L'utilizzo dei rifiuti è pertanto finalizzato all'esecuzione della specifica attività produttiva dell'impianto industriale.
Si evidenzia che anche le unità impiantistiche definite per il recupero termico possono essere classificate quali attività di recupero industriale; sì è tuttavia preferito mantenerle separate in quanto le unità impiantistiche di recupero industriale sono generalmente riconducibili ad attività di recupero operanti in procedura semplificata.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di recupero industriale:

Industria dei metalli – R4, R5: consiste in attività di recupero che vengono effettuate presso impianti produttivi e che consentono il recupero di vari tipi di rifiuti metallici (R4) negli specifici processi produttivi e di altri rifiuti inorganici (R5) con la funzione di correttivi negli stessi processi produttivi.

Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile – R3, R5: consiste in attività di recupero effettuate presso impianti produttivi che consentono il recupero di rifiuti organici di carta, legno, plastica, gomma, tessili, pellami (R3) e vetro (R5) presso cartiere, industrie del pannello, delle materie plastiche, della gomma, tessili, conciarie e vetrerie nel corso dei rispettivi processi produttivi.

Industria delle costruzioni, edilizia – R3, R5: consiste in attività di recupero che vengono effettuate presso impianti produttivi e che consentono il recupero di rifiuti organici (R3) e inorganici (R5) nella produzione di conglomerati cementizi e bituminosi, nell'industria dei laterizi e lapidea e nell'edilizia.

Industria chimica – R3, R4, R5: consiste in attività di recupero che vengono effettuate presso impianti produttivi e che consentono il recupero di vari tipi di rifiuti organici (R3), metallici (R4) e inorganici (R5) in specifici processi produttivi dell'industria chimica.

Recupero. Energetico.
Fatta salva la definizione di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 il recupero energetico comprende le attività nelle quali un rifiuto viene impiegato come combustibile o come altro mezzo per produrre energia.

Le unità impiantistiche di seguito definite si differenziano in funzione del tipo di rifiuto da trattare:

Biogas da digestione anaerobica o da discarica – R1: consiste nella produzione di energia termica, tramite combustione in caldaia, oppure nella produzione di energia elettrica, attraverso gruppi di cogenerazione, dalla combustione del biogas prodotto dagli impianti di digestione anaerobica dei rifiuti organici oppure dal processo di degradazione della componente organica dei rifiuti collocati in discarica.

Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005 – R1: consiste nelle attività di recupero energetico tramite coincenerimento escluse dall'applicazione del decreto legislativo 133/2005. Si tratta in particolare degli impianti che trattano esclusivamente rifiuti quali ad esempio rifiuti vegetali derivanti da attività agricole e forestali, rifiuti vegetali derivati dalle industrie alimentari di trasformazione, rifiuti vegetali fibrosi derivanti dalla produzione della

pasta di carta grezza e dalla relativa produzione di carta coinceneriti sul luogo di produzione, rifiuti di legno non pericolosi che non contengono composti organici alogenati o metalli pesanti e non derivano da rifiuti edilizi e di demolizione, rifiuti di sughero ecc.

Gas di sintesi – R1: il gas di sintesi o syngas ha origine da processi di gassificazione dei rifiuti organici e viene utilizzato per la produzione di energia termica ed energia elettrica, attraverso gruppi di cogenerazione.

Recupero. Ambientale.

Fatta salva la definizione di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 il recupero ambientale comprende le attività nelle quali un rifiuto è recuperato nell'ambito di interventi di carattere ambientale finalizzati al risanamento di aree degradate o al miglioramento delle caratteristiche dei suoli.
Le unità impiantistiche di recupero ambientale non sono inquadrabili in una struttura impiantistica classica, nella quale vengono effettuate attività di trattamento dei rifiuti, ma sono identificate dall'area soggetta all'intervento di carattere ambientale effettuato utilizzando i rifiuti.

Nell'ambito del recupero ambientale si definiscono le seguenti unità impiantistiche:

Recupero morfologico-ambientale – R10: i recuperi ambientali o i rimodellamenti morfologici hanno la finalità di restituire aree degradate ad usi produttivi o sociali e vengono svolti quali trattamenti in ambiente terrestre sul suolo, a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia, attraverso lo spandimento di rifiuti tal quali o sottoposti a specifico trattamento preventivo.

Spandimento fanghi – R10: lo spandimento dei fanghi sul suolo è un trattamento in ambiente terrestre a beneficio dell'agricoltura o dell'ecologia che viene effettuato previa igienizzazione ed abbattimento degli agenti patogeni eventualmente presenti.

Recupero. Infrastrutturale.

Fatta salva la definizione di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 il recupero infrastrutturale comprende le attività nelle quali un rifiuto è recuperato nell'ambito di interventi finalizzati alla realizzazione di infrastrutture quali rilevati e sottofondi stradali.

La relativa unità impiantistica è la seguente:

Rilevati e sottofondi stradali – R5: consiste nelle attività di trattamento mediante macinatura, frammentazione, vagliatura, triturazione, disidratazione e desalinizzazione di rifiuti inerti quali rocce, pietrisco, fanghi, calci, vetro ecc. per il successivo impiego nella formazione di rilevati e sottofondi stradali.

Recupero. Chimico-fisico-biologico.

Fatta salva la definizione di recupero di cui all'articolo 183, comma 1, lettera t) del decreto legislativo 152/2006 per recupero chimico-fisico-biologico si intendono le attività che consentono di recuperare rifiuti con processi di rigenerazione e separazione chimici, fisici e biologici.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di recupero chimico-fisico-biologico:

Rigenerazione/recupero solventi – R2: si tratta di attività che, attraverso tecnologie quali la distillazione, l'adsorbimento a carboni attivi, la criocondensazione, consentono l'estrazione e l'isolamento dei solventi allo stato liquido o gassoso che possono successivamente essere reimpiegati nei processi industriali.

Rigenerazione degli acidi e delle basi – R6: si tratta di attività che, attraverso processi chimico-fisici vengono ricostituiti lo stato o le proprietà iniziali di acidi e basi che possono successivamente essere reimpiegati nei processi industriali.

Recupero acque di falda – R5: si tratta di attività che, attraverso un processo di trattamento che generalmente prevede un pre-trattamento chimico fisico per la precipitazione dei metalli e la separazione dei fanghi, una stazione di filtraggio per la rimozione dei solidi sospesi, lo strippaggio dei composti organici volatili e una sezione di filtraggio per la raffinazione del refluo, consente il recupero delle acque di falda con le caratteristiche richieste per il successivo reimpiego o scarico.

Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti – R7: consiste nelle attività che consentono il recupero dei prodotti utilizzati dall'industria per la depurazione dei fumi di combustione o per il trattamento delle acque reflue.

Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori – R8 consiste in processi di tipo idrometallurgico di estrazione per via umida dei metalli contenuti nelle ceneri e dei metalli preziosi.

Rigenerazione o altri impieghi degli oli – R9 consiste in processi quali disidratazioni, distillazioni, catalizzazioni, frazionamenti, trattamenti termici, essiccazioni, raffinazioni ecc. che consentono l'eliminazione dagli oli esausti dei residui carboniosi o di lavorazione per ottenere nuovi lubrificanti con caratteristiche chimico, fisiche e tecnologiche analoghe a quelle dell'olio originale, emulsionanti o prodotti da impiegare nell'industria edilizia, dei grassi colati e degli oli.

Produzione di gas di sintesi, da processi quali pirolisi e gassificazione – R3: attraverso differenti tecnologie quali la decomposizione termochimica o la degradazione termica, fonti di carbonio contenute nei rifiuti organici vengono convertite in syngas e altre sostanze la cui natura dipende dal tipo di processo utilizzato.

Produzione fertilizzanti – R3: consiste nel recupero di rifiuti organici non contenenti sostanze pericolose, di origine animale, vegetale o minerale provenienti dall'industria alimentare, conciaria, siderurgica, da allevamenti, da incenerimento e pirolisi ecc. per produrre fertilizzanti di sintesi o di miscelazione, a seconda della tecnologia applicata.

Trattamento fanghi – R3 consiste nel recupero di fanghi tramite trattamenti biologici di stabilizzazione, condizionamento chimico, operazioni di sedimentazione, separazione, omogeneizzazione, aggiunta di additivi e reattivi, trattamenti ai carboni attivi per l'abbattimento dei metalli e dei contaminanti, disidratazioni, ispessimenti, filtropressioni, consolidamento e inertizzazione, frantumazione e agglomerazione ecc. in funzione dell'attività di utilizzo cui sono destinati.

Trattamento chimico-fisico-biologico. Chimico-fisico-biologico.

Si differenzia dal recupero chimico fisico biologico in quanto include, oltre alle operazioni di recupero di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, anche operazioni di smaltimento di cui all'allegato B alla medesima parte quarta.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di recupero chimico-fisico-biologico:

Trattamento rifiuti liquidi – R3, R12, D8, D9, D13: consiste in attività di trattamento quali evaporazione, filtrazione a membrane e per osmosi, aggiunta di reagenti, disidratazione ecc. che hanno come finalità il recupero (R3) di rifiuti liquidi, il trattamento di tipo biologico di rifiuti liquidi, di fanghi, di percolato (D8) per il successivo avvio a smaltimento, oppure il trattamento fisico-chimico (D9) di rifiuti solidi, liquidi o fangosi, composti da sostanze inorganiche o organiche non solubili, sostanze acide, alcaline per il successivi avvio a smaltimento.

Sterilizzazione – D9: il rifiuto, che preventivamente può essere triturato o polverizzato, viene privato dei microrganismi e delle spore attraverso procedimenti chimici e fisici che utilizzano calore, pressione, raggi ultravioletti, radiazioni ionizzanti, gas, acidi o altre sostanze chimiche per il successivo invio ad ulteriori operazioni di smaltimento.

Inertizzazione – R12, D9: viene effettuata attraverso operazioni che consentono la stabilizzazione o la solidificazione degli elementi contaminanti, con leganti idraulici a base di reagenti inorganici (es. cemento, calce, argilla) o con reagenti organici (es. materie termoplastiche, composti macroincapsulanti, polimeri) per il successivo invio ad operazioni di recupero (R12) o smaltimento (D9).

Trattamento chimico-fisico-biologico. Miscelazione.

Per miscelazione si intende l'unione di due o più rifiuti aventi diverso codice CER o diverse caratteristiche di pericolosità, anche con sostanze o materiali, al fine di inviare la miscela ottenuta ad un diverso impianto di smaltimento o recupero.

L'articolo 187, comma 1 del decreto legislativo 152/2006 stabilisce che è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità oppure rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

In deroga a tale comma, il successivo comma 2 prevede che la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- la gestione dei rifiuti avvenga senza pericolo per la salute dell'uomo, senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e senza che l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente risulti accresciuto;
- l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili.

Ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 152/2006 si definiscono le seguenti unità impiantistiche di miscelazione:

Miscelazione non in deroga con CER diverso - R12 e D13: l'attività di miscelazione di rifiuti non è espressamente vietata dall'articolo 187, comma 1, del decreto legislativo 152/2006. L'unione tra rifiuti aventi diverso codice CER, anche con altre sostanze o materiali con analoghe caratteristiche chimico-fisiche, viene effettuata ai fini di produrre combinazioni di rifiuti omogenee che consentono di ottimizzare gli aspetti logistici e tecnici presupposti dall'attività di smaltimento (D13) o recupero (R12) dell'impianto, cui la miscela è destinata.

Miscelazione in deroga ai sensi dell'articolo 187 del decreto legislativo 152/2006 – R12 e D9: l'attività di miscelazione è autorizzata ai sensi dell'articolo 187, comma 2, del decreto legislativo 152/2006. Ha la finalità di rendere più sicure le successive operazioni di recupero (R12) o smaltimento (D9), attraverso l'unione di più tipologie di rifiuti pericolosi che non presentano la stessa caratteristica di pericolosità, o l'unione di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, senza peraltro comportare la declassificazione del singolo rifiuto da pericoloso a non pericoloso.

Compostaggio. Meccanico – biologico.

Il compostaggio è una tecnica di decomposizione biologica attraverso la quale viene controllato, accelerato e migliorato il processo naturale a cui va incontro qualsiasi sostanza organica, per effetto della degradazione microbica. Nella gestione dei rifiuti il processo permette di trasformare la frazione organica umida dei rifiuti, costituito da rifiuti di origine animale e vegetale, essenzialmente scarti di cucina e alimenti, e la frazione verde, costituita da rifiuti derivanti dalle attività di sfalcio, potatura e manutenzione di parchi e giardini, in compost, da utilizzare come ammendante per l'agricoltura.

In funzione della composizione della miscela da sottoporre a compostaggio si definiscono le seguenti unità impiantistiche:

Compostaggio ACM – R3: il processo consente la produzione di ammendante compostato misto a partire da una miscela di rifiuti costituiti dalla frazione organica dei rifiuti urbani, da rifiuti di origine animale, compresi liquami zootecnici, da rifiuti di attività agroindustriali e da lavorazione del legno e del tessile naturali non trattati, da reflui e fanghi, nonché dalle matrici previste per l'ammendante compostato verde. L'attività prevede pre-trattamenti di triturazione e miscelazione, biossidazioni, fermentazioni accelerate, insufflazioni e rivoltamenti dei cumuli di maturazione, cui seguono eventuali operazioni di raffinazione, vaglio, miscelazione con altri fertilizzanti, pellettizzazione ecc.

Compostaggio ACV – R3: il processo consente la produzione di ammendante compostato verde attereverso attività di compostaggio analoghe a quelle che portano alla produzione dell'ammendante compostato misto; la differenza è data dai rifiuti impiegati nel processo, scarti di manutenzione del verde ornamentale, altri rifiuti vegetali come sanse vergini od esauste, residui delle colture, altri rifiuti di origine vegetale e dalla durata dei processi di trasformazione che sono più lunghi rispetto al compostaggio ACM.

Digestione anaerobica. Meccanico – biologico.

Per digestione anaerobica si intende la degradazione della sostanza organica da parte di microrganismi in condizioni anaerobiche.

La digestione anaerobica è un processo biochimico che avviene in assenza di ossigeno e consente la trasformazione di rifiuti organici in biogas e in digestato.
Il biogas prodotto viene raccolto, essiccato, compresso ed immagazzinato e per poi essere utilizzato come combustibile per produrre calore ed energia elettrica
Il digestato, un prodotto organico ricco di elementi nutritivi quali azoto, fosforo e potassio, può essere utilizzato come fertilizzante.

Si definisce la seguente unità impiantistica:

Digestione anaerobica – R3: la produzione di biogas e digestato avviene all'interno di strutture stagne dette digestori, che possono essere alimentati con rifiuti ad alto contenuto di umidità eventualmente pre-trattati, quali la frazione organica dei rifiuti urbani, i rifiuti di origine vegetale, rifiuti zootecnici e i reflui civili.

Trattamento meccanico biologico, CSS. Meccanico – biologico.
Il trattamento meccanico biologico consente in generale la separazione della frazione organica dalla frazione secca dei rifiuti al fine di permetterne la stabilizzazione e l'igienizzazione e di favorire gli eventuali successivi trattamenti di recupero e smaltimento.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di trattamento meccanico-biologico:

Produzione CSS – R3: nei processi di produzione di combustibile solido secondario, in generale, vengono effettuati pre-trattamenti meccanici (apertura con rompisacchi, triturazione, vagliatura), trattamenti biologici (biossidazione e maturazione) e post-trattamenti meccanici (vagliatura, separazione densimetrica) che consentono la valorizzazione della frazione (umida o secca) dei rifiuti urbani ad elevato potere calorifico e il recupero di ulteriori materiali.
Produzione biostabilizzato – R3 e D8: i rifiuti vengono sottoposti a trattamenti che ne determinano l'igienizzazione e stabilizzazione e, in genere, includono pre-trattamenti di selezione meccanica cui seguono processi biologici di biossidazione aerobica (ossidazione-maturazione) della sostanza organica putrescibile ed eventuali ulteriori operazioni meccaniche di raffinazione; a seconda delle caratteristiche il biostabilizzato può essere destinato ad attività paesaggistiche e di ripristino ambientale (R3) o allo smaltimento nelle discariche o alla copertura giornaliera delle medesime (D8).

Separazione secco umido – R12 e D13: consiste in operazioni di selezione tramite vagli, separatori balistici o pneumatici, separatori ottici, magnetici, elettrostatici ecc che consentono di separare la frazione umida (sottovaglio) da quella secca (sovvallo), la separazione può avere finalità di successivo avvio a recupero (R12) o a smaltimento (D13).

Trattamento RAEE. Trattamento RAEE.
Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera l) del decreto legislativo 151/2006 il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche consiste nelle attività che vengono eseguite presso un impianto autorizzato, tra le quali l'eliminazione degli inquinanti, il disinquinamento, lo smontaggio, la frantumazione, il recupero o preparazione per lo smaltimento e tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del RAEE. Le attività di trattamento dei consentono il recupero materiali quali rame, ferro, acciaio, alluminio, vetro, argento, oro, piombo, mercurio e lo smaltimento in condizioni di sicurezza dei rifiuti non recuperabili.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di trattamento dei RAEE:

Deposito preliminare RAEE – D15: consiste nello stoccaggio dei RAEE finalizzato al successivo avvio a una delle operazioni di smaltimento previste dai punti da D1 a D14 dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, escluso il raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione per la successiva raccolta.

Messa in riserva RAEE – R13: consiste nello stoccaggio dei RAEE finalizzato al successivo avvio a una delle operazioni di recupero previste dai punti da R1 a R12 dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, con esclusione del raggruppamento dei rifiuti nel luogo di produzione per la successiva raccolta.

Messa in sicurezza e selezione RAEE – R12 e D13: consiste nel complesso delle operazioni di disassembleggio necessarie a rendere l'apparecchiatura ambientalmente sicura e pronta per le operazioni successive. La messa in sicurezza deve comprendere, preventivamente, la rimozione di fluidi, gas nocivi quali clorofluorocarburi (CFC), idroclorofluorocarburi (HCFC), idrofluorocarburi (HFC) o idrocarburi (HC), polveri e metalli pesanti quali mercurio, cadmio, cromo, rame ecc., componenti contenenti sostanze pericolose quali condensatori, interruttori, pile, cartucce di toner, schiume isolanti, sorgenti luminose ecc., al fine di garantire l'avvio in sicurezza alle successive operazioni di recupero (R12) o di smaltimento (D13).

Recupero RAEE – R3, R4, R5: a seconda della tipologia dei diversi materiali che costituiscono i RAEE (legno, ferro, rame, alluminio, acciaio, vetro, plastiche ecc) vengono effettuate operazioni di recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (R3), il recupero dei metalli e dei composti metallici (R4) e recupero di altre sostanze inorganiche(R5).

Trattamento veicoli fuori uso autodemolizione, rottamazione, frantumazione. Autodemolizione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 209/2003 il trattamento dei veicoli fuori uso consiste nelle attività di messa in sicurezza, di demolizione, di pressatura, di tranciatura, di frantumazione, di recupero o di preparazione per lo smaltimento dei rifiuti frantumati, nonché tutte le altre operazioni eseguite ai fini del recupero o dello smaltimento del veicolo fuori uso e dei suoi componenti effettuate, dopo la consegna dello stesso veicolo, presso un impianto autorizzato.

Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di trattamento dei RAEE:

Autodemolizione - R12: si compone delle fasi di smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso per ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente, di rimozione, separazione e deposito dei materiali e dei componenti pericolosi in modo selettivo, così da non contaminare i successivi residui della frantumazione provenienti dal veicolo fuori uso, nonché dell'eventuale smontaggio e deposito dei pezzi di ricambio commercializzabili, e dei materiali e dei componenti recuperabili, in modo da non compromettere le successive possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero,

Autorottamazione – R12: dai veicoli fuori uso vengono selezionati, privandoli dalle impurità, i rottami ferrosi (carcasse), i rottami non ferrosi (alluminio, scatole guida, cambi, cerchi, cavi in rame ecc) e i rottami metallici misti (radiatori misto rame e alluminio, motori in ghisa e alluminio, cambi in acciaio e alluminio ecc.) al fine di preparare i materiali selezionati per le successive operazioni di recupero.

Trattamento veicoli fuori uso autodemolizione, rottamazione, frantumazione. Frantumazione.

Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 209/2003 il trattamento dei veicoli fuori uso comprende anche le attività di frantumazione dei veicoli fuori uso, che viene effettuata una dopo la messa in sicurezza.

Si definisce la seguente unità impiantistiche di frantumazione dei veicoli fuori uso:

Frantumazione R4, R12: consiste nelle attività di riduzione in pezzi o in frammenti, tramite frantumatore, del veicolo già sottoposto alle operazioni di messa in sicurezza e di demolizione, allo scopo di ottenere materiali utilizzabili nell'industria metallurgica (R4), separandoli dalle parti non metalliche, o preparare i rifiuti alle successive operazioni di recupero (R12).

Inceneritore. Incenerimento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 133/2005 l'incenerimento consiste nel trattamento termico dei rifiuti, effettuato con qualsiasi unità e attrezzatura tecnica, fissa o mobile, con o senza recupero del calore prodotto dalla combustione. Sono compresi in questa definizione processi di trattamento termico, quali ad esempio la pirolisi e la gassificazione. L'incenerimento dà origine ad effluenti gassosi ossidati e a residui sotto forma di ceneri e polveri. Si definiscono le seguenti unità impiantistiche di incenerimento:

Incenerimento – D10: il trattamento termico è finalizzato allo smaltimento dei rifiuti senza recupero di energia. In questa definizione rientra anche l'incenerimento con recupero di energia qualora il processo abbia efficienza energetica inferiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009, e inferiore a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la formula di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Incenerimento con recupero di energia – R1 il trattamento termico è finalizzato al recupero di energia. In tal caso il processo deve avere efficienza energetica pari o superiore a 0,60 per gli impianti funzionanti e autorizzati in conformità della normativa comunitaria applicabile anteriormente al 1 gennaio 2009, e pari o superiore a 0,65 per gli impianti autorizzati dopo il 31 dicembre 2008, calcolata con la formula di cui all'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Gassificazione – R1 negli impianti di gassificazione i rifiuti vengono decomposti termochimicamente mediante l'insufflazione di una corrente di azoto e ossigeno ad elevate temperature, ottenendo come prodotti finali un gas combustibile che può essere poi utilizzato in cicli termodinamici (Syngas) e scorie solide o liquide a seconda del tipo di processo e di rifiuto impiegato.

Pirolisi – R1: nella pirolisi il riscaldamento dei rifiuti avviene in assenza totale di ossigeno e provoca una scissione dei legami chimici originari con formazione di molecole più semplici convertendo i rifiuti da solidi in prodotti liquidi (oli) o gassosi (Syngas), utilizzabili come combustibili o materie prime in ulteriori processi per la produzione di energia.

Coinceneritore. Coincenerimento.

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 133/2005 il coincenerimento consiste nel trattamento termico dei rifiuti effettuato con qualsiasi impianto, fisso o mobile, la cui funzione principale consiste nella produzione di energia o di materiali e che utilizza rifiuti come combustibile normale o accessorio o in cui i rifiuti sono sottoposti a trattamento termico ai fini dello smaltimento.

Si definisce la seguente unità impiantistica di coincenerimento:

Coincenerimento – R10: il trattamento termico è finalizzato al recupero di energia o di materiali utilizzando rifiuti come combustibile normale o accessorio.

3. Ambito di applicazione dei criteri localizzativi

I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti si applicano alle istanze di autorizzazione di cui agli articoli 29-sexies, 208, 209, 210, 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 per la realizzazione nell'ambito territoriale ottimale regionale di nuovi impianti e di varianti sostanziali degli impianti esistenti.

A tal proposito si ritiene necessario introdurre le seguenti ulteriori definizioni:

Nuovo impianto: si intende la realizzazione di unità impiantistiche, disciplinate da una nuova autorizzazione, presso unità locali ove:

- non sono presenti attività di trattamento dei rifiuti autorizzate;
- sono presenti attività di trattamento dei rifiuti disciplinate da una distinta autorizzazione che non viene modificata dall'introduzione delle nuove unità impiantistiche.

Impianto esistente: si intende la presenza presso una determinata unità locale di una o più unità impiantistiche che effettuano il recupero o lo smaltimento dei rifiuti, disciplinate da un'autorizzazione.

Variante sostanziale di un impianto esistente: si intende il verificarsi di almeno una delle seguenti condizioni:

- modifica dell'unità locale, che può avvenire attraverso l'estensione di superficie dell'unità locale su cui insiste l'impianto;
- realizzazione di una o più unità impiantistiche presso un impianto esistente che modificano l'autorizzazione esistente;
- aumento della potenzialità delle unità impiantistiche che costituiscono un impianto esistente;
- modifica delle caratteristiche tecnologiche delle unità impiantistiche, qualora comporti l'aumento delle pressioni ambientali;
- autorizzazione al trattamento di nuovi codici CER, qualora di tipologia merceologica diversa rispetto ai rifiuti già autorizzati al trattamento presso l'impianto o qualora si tratti di rifiuti pericolosi della medesima tipologia merceologica, dei rifiuti non pericolosi già autorizzati.

Le varianti sostanziali di attività di gestione dei rifiuti autorizzate ai sensi dell'articolo 29-sexies del decreto legislativo 152/2006, relativo all'autorizzazione integrata ambientale, devono essere valutate nell'ambito della stessa procedura autorizzativa anche qualora non rientrino nella definizione di modifica sostanziale di cui all'articolo 5 comma 1 lettera l-bis) del decreto legislativo 152/2006.
La sostanzialità della variante di un impianto esistente è stabilita, sulla base delle precedenti indicazioni, dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione unica alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto, sulla base della documentazione tecnico-progettuale presentata dal soggetto proponente.

Fatto salvo quanto stabilito dalle suddette definizioni sono, a titolo esemplificativo, varianti non sostanziali:

- estensione di superficie dell'unità locale qualora gli stessi siano funzionali alla realizzazione di opere di servizio, non strettamente connesse alle operazioni di recupero e smaltimento svolte presso l'impianto (parcheggi, uffici ecc.);
- l'autorizzazione al trattamento di nuovi codici CER, qualora di analoga tipologia merceologica dei rifiuti autorizzati al conferimento presso l'impianto;
- la modifica o l'aggiunta delle operazioni di recupero e smaltimento, di cui agli allegati B e C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006, autorizzate presso l'impianto qualora concernenti unità impiantistiche che effettuano la medesima attività;
- la modifica della disposizione impiantistica (lay-out dell'impianto) qualora comporti la riduzione o il mantenimento delle pressioni ambientali;
- la variazioni per adeguamento a sopravvenute modifiche normative che non comportino aumenti di potenzialità, realizzazione di nuove unità impiantistiche, autorizzazione al trattamento di nuovi codici CER qualora non comportino l'aumento delle pressioni ambientali.

Considerato che l'elemento cardine sul quale verte la definizione di impianto è l'unità impiantistica si è scelto di definire i criteri localizzativi in funzione di tale elemento.
Sono pertanto assoggettate ai Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti elencate le unità impiantistiche elencate nella matrice riportata nella tabella 2 con le seguenti esclusioni:

- campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 208 comma 15 del decreto legislativo 152/2006 e le relative unità impiantistiche di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 svolte in aree contigue all'area di svolgimento della campagna e nei limiti temporali autorizzati per la campagna stessa;
- messa in sicurezza permanente di discariche autorizzata ai sensi delle procedure previste dalla parte quarta, titolo V del decreto legislativo 152/2006;
- unità impiantistiche destinate esclusivamente alle operazioni di bonifica dei siti contaminati, approvate ed autorizzate ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte quarta del decreto legislativo 152/2006, e realizzate nell'area oggetto della bonifica stessa, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
- centri di raccolta dei rifiuti urbani, come definiti all'articolo 183 comma 1 lettera mm), ed operanti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, e centri di riutilizzo dei prodotti e di preparazione al riutilizzo dei rifiuti adiacenti e logisticamente connessi agli stessi centri di raccolta.

Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, l'esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell'autorizzazione stessa, valutando l'eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili. Relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate.
L'aggiornamento della matrice delle unità impiantistiche, dovuto ad esempio alla necessità di individuare nuove unità impiantistiche o di modificare le attività o le operazioni svolte, viene effettuato sulla base delle specifiche richieste presentate dagli enti cui è posta in campo la competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti, previa consultazione degli enti stessi e previa verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.
L'aggiornamento dei criteri per sopravvenute modifiche normative viene effettuata previa verifica dell'assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

4. Definizione dei livelli di tutela

Al fine di consentire la corretta localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è necessario individuare i vincoli imposti dalla normativa e definire i criteri che possono influire sulla localizzazione degli impianti stessi. Risulta pertanto fondamentale effettuare un'analisi territoriale basata sulla lettura integrata della normativa intersettoriale statale e regionale nonché tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale vigenti e dei vincoli insistenti sul territorio.
Per ciascun criterio viene definito un diverso livello di tutela in funzione delle unità impiantistiche che costituiscono l'impianto.

Si considerano i seguenti livelli di tutela:

Livello escludente (E): preclude ogni possibile localizzazione a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.

Livello di attenzione: si tratta di criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che contemplano la realizzazione dell'impianto soltanto qualora sia possibile prevedere specifiche attenzioni nella progettazione e nella realizzazione dello stesso, in funzione delle criticità ambientali rilevate. La sovrapposizione di più livelli di attenzione può precludere la localizzazione dell'impianto: l'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate dal progetto presentato con opportune opere di mitigazione e compensazione.
Il livello di attenzione è stato a sua volta suddiviso in funzione delle disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e delle relative implicazioni. Si definiscono pertanto:

- attenzione limitante (AL): qualora una norma imponga un vincolo ma preveda altresì la possibilità di superarlo seguendo uno specifico procedimento amministrativo di verifica della compatibilità dell'intervento rispetto al vincolo stesso. Nell'ambito di tale procedimento amministrativo è possibile che si verifichi la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento in quanto non si individua la possibilità di pervenire al superamento del vincolo.
- attenzione cautelativa (AC): si applica in assenza di una norma specifica che caratterizzi il vincolo e in assenza di un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento. Si tratta pertanto di vincoli che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo e che possono essere prescritti in fase autorizzativa.

Livello preferenziale (P): costituisce criterio di preferenzialità la presenza di elementi di idoneità e opportunità realizzativa. Fornisce informazioni aggiuntive di natura logistica ed economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

I soggetti attuatori applicano i metodi individuati sul territorio di propria competenza al fine di definire i siti e le aree potenzialmente idonei alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

5. Descrizione dei criteri di localizzazione

Sulla base dell'analisi sistematica dei vincoli e degli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale, vengono di seguito analizzati nel dettaglio i diversi criteri considerati, raggruppati in classi omogenee:

1. Uso del suolo
2. Caratteristiche fisiche del paesaggio
3. Tutela delle risorse idriche
4. Tutela da dissesti e calamità
5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici
6. Tutela del patrimonio naturale
7. Tutela della qualità dell'aria
8. Tutela della popolazione
9. Aspetti territoriali
10. Aspetti strategico-funzionali

L'elenco completo dei criteri considerati è riportato nella tabella 3. Si evidenzia come per determinati criteri per i quali non esiste una specifica normativa di settore che definisca vincoli o opportunità realizzative sono state individuate prescrizioni specifiche stabilite dal presente documento.
Per ogni impianto e per ogni criterio individuato si è proceduto a definire il relativo livello di tutela che viene riportato nelle relative tabelle.

Classe		Criterio	Pag.
1.Uso del suolo	A	Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento	20
	B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche	22
	C	Vigneti con estensione superiore ad un ettaro	25
	D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele	27
2.Caratteristiche fisiche del paesaggio	A	Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale	30
	B	Aree carsiche, escluse doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale	32
	C	Morfologia del sito pianeggiante	34
3.Tutela delle risorse idriche	A	Area di pertinenza dei corpi idrici	37
	B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	40
	C	Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali	42
	D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico	44
	E	Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva	46
	F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda	48
4.Tutela da dissesti e calamità	A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici	51
	B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata	54
	C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata	57
	D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato	60
	E	Aree a pericolosità da valanga	63
	F	Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva	65
	G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	68
	H	Aree esondabili, instabili ed alluvionabili	70
5.Tutela dei beni culturali e paesaggistici	A	Beni culturali	73
	B	Immobili e aree di notevole interesse pubblico	75
	C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	77
	D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	79
	E	Fiumi, torrenti, corsi e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	81
	F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare	84
	G	Ghiacciai e circhi glaciali	86
	H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	88
	I	Zone di interesse archeologico	90
	L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004	92
	M	Monumenti naturali	94
	N	Tutela delle grotte	96
	O	Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici	98
6.Tutela del patrimonio naturale	A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar	101
	B	Aree naturali protette	103
	C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000	106
	D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000	109
	E	Prati stabili naturali tutelati	111
	F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità	113
	G	Geodiversità	115
7.Tutela della qualità dell'aria	A	Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria	118
8.Tutela della popolazione	A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili	121
	B	Distanza da case sparse	124
	C	Distanza dai cimiteri	126
	D	Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse	128
	E	Classificazione acustica	130
9.Aspetti territoriali	A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici	134
	B	Fasce di rispetto da infrastrutture	136
	C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante	139
	D	Aree soggette a bonifica e riordino fondiario	141
	E	Aree di competenza del demanio marittimo	143
	F	Servitù militari	145
	G	Aree prossime ai confini internazionali	147
10.Aspetti strategico-funzionali	A	Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria	150
	B	Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento	152
	C	Presenza di siti contaminati	154
	D	Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico	156
	E	Disponibilità di aree per interventi di mitigazione	158

Tabella 3 – elenco dei criteri raggruppati per classi omogenee

5.1 Uso del suolo

I criteri relativi all'uso del suolo che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

1.Uso del suolo	A	Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento
	B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche
	C	Vigneti con estensione superiore ad un ettaro
	D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

1A - Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 *"Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*. Articolo 2, comma 2;
– decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
– decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
– decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera g);
– legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 *"Norme in materia di risorse forestali"*. Articoli 6, 7, 42.

Indicazioni di carattere generale

Ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 9/2007 si considerano bosco i terreni coperti da vegetazione forestale arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media superiore a 20 metri e copertura arborea superiore al 20 per cento.
La trasformazione del bosco è vietata, fatte salve le autorizzazioni rilasciate dall'Amministrazione regionale in conformità all'articolo 146 del decreto legislativo 42/2004, relativo all'autorizzazione paesaggistica, e ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 9/2007 che disciplina la trasformazione del bosco.
La trasformazione del bosco può essere autorizzata dalla Direzione centrale competente in materia, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la peculiarità della tipologia forestale, con la difesa dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e d'igiene ambientale locale.
Nei boschi che ricadono in aree soggette al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, l'autorizzazione alla trasformazione del bosco sostituisce l'autorizzazione prevista dall'articolo 47 della legge regionale 9/2007 relativo all'Autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso di aree soggette a vincolo idrogeologico.
In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 stabiliscono inoltre che di norma le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Definizione dei livelli di tutela

Considerato che la localizzazione degli impianti non rientra tra le finalità previste per la concessione dell'autorizzazione alla trasformazione del bosco prevista dall'articolo 42 della legge regionale 9/2007 per le aree coperte da boschi, foreste e selve si prevede il livello di tuela escludente (E) per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti di qualunque tipologia.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Incendi Boschivi.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici. (Corine Land Cover FVG, aggiornamento 2006).
- Allegato 12 -Tav. 4 - Quadro conoscitivo - Attività del territorio non urbanizzato.

1A	Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

<u>1B - Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche</u>

<u>Normativa di riferimento</u>

- decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 *"Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della L. 5 marzo 2001, n. 57"*. Articolo 21;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007 *"relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91";*
- regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 *"sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"*;
- specifici provvedimenti di registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine e disciplinari di produzione dei prodotti DOP ed IGP.

<u>Indicazioni di carattere generale</u>
L'articolo 21 del decreto legislativo 228/2001 stabilisce che sono tutelati i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità quali i prodotti agricoli e alimentari a denominazione di origine controllata (DOC), a denominazione di origine controllata e garantita (DOCG), a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP) e a indicazione geografica tipica (IGT), le aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica e le zone aventi specifico interesse agrituristico.
La tutela di tali aree avviene con la definizione dei criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento l'adozione di tutte le misure utili per perseguire gli obiettivi di protezione dell'ambiente.
I marchi di qualità europei dei prodotti agroalimentari sono quattro:

- denominazione di origine protetta (DOP): include i marchi di origine italiani denominazione di origine controllata (DOC) e denominazione di origine controllata e garantita (DOCG);
- indicazione geografica protetta (IGP): include il marchio di origine italiano indicazione geografica tipica (IGT);
- specialità tradizionale garantita (STG);
- prodotti agricoli da agricoltura biologica.

I prodotti regionali certificati DOP e IGP sono:

- prosciutto di San Daniele DOP: il disciplinare di produzione prevede come zona di produzione l'intero territorio del Comune di San Daniele del Friuli;
- formaggio Montasio DOP: il disciplinare prevede come zona di produzione l'intero territorio del Friuli Venezia Giulia;
- olio extravergine d'oliva Tergeste DOP: il disciplinare di produzione prevede come zona di produzione tutti i comuni della provincia di Trieste;
- prosciutto di Sauris IGP: il disciplinare di produzione prevede che sia ottenuto esclusivamente nel Comune di Sauris;
- brovada DOP il disciplinare prevede che la zona di produzione e condizionamento sia compresa nei comuni delle province di Gorizia, Pordenone e Udine limitatamente ai territori presenti sotto i 1.200 metri s.l.m..

Per quanto riguarda la produzione vinicola in regione sono riconosciute nove zone DOC, una delle quali è anche DOCG, e due zone IGT.
Per la localizzazione di discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi il decreto legislativo 36/2003 prevede che debbano essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione alle zone di produzione di prodotti agricoli ed alimentari definiti ad indicazione geografica o a denominazione di origine protetta, ai sensi del regolamento n. 2081/92/CEE, abrogato dal regolamento (CE) 510/2006, a sua volta sostituito dal regolamento (UE) n. 1151/2012, e alle aree agricole in cui si ottengono prodotti con tecniche dell'agricoltura biologica ai sensi del regolamento n. 2092/91/CEE, abrogato e sostituito dal regolamento (CE) 834/2007.

Definizione dei livelli di tutela

Per tutte le unità impiantistiche si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) da applicarsi in prossimità delle aree tutelate dal decreto legislativo 228/2001: in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione degli impianti dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'inserimento dell'impianto nel rispetto delle aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche.

Se l'area tutelata è relativa ad un vigneto con estensione superiore a un ettaro si vedano le disposizioni di cui al criterio *1C –Vigneti con estensione superiore ad un ettaro.*

Se l'area tutelata è relativa alla zona di produzione del Prosciutto di San Daniele si vedano le disposizioni di cui al criterio *1D – Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele.*

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Sistema informativo agricolo nazionale – SIAN.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

– Allegato 19 -Tav. 8C - Carta dei Valori - Componenti territoriali - eccellenze produttive: filiere, attività distrettuali, ricerca e innovazione.

1B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica - Attività	Unità impiantistica - Operazione	Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
Recupero		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

1C – Vigneti con estensione superiore a un ettaro

Normativa di riferimento

– legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 *"Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate*". Articolo 7, comma 2 e comma 2bis.

Indicazioni di carattere generale

Al fine di tutelare le aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche la legge regionale 13/2008 prescrive il divieto di localizzazione delle discariche entro il limite di 2 km dal perimetro di vigneti con estensione superiore ad un ettaro, indipendentemente dal riconoscimento dei marchi di qualità DOC o DOCG. Con disposizione introdotta dalla legge regionale 25/2005 le Province, in fase autorizzativa, possono escludere motivatamente dal divieto le discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi.

Definizione dei livelli di tutela

Si impone pertanto il livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di discariche per rifiuti pericolosi e il livello di attenzione limitante (AL) per la localizzazione di discariche per rifiuti inerti e per rifiuti non pericolosi in virtù della possibilità di concessione della deroga da parte della Provincia in fase autorizzativa. In fase di elaborazione del progetto per la localizzazione di una discarica per rifiuti inerti o per rifiuti non pericolosi, è necessario procedere alla rilevazione dei vigneti presenti nel raggio di 2 km dal perimetro esterno dell'impianto e presentare una richiesta di deroga alla Provincia corredata dell'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le zone di tutela limitrofe all'impianto ed evidenziare gli interventi di mitigazione degli impatti, in relazione ai fattori di rischio per le colture pregiate e le produzioni tipiche.
Per tutte le altre unità impiantistiche si prevede inoltre un livello di attenzione cautelativa (AC).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE e verificato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Carta Tecnica Regionale Numerica – CTRN.

1C	Vigneti con estensione superiore ad un ettaro			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AL
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

1D – Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele

Normativa di riferimento

– legge 14 febbraio 1990, n. 30 "*Denominazione di origine del prosciutto di San Daniele*";
– legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 *"Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate*". Articolo 7, comma 1.

Indicazioni di carattere generale
Al fine della salvaguardia delle condizioni ambientali della zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele DOP la legge regionale 13/2008 prescrive il divieto di localizzazione delle discariche entro il limite di 5 km dal perimetro della stessa, geograficamente individuata dalla legge 30/1990 nei confini del Comune di San Daniele del Friuli.

Definizione dei livelli di tutela
Per la localizzazione delle discariche per rifiuti inerti, per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi si prevede il livello di tutela escludente (E).
Per tutte le altre unità impiantistiche si prevede inoltre un livello di attenzione cautelativa (AC): in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione degli impianti dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'inserimento dell'impianto nel rispetto della zona tipica sottoposta a tutela.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Unità amministrative.

1D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.2 Caratteristiche fisiche del paesaggio

I criteri relativi alle caratteristiche fisiche del paesaggio che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

2.Caratteristiche fisiche del paesaggio	A	Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale
	B	Aree carsiche, esclusi le doline, gli inghiottitoi e le altre forme di carsismo superficiale
	C	Morfologia del sito pianeggiante

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

2A – Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1.

Indicazioni di carattere generale
Ai fini della salvaguardia delle doline, degli inghiottitoi, incluse tutte le grotte, e delle altre forme di carsismo superficiale, ovvero di tutte le morfologie carsiche presenti negli areali carsici ad affioramenti rocciosi prevalenti, il decreto legislativo 36/2003 vieta la localizzazione delle discariche in tali aree.

Definizione dei livelli di tutela
Si prevede pertanto un livello di tutela escludente (E) per la localizzazione delle discariche in corrispondenza di tali aree.
Per quanto riguarda la localizzazione delle altre tipologie impiantistiche si prevede il livello di attenzione cautelativa (AC): in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione degli impianti dovranno essere previsti tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'inserimento dell'impianto nel rispetto dell'area tutelata.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE e verificato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Carta Tecnica Regionale Numerica – CTRN.

Catasto regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia.

Mappatura regionale aree carsiche.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Carta Geologico-Tecnica

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
– Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

2A — **Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale**

Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica – Attività	Unità impiantistica – Operazione	Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

2B - Aree carsiche, esclusi le doline, gli inghiottitoi e le altre forme di carsismo superficiale

Normativa di riferimento

– legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 "*Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico*". Articolo12, comma 2, lettera t);
– disposizione specifica introdotta dal presente documento.

Indicazioni di carattere generale
La Legge regionale 16/2002, n. 16 all'articolo 12 prevede che i piani di bacino debbano contenere l'analisi e la programmazione degli interventi nelle aree caratterizzate dalla presenza di formazioni carsiche, comprese le aree carsiche caratterizzate da scarsa ad omogenea copertura di suolo.

Definizione dei livelli di tutela
La localizzazione delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi in tali aree è esclusa mentre per le discariche per rifiuti inerti e per gli altri impianti di recupero e smaltimento, a causa dell'alta vulnerabilità dell'acquifero fessurato carsico, è fissato un livello di attenzione cautelativa (AC). In fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un impianto è necessario prevedere gli interventi di mitigazione degli impatti, in relazione ai fattori di rischio per tali aree.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Mappatura regionale aree carsiche.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Carta Geologico-Tecnica.

2B	Aree carsiche, escluse le doline, gli inghiottitoi e le altre forme di carsismo superficiale			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
Recupero		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

2C - Morfologia del sito pianeggiante

Normativa di riferimento

– disposizione specifica definita dal presente documento.

Indicazioni di carattere generale

Per morfologia pianeggiante si intende la presenza di una superficie topografica ad acclività nulla.

Definizione dei livelli di tutela

La morfologia del sito pianeggiante costituisce fattore preferenziale (P) in quanto garantisce un miglior livello di accessibilità degli impianti da localizzare.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Progetto MOLAND-FVG sul consumo ed uso del territorio nel Friuli Venezia Giulia.

Carta dell'acclività – Piano regionale di tutela delle acque.

2C	Morfologia del sito pianeggiante			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica – Attività	Unità impiantistica – Operazione	Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	P
		Non pericolosi	D1	P
		Pericolosi	D1	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	P
		Messa in riserva	R13	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	P
			D14	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	P
			D13	P
		Rottamazione	R12	P
		Frantumazione	R12	P
Recupero			R4	P
		Recupero carta	R3	P
		Recupero legno	R3	P
		Recupero plastica	R3	P
		Recupero pneumatici	R3	P
		Recupero metalli	R4	P
		Recupero inerti	R5	P
		Recupero vetro	R5	P
		Recupero tessili	R3	P
	Termico	Fusione metalli	R4	P
		Utilizzo in cementifici	R5	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	P
			R5	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	P
			R5	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	P
			R5	P
		Industria chimica	R3	P
			R4	P
			R5	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	P
		Gas di sintesi	R1	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	P
		Spandimento fanghi	R10	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	P
		Recupero acque di falda	R5	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	P
		Produzione fertilizzanti	R3	P
		Trattamento fanghi	R3	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	P
			R12	P
			D8	P
			D9	P
			D13	P
		Sterilizzazione	D9	P
		Inertizzazione	R12	P
			D9	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	P
			R12	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	P
			R12	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	P
		Compostaggio ACV	R3	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	P
		Produzione biostabilizzato	D8	P
			R3	P
		Separazione secco umido	R12	P
			D13	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	P
		Messa in riserva RAEE	R13	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	P
			D13	P
		Recupero RAEE	R3	P
			R4	P
			R5	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	P
		Autorottamazione	R12	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	P
			R4	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	P
		Gassificazione	R1	P
		Pirolisi	R1	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	P

5.3 Tutela delle risorse idriche

I criteri relativi alla tutela delle risorse idriche che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

3.Tutela delle risorse idriche	A	Area di pertinenza dei corpi idrici
	B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
	C	Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali
	D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico
	E	Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva
	F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

3A - Area di pertinenza dei corpi idrici

Normativa di riferimento

– regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 *"Testo unico sulle opere idrauliche". Articolo 96, lettera g)*;
– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*. Articoli 54 e 115, commi 1 e 2;
– delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2641 *"Dlgs 152/2006, art 121. Lr 16/2008, art 13 - Approvazione del progetto di piano regionale di tutela delle acque"*;
– legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 *"Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque"*. Articolo 18.

Indicazioni di carattere generale

Si tratta delle aree corrispondenti alla fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici per le quali si deve assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità da contemperarsi con le esigenze di funzionalità dell'alveo.
Ai sensi del regio decreto 523/1904, articolo 96, lettera g), sulle acque pubbliche, loro alvei, sponde e difese, è vietata la realizzazione di qualunque opera che possa alterare lo stato, la forma, le dimensioni, la resistenza e la convenienza all'uso, a cui sono destinati gli argini, gli accessori e i manufatti attinenti.

Il decreto legislativo 152/2006, all'articolo 54, definisce i seguenti corpi idrici:

– corpo idrico superficiale: un elemento distinto e significativo di acque superficiali, quale un lago, un bacino artificiale, un torrente, un fiume o canale, parte di un torrente, fiume o canale, nonché di acque di transizione o un tratto di acque costiere;
– corpo idrico artificiale: un corpo idrico superficiale creato da un'attività umana;
– corpo idrico fortemente modificato: un corpo idrico superficiale la cui natura, a seguito di alterazioni fisiche dovute a un'attività umana, è sostanzialmente modificata;
– corpo idrico sotterraneo: un volume distinto di acque sotterranee contenute da una o più falde acquifere.

L'articolo 6 del Piano regionale di tutela delle acque prevede che, per le finalità di cui all'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006, costituiscono aree di pertinenza dei corpi idrici:

– le aree esterne ai corpi idrici comprese nelle aree di pertinenza fluviale, definite e rappresentate nei Piani per l'Assetto Idrogeologico, di seguito PAI, ovvero per la larghezza occupata dalla vegetazione riparia che si sviluppa senza soluzione di continuità lungo la sponda dei medesimi corpi idrici;
– le aree latistanti i corsi d'acqua e i laghi, non rappresentate nelle aree di pertinenza fluviale definite nei PAI, per una larghezza pari a 10 metri dal ciglio superiore della scarpata spondale o, dove questo non sia individuabile, dal limite della piena ordinaria, ovvero per la larghezza occupata dalla vegetazione riparia che si sviluppa senza soluzione di continuità lungo la sponda dei medesimi corpi idrici;
– le aree latistanti le rogge, individuate dal Piano tra i corpi idrici artificiali, limitatamente ai tratti in terra o dotati di fondo naturale, per una larghezza pari a 10 metri dal ciglio superiore della scarpata spondale;
– le aree latistanti i canali di bonifica di larghezza superiore a 10 metri, in terra o con fondo naturale, per una larghezza pari a 10 metri dal ciglio superiore della scarpata spondale.

Per quanto riguarda la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, in applicazione dell'articolo 41 del decreto legislativo 152/1999, successivamente ripreso dall'articolo 115 del decreto legislativo 152/2006, l'articolo 18 della legge regionale 11/2015 vieta la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti e di discariche nella fascia di 150 metri dal piede dell'argine esterno o dal ciglio della sponda ovvero, nel caso in cui tali limiti non siano individuabili, nella fascia di rispetto delineata con verbale della struttura regionale competente in materia di difesa del suolo.

Definizione dei livelli di tutela

Si impone il livello di tuela escludente (E) per la localizzazione delle unità impiantistiche che effettuano operazioni di smaltimento ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006.

Per le unità impiantistiche che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 è previsto solo un livello di attenzione cautelativa (AC) in quanto la norma regionale considera esclusivamente gli impianti di smaltimento e non di recupero.

Nella localizzazione degli impianti il presente criterio deve necessariamente essere messo in relazione con il criterio *5E - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna* che prevede a sua volta una fascia di rispetto finalizzata alla tutela dei beni paesaggistici.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Corpi idrici.

Sistema Informativo Territoriale Idraulica – SITI.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici.
- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

3A	Area di pertinenza dei corpi idrici			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
Discarica	Discarica	Non pericolosi	D1	E
Discarica	Discarica	Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	D14	E
Selezione	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
Selezione	Meccanico	Selezione, cernita, riduzione volumetrica	D13	E
Selezione	Meccanico	Rottamazione	R12	AC
Recupero	Meccanico	Frantumazione	R12	AC
Recupero	Meccanico	Frantumazione	R4	AC
Recupero	Meccanico	Recupero carta	R3	AC
Recupero	Meccanico	Recupero legno	R3	AC
Recupero	Meccanico	Recupero plastica	R3	AC
Recupero	Meccanico	Recupero pneumatici	R3	AC
Recupero	Meccanico	Recupero metalli	R4	AC
Recupero	Meccanico	Recupero inerti	R5	AC
Recupero	Meccanico	Recupero vetro	R5	AC
Recupero	Meccanico	Recupero tessili	R3	AC
Recupero	Termico	Fusione metalli	R4	AC
Recupero	Termico	Utilizzo in cementifici	R5	AC
Recupero	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
Recupero	Industriale	Industria dei metalli	R5	AC
Recupero	Industriale	Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
Recupero	Industriale	Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R5	AC
Recupero	Industriale	Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
Recupero	Industriale	Industria delle costruzioni, edilizia	R5	AC
Recupero	Industriale	Industria chimica	R3	AC
Recupero	Industriale	Industria chimica	R4	AC
Recupero	Industriale	Industria chimica	R5	AC
Recupero	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
Recupero	Energetico	Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
Recupero	Energetico	Gas di sintesi	R1	AC
Recupero	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
Recupero	Ambientale	Spandimento fanghi	R10	AC
Recupero	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Recupero acque di falda	R5	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Produzione fertilizzanti	R3	AC
Recupero	Chimico Fisico Biologico	Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Trattamento rifiuti liquidi	R12	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Trattamento rifiuti liquidi	D8	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Trattamento rifiuti liquidi	D9	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Trattamento rifiuti liquidi	D13	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Sterilizzazione	D9	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Inertizzazione	R12	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Chimico Fisico Biologico	Inertizzazione	D9	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	R12	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Miscelazione	Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico	Miscelazione	Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica	Meccanico -Biologico	Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css	Meccanico -Biologico	Produzione di CSS	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css	Meccanico -Biologico	Produzione biostabilizzato	D8	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css	Meccanico -Biologico	Produzione biostabilizzato	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css	Meccanico -Biologico	Separazione secco umido	R12	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css	Meccanico -Biologico	Separazione secco umido	D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Messa in riserva RAEE	R13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Messa in sicurezza e selezione RAEE	D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Recupero RAEE	R3	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Recupero RAEE	R4	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Recupero RAEE	R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autorottamazione	R12	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
Inceneritore	Incenerimento	Gassificazione	R1	AC
Inceneritore	Incenerimento	Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

3B - Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*. Articolo 94;
- delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2641 *"Dlgs 152/2006, art 121. Lr 16/2008, art 13 - Approvazione del progetto di piano regionale di tutela delle acque"*.

Indicazioni di carattere generale

Come previsto dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006, per mantenere e migliorare le caratteristiche qualitative delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, erogate a terzi mediante impianto di acquedotto che riveste carattere di pubblico interesse, nonché per la tutela dello stato delle risorse, le regioni individuano le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto.

L'articolo 5 del Piano regionale di tutela delle acque definisce i criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano. In particolare lo stesso articolo specifica che la delimitazione delle aree di salvaguardia tiene conto di quanto previsto nell'Accordo della Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome del 12 dicembre 2002 concernente *"Linee guida per la tutela delle acque destinate al consumo umano e criteri generali per l'individuazione delle aree di salvaguardia delle risorse idriche di cui all'art. 21 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"*.

Allo stato attuale non sono state individuate aree di salvaguardia ai sensi dell'articolo 94 del decreto legislativo 152/06. Pertanto al momento trova applicazione quanto previsto dal comma 3 dello stesso articolo, per il quale la zona di tutela assoluta è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni: essa, in caso di acque sotterranee e, ove possibile, per le acque superficiali, deve avere un'estensione di almeno 10 metri di raggio dal punto di captazione, deve essere adeguatamente protetta e deve essere adibita esclusivamente a opere di captazione o presa e ad infrastrutture di servizi, nonché quanto previsto dal comma 6 del medesimo articolo, ovvero l'individuazione di una zona di rispetto con un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 94, comma 4, del decreto legislativi 152/2006 nella zona di rispetto, e di conseguenza in quella di tutela assoluta, sono vietate le attività connesse alla gestione dei rifiuti e l'insediamento dei centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli.

Il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 stabiliscono inoltre che di norma le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in aree collocate nelle zone di rispetto di cui all'articolo 94, comma 1, del decreto legislativo 152/2006.

Definizione dei livelli di tutela

Alla luce di quanto stabilito dall'articolo 94 del decreto legislativo 152/2006 per le zone di tutela assoluta e le zone di rispetto dei punti di approvvigionamento di acque potabili si prevede il livello di turtela escludente (E) alla realizzazione di impianti costituiti da qualunque tipologia di unità impiantistica. La reale zona di rispetto deve essere valutata mediante uno studio idrogeologico volto a definire le direzioni di deflusso locale della falda.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Idrografia, Utilizzazioni.

Sistema Informativo Territoriale Idraulica – SITI.

3B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica Attività	 Operazione	Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

3C - Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali

Normativa di riferimento

- legge regionale 14 giugno 1996, n. 22. *"Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti solidi e di attività estrattive"*. Articolo 28, commi 4 e 4 bis;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*. Articolo 94.

Indicazioni di carattere generale

L'articolo 28 della legge regionale 22/1996 stabilisce che non possono essere autorizzati nuovi impianti di smaltimento e discariche, compresi gli ampliamenti e con esclusione delle discariche per soli rifiuti inerti e degli impianti di compostaggio di rifiuti organici, ubicati ad una distanza inferiore a 3.000 metri da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali posti a valle di tali impianti rispetto alla direzione dei flussi di alimentazione della captazione.

Tale limite può essere modificato in sede autorizzatoria, previa adeguata valutazione e motivazione in ordine alle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area.

Definizione dei livelli di tutela

Si impone il livello di attenzione limitante (AL), in virtù della possibilità di deroga prevista dalla norma regionale, per le unità impiantistiche che effettuano operazioni di smaltimento ai sensi dell'allegato B alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006. In fase di elaborazione del progetto è necessario motivare la localizzazione dell'impianto in funzione delle specifiche situazioni idrogeologiche dei terreni interessati e microclimatiche dell'area nonché prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti, in relazione ai fattori di rischio per tali aree.

Per le discariche per rifiuti inerti è previsto un livello di attenzione cautelativa (AC), così come per le unità impiantistiche che effettuano operazioni di recupero ai sensi dell'allegato C alla parte quarta del decreto legislativo 152/2006 in quanto la norma regionale considera esclusivamente gli impianti di smaltimento e non di recupero.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Idrografia, Utilizzazioni.

Sistema Informativo Territoriale Idraulica – SITI.

3C **Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali**

Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
Recupero		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

3D - Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1.

Indicazioni di carattere generale

La soggiacenza in una falda libera è rappresentata dalla profondità del livello della falda misurata in un pozzo o piezometro rispetto alla superficie del suolo; nella falda confinata la soggiacenza indica la profondità del tetto dell'acquifero

Il decreto legislativo 36/2003, all'Allegato 1, stabilisce che per le discariche per rifiuti inerti il piano di imposta di una eventuale barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato o della quota di massima escursione della falda, nel caso di acquifero non confinato, con un franco di almeno 1,5 metri.

Per le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi il piano di imposta dello strato inferiore della barriera di confinamento deve essere posto al di sopra del tetto dell'acquifero confinato con un franco di almeno 1,5 m, mentre nel caso di acquifero non confinato, deve essere posto al di sopra della quota di massima escursione della falda con un franco di almeno 2 m.

Definizione dei livelli di tutela

Si impone il livello di tutela escludente (E) per la realizzazione delle discariche in aree con franco falda inferiore a quanto indicato.

Per le altre unità impiantistiche è stabilito un livello di attenzione cautelativa (AC) da prendere in considerazione all'atto della predisposizione del progetto prevedendo gli accorgimenti che consentano di ridurre il rischio per le aree considerate in funzione dello stato fisico e della pericolosità di rifiuti trattati.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano regionale di tutela delle acque.

– Descrizione generale del territorio. Carta della soggiacenza.

3D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

3E - Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*. Articolo 94, comma 8;
– delibera di Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2641 *"Dlgs 152/2006, art 121. Lr 16/2008, art 13 - Approvazione del progetto di piano regionale di tutela delle acque"*.

Indicazioni di carattere generale

Si tratta delle aree interessate dalla presenza di risorse idriche salvaguardate dal decreto legislativo 152/2006 e sono identificabili in:

– area di ricarica: la superficie dalla quale proviene alimentazione al corpo idrico sotterraneo considerato; è costituita dall'area nella quale avviene l'infiltrazione diretta alle acque sotterranee delle acque meteoriche o dall'area di contatto con i corpi idrici superficiali (laghi, corsi d'acqua naturali o artificiali) dai quali le acque sotterranee traggono alimentazione;
– area di emergenza naturale ed artificiale della falda: siti in cui la morfologia dell'area, anche se modificata da interventi antropici, determina l'affioramento in superficie delle acque sotterranee, dovuto alla loro naturale circolazione nel sottosuolo;
– zona di riserva: zona interessata da risorse idriche pregiate, che può essere delimitata e gestita per preservare nel tempo la quantità e qualità delle acque, anche ai fini della possibilità di un loro futuro utilizzo, con particolare riferimento a quelle dotate di caratteristiche di potabilità.

Il Piano regionale di tutela delle acque individua inoltre i tratti di ricarica, ossia tratti di corso d'acqua di fondovalle e di pianura caratterizzati da una stretta relazione con le acque sotterranee. Le forti dispersioni della portata nel subalveo costituiscono la ricarica delle principali riserve idriche regionali e per questo motivo necessitano di una tutela assoluta.

Definizione dei livelli di tutela

Le aree di emergenza naturale o artificiale della falda, le aree di ricarica e zone di riserva sono considerate non idonee alla localizzazione delle discariche mentre per le altre unità impiantistiche è opportuno procedere ad analisi dettagliate, finalizzate a verificare la fattibilità degli interventi per escludere il rischio di interferenza con la falda soggiacente. Per tali unità impiantistiche è stabilito un livello di attenzione cautelativa (AC).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano regionale di tutela delle acque:

– Norme di attuazione: allegato 5.1, classificazione dei corsi d'acqua ai fini della definizione del deflusso minimo vitale.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Risorgive

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

– Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici.

3E **Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva**

Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica - Attività	Unità impiantistica - Operazione	Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
Recupero		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

3F - Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”.

Indicazioni di carattere generale

La vulnerabilità intrinseca o naturale degli acquiferi si definisce come la suscettibilità specifica dei sistemi acquiferi, nelle loro diverse parti componenti e nelle diverse situazioni geometriche ed idrodinamiche, ad ingerire e diffondere un inquinante fluido od idroveicolato tale da produrre impatto sulle caratteristiche qualitative delle acque sotterranee, limitandone in tal modo anche la disponibilità quantitativa.

Definizione dei livelli di tutela

Le aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda sono da considerarsi non idonee alla localizzazione delle discariche mentre per le altre unità impiantistiche è opportuno procedere ad analisi dettagliate, finalizzate a verificare la fattibilità degli interventi per escludere il rischio di interferenza con la falda soggiacente. Per tali unità impiantistiche è stabilito un livello di attenzione cautelativa (AC).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano regionale di tutela delle acque:

– Analisi conoscitiva. Carta della vulnerabilità intrinseca, protocollo metodologico SINTACS.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Acque vulnerabili nitrati.

3F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
Recupero		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.4 Tutela da dissesti e calamità

I criteri relativi alla tutela da dissesti e calamità che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

4.Tutela da dissesti e calamità	A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici
	B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata
	C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata
	D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato
	E	Aree a pericolosità da valanga
	F	Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva
	G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
	H	Aree esondabili, instabili ed alluvionabili

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

4A - Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici

Normativa di riferimento

- legge 2 febbraio 1974, n. 64 *"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche"*;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 20 marzo 2003, n. 3274 *"Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica (Ordinanza n. 3274)"*;
- ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 28 aprile 2006, n. 3519 *"Criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e per la formazione e l'aggiornamento degli elenchi delle medesime zone. (Ordinanza n. 3519);*
- decreto ministeriale 14 gennaio 2008 *"Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni"*;
- legge regionale 11 agosto 2009, n. 16 *"Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio"*;
- delibera di Giunta regionale 6 maggio 2010, n. 845 *"Lr 16/2009, art 3, comma 2, lett a). Classificazione delle zone sismiche e indicazione delle aree di alta e bassa sismicità"*;
- ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri 13 novembre 2010, n. 3907 "Attuazione dell'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77".

Indicazioni di carattere generale

Si tratta delle aree già classificate a rischio sismico di prima categoria dalla legge 64/1974 nonchè delle aree per le quali è necessario verificare localmente gli effetti dovuti al comportamento del terreno in caso di evento sismico a causa della presenza di particolari condizioni lito-stratigrafiche e morfologiche che determinano amplificazioni locali e fenomeni di instabilità del terreno, quali instabilità di versante, liquefazione, faglie attive e capaci, cedimenti differenziali, ecc.

A seguito delle modifiche normative intervenute, per le aree giè classificate di prima categoria dalla legge 64/1974 si fa riferimento ai territori comunali classificati in Zona Sismica 1 dalla delibera di Giunta regionale 845/2010, predisposta ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale 16/2009.

La valutazione della pericolosità sismica locale, attraverso l'individuazione di zone del territorio caratterizzate da comportamento sismico omogeneo, è oggetto degli studi di microzonazione sismica, che permettono di individuare e caratterizzare le zone stabili, le zone stabili suscettibili di amplificazione locale del moto sismico e le zone suscettibili di instabilità.

La microzonazione sismica ha l'obiettivo di razionalizzare la conoscenza sulle alterazioni che lo scuotimento sismico può subire in superficie, restituendo informazioni utili per il governo del territorio, per la progettazione, per la pianificazione per l'emergenza e per la ricostruzione post sisma.

In merito alla localizzazione degli impianti, il decreto legislativo 36/2003 prevede che le discariche per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non vengano ubicate in aree interessate da fenomeni quali faglie attive e in aree a rischio sismico di prima categoria, così come classificate dalla legge 64/1974 e dei relativi provvedimenti attuativi.

Per tutti gli altri impianti che ricadono in aree a rischio sismico le analisi di stabilità devono essere condotte in condizioni dinamiche, introducendo le variabili di accelerazione indotta dall'evento sismico di più alta intensità prevedibile, ed adeguando le eventuali strutture in muratura da realizzare alle disposizioni previste dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 14 gennaio 2008.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello escludente (E) per la localizzazione delle discariche per rifitui pericolosi e non pericolosi. Per tutti gli altri tipi di impianti è opportuno procedere ad analisi dettagliate, finalizzate a verificare la fattibilità degli interventi e pertanto è previsto un livello di attenzione cautelativa (AC).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE per quanto concerne le aree classificate in Zona Sismica 1 e in fase di MICROLOCALIZZAZIONE per le aree soggette a instabilità di versante, al fenomeno della liquefazione, a faglie attive e capaci e a cedimenti differenziali, che sono argomento di microzonazione sismica.

Fonti dei dati

Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Database of Individual Seismogenic Source, DISS.

ISPRA - Catalogo delle faglie capaci – progetto ITHACA scala 1: 200.000.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Normativa sismica.

4A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

4B - Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata

Normativa di riferimento

- legge 3 agosto 1998, n. 267 *"Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania"*;
- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180"*;
- legge 11 dicembre 2000, n. 365 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000"*;
- legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 *"Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"*. Articolo 12;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale";*
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 9 novembre 2012, n. 3 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;*
- delibera di Giunta regionale 28 novembre 2014, n. *2278 "Lr 16/2002 - Approvazione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 22 dicembre 2014, n. 1 *"Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella"*.

Indicazioni di carattere generale
Per pericolosità geologica si intende la probabilità che un determinato fenomeno franoso si manifesti con una determinata magnitudo. Si tratta di aree interessate da condizioni di rischio individuabili attraverso l'acquisizione di informazioni disponibili sullo stato del dissesto e della pericolosità.

I Piani stralcio per l'assetto idrogeologico individuano le aree a pericolosità geologica:

- molto elevata (P4): aree molto instabili;
- elevata (P3): aree instabili;
- media (P2): sono aree mediamente instabili;
- moderata (P1) aree moderatamente instabili.

Per ognuna delle suddette aree i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico disciplinano gli interventi considerati ammissibili.
In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in aree individuate dai piani di bacino, quali assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Definizione dei livelli di tutela

Ai sensi di quanto indicato nelle norme di attuazione dei piani per l'assetto idrogeologico si prevede il livello escludente (E) per le aree P4, P3 e P2 per la localizzazione di ogni tipologia di impianto.

Per le aree a moderata pericolosità P1 si prevede il livello di attenzione cautelativa (AC) che richiede verifiche ed analisi dettagliate che definiscano il livello di sicurezza dell'intervento proposto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE per le aree P4, P3 e P2 e in fase di MICROLOCALIZZAZIONE per le aree P1.

Fonti dei dati

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Cartografia allegata.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante. Cartografia allegata.

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. Cartografia allegata.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 9 - Tav. 1C - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Rischi naturali e vulnerabilità. Scala 1:150.000.

4B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata				
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**	
		Attività	**Operazione**	**P1**	**P2, P3, P4**
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC	E
		Non pericolosi	D1	AC	E
		Pericolosi	D1	AC	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC	E
		Messa in riserva	R13	AC	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC	E
			D14	AC	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC	E
			D13	AC	E
		Rottamazione	R12	AC	E
		Frantumazione	R12	AC	E
Recupero			R4	AC	E
		Recupero carta	R3	AC	E
		Recupero legno	R3	AC	E
		Recupero plastica	R3	AC	E
		Recupero pneumatici	R3	AC	E
		Recupero metalli	R4	AC	E
		Recupero inerti	R5	AC	E
		Recupero vetro	R5	AC	E
		Recupero tessili	R3	AC	E
	Termico	Fusione metalli	R4	AC	E
		Utilizzo in cementifici	R5	AC	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC	E
			R5	AC	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC	E
			R5	AC	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC	E
			R5	AC	E
		Industria chimica	R3	AC	E
			R4	AC	E
			R5	AC	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC	E
		Gas di sintesi	R1	AC	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC	E
		Spandimento fanghi	R10	AC	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC	E
		Recupero acque di falda	R5	AC	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC	E
		Produzione fertilizzanti	R3	AC	E
		Trattamento fanghi	R3	AC	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC	E
			R12	AC	E
			D8	AC	E
			D9	AC	E
			D13	AC	E
		Sterilizzazione	D9	AC	E
		Inertizzazione	R12	AC	E
			D9	AC	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC	E
			R12	AC	E
		Miscelazione in deroga (art 187 del d.lgs. 152/2006)	D9	AC	E
			R12	AC	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC	E
		Compostaggio ACV	R3	AC	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC	E
		Produzione biostabilizzato	D8	AC	E
			R3	AC	E
		Separazione secco umido	R12	AC	E
			D13	AC	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC	E
		Messa in riserva RAEE	R13	AC	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC	E
			D13	AC	E
		Recupero RAEE	R3	AC	E
			R4	AC	E
			R5	AC	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC	E
		Autorottamazione	R12	AC	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC	E
			R4	AC	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC	E
		Gassificazione	R1	AC	E
		Pirolisi	R1	AC	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC	E

4C - Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata

Normativa di riferimento

- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180"*;
- legge 11 dicembre 2000, n. 365 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000"*;
- legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 *"Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"*. Articolo12;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale";*
- decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 9 novembre 2012, n. 3 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;*
- delibera di Giunta regionale 28 novembre 2014, n. *2278 "Lr 16/2002 - Approvazione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 22 dicembre 2014, n. 1 *"Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella"*.

Indicazioni di carattere generale

Il decreto legislativo 49/2010 definisce la pericolosità idraulica o da alluvione come la probabilità di accadimento di un evento alluvionale in un intervallo temporale prefissato e in una certa area.
Si tratta di aree interessate da condizioni di rischio individuabili attraverso l'acquisizione di informazioni disponibili sullo stato del dissesto e della pericolosità.

I Piani stralcio per l'assetto idrogeologico individuano le aree fluviali (F) e le aree a pericolosità idraulica:

- molto elevata (P4);
- elevata (P3);
- media (P2);
- moderata (P1).

Per ognuna delle suddette aree i Piani stralcio per l'assetto idrogeologico disciplinano gli interventi considerati ammissibili.
In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in aree individuate dai piani di bacino, quali assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Definizione dei livelli di tutela

Ai sensi di quanto indicato nelle norme di attuazione dei piani per l'assetto idrogeologico si prevede il livello escludente (E) per le aree fluviali F e per le aree P3 e P2 per la localizzazione di ogni tipologia di unità impiantistica. Per le aree a moderata pericolosità P1 si prevede il livello di attenzione cautelativa (AC) che richiede verifiche ed analisi dettagliate che definiscano il livello di sicurezza dell'intervento proposto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE per le aree fluviali F e per le aree P3 e P2 e in fase di MICROLOCALIZZAZIONE per le aree P1.

Fonti dei dati

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Cartografia allegata.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante. Cartografia allegata.

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. Cartografia allegata.

4C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata				
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela	
		Attività	Operazione	P1	P2, P3, P4, F
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC	E
		Non pericolosi	D1	AC	E
		Pericolosi	D1	AC	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC	E
		Messa in riserva	R13	AC	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC	E
			D14	AC	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC	E
			D13	AC	E
		Rottamazione	R12	AC	E
		Frantumazione	R12	AC	E
Recupero			R4	AC	E
		Recupero carta	R3	AC	E
		Recupero legno	R3	AC	E
		Recupero plastica	R3	AC	E
		Recupero pneumatici	R3	AC	E
		Recupero metalli	R4	AC	E
		Recupero inerti	R5	AC	E
		Recupero vetro	R5	AC	E
		Recupero tessili	R3	AC	E
	Termico	Fusione metalli	R4	AC	E
		Utilizzo in cementifici	R5	AC	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC	E
			R5	AC	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC	E
			R5	AC	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC	E
			R5	AC	E
		Industria chimica	R3	AC	E
			R4	AC	E
			R5	AC	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC	E
		Gas di sintesi	R1	AC	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC	E
		Spandimento fanghi	R10	AC	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC	E
		Recupero acque di falda	R5	AC	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC	E
		Produzione fertilizzanti	R3	AC	E
		Trattamento fanghi	R3	AC	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC	E
			R12	AC	E
			D8	AC	E
			D9	AC	E
			D13	AC	E
		Sterilizzazione	D9	AC	E
		Inertizzazione	R12	AC	E
			D9	AC	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC	E
			R12	AC	E
		Miscelazione in deroga (art 187 del d.lgs. 152/2006)	D9	AC	E
			R12	AC	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC	E
		Compostaggio ACV	R3	AC	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC	E
		Produzione biostabilizzato	D8	AC	E
			R3	AC	E
		Separazione secco umido	R12	AC	E
			D13	AC	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC	E
		Messa in riserva RAEE	R13	AC	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC	E
			D13	AC	E
		Recupero RAEE	R3	AC	E
			R4	AC	E
			R5	AC	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC	E
		Autorottamazione	R12	AC	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC	E
			R4	AC	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC	E
		Gassificazione	R1	AC	E
		Pirolisi	R1	AC	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC	E

4D - Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato

Normativa di riferimento

- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180"*;
- legge 11 dicembre 2000, n. 365 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000"*;
- legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 *"Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"*. Articolo12;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*. Parte terza;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 9 novembre 2012, n. 3 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;*
- delibera di Giunta regionale 28 novembre 2014, n. *2278 "Lr 16/2002 - approvazione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 22 dicembre 2014, n. 1 *"Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella"*.

Indicazioni di carattere generale

Qualora sia generato da fenomeni naturali il concetto rischio può esprimersi come prodotto di più fattori che rappresentano la pericolosità associata ad un determinato evento calamitoso, la vulnerabilità degli elementi a rischio e il valore degli elementi stessi.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 definisce le seguenti quattro classi di rischio:

- molto elevato (R4): per il quale sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, la interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- elevato (R3): per il quale sono possibili problemi per l'incolumità delle persone, danni funzionali agli edifici e alle infrastrutture con conseguente inagibilità degli stessi, l'interruzione di funzionalità delle attività socio-economiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale;
- medio (R2): per il quale sono possibili danni minori agli edifici, alle infrastrutture e al patrimonio ambientale che non pregiudicano l'incolumità delle persone, l'agibilità degli edifici e la funzionalità delle attività economiche;
- moderato (R1): per il quale i danni sociali, economici e al patrimonio ambientale sono marginali.

Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 definisce le misure di salvaguardia per il rischio idraulico e il rischio di frana ed elenca gli interventi ammessi nelle aree a rischio molto elevato e a rischio elevato. Le aree a rischio idrogeologico sono individuate dai Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in aree individuate dai piani di bacino, quali assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni

in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Definizione dei livelli di tutela

Ai sensi di quanto indicato nelle norme di attuazione dei piani per l'assetto idrogeologico agli elementi a rischio si applica la stessa disciplina della corrispondente classe di pericolosità e di conseguenza lo stesso livello di tutela.
Sulla base delle indicazioni contenute nei Piano stralcio per l'assetto idrogeologico si prevede pertanto il livello escludente (E) nelle aree a rischio molto elevato R4, a rischio elevato R3 e a rischio medio R2 per la localizzazione di ogni tipologia di impianto.
Per le aree e a rischio moderato R1 si prevede il livello di attenzione cautelativa (AC) che richiede verifiche ed analisi dettagliate che definiscano il livello di sicurezza dell'intervento proposto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE per le aree R4 e R3 e in fase di MICROLOCALIZZAZIONE per le aree R2 e R1.

Fonti dei dati

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Cartografia allegata.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante. Cartografia allegata.

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. Cartografia allegata.

4D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato				
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**	
		Attività	**Operazione**	**R1**	**R2, R3, R4**
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC	E
		Non pericolosi	D1	AC	E
		Pericolosi	D1	AC	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC	E
		Messa in riserva	R13	AC	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC	E
			D14	AC	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC	E
			D13	AC	E
		Rottamazione	R12	AC	E
		Frantumazione	R12	AC	E
Recupero			R4	AC	E
		Recupero carta	R3	AC	E
		Recupero legno	R3	AC	E
		Recupero plastica	R3	AC	E
		Recupero pneumatici	R3	AC	E
		Recupero metalli	R4	AC	E
		Recupero inerti	R5	AC	E
		Recupero vetro	R5	AC	E
		Recupero tessili	R3	AC	E
	Termico	Fusione metalli	R4	AC	E
		Utilizzo in cementifici	R5	AC	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC	E
			R5	AC	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC	E
			R5	AC	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC	E
			R5	AC	E
		Industria chimica	R3	AC	E
			R4	AC	E
			R5	AC	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC	E
		Gas di sintesi	R1	AC	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC	E
		Spandimento fanghi	R10	AC	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC	E
		Recupero acque di falda	R5	AC	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC	E
		Produzione fertilizzanti	R3	AC	E
		Trattamento fanghi	R3	AC	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC	E
			R12	AC	E
			D8	AC	E
			D9	AC	E
			D13	AC	E
		Sterilizzazione	D9	AC	E
		Inertizzazione	R12	AC	E
			D9	AC	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC	E
			R12	AC	E
		Miscelazione in deroga (art 187 del d.lgs. 152/2006)	D9	AC	E
			R12	AC	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC	E
		Compostaggio ACV	R3	AC	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC	E
		Produzione biostabilizzato	D8	AC	E
			R3	AC	E
		Separazione secco umido	R12	AC	E
			D13	AC	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC	E
		Messa in riserva RAEE	R13	AC	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC	E
			D13	AC	E
		Recupero RAEE	R3	AC	E
			R4	AC	E
			R5	AC	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC	E
		Autorottamazione	R12	AC	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC	E
			R4	AC	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC	E
		Gassificazione	R1	AC	E
		Pirolisi	R1	AC	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC	E

4E - Aree a pericolosità da valanga

Normativa di riferimento

- legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 *"Norme per la prevenzione dei rischi da valanga"*;
- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180"*;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale";*
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 9 novembre 2012, n. 3 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;*
- delibera di Giunta regionale 28 novembre 2014, n. *2278 "Lr 16/2002 - approvazione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 22 dicembre 2014, n. 1 *"Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella"*.

Indicazioni di carattere generale

Sono aree soggette a potenziale rischio di valanghe individuate dai Piani stralcio per l'assetto idrogeologico.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in aree individuate dai piani di bacino, quali assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Definizione dei livelli di tutela

A titolo prudenziale le aree a pericolosità da valanga non sono considerate idonee alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Cartografia allegata al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante. Cartografia allegata.

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. Cartografia allegata.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Carta Localizzazione Pericoli Valanghe, CLPV.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 9 - Tav. 1C - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Rischi naturali e vulnerabilità. Scala 1:150.000.

4E	Aree a pericolosità da valanga			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

4F - Zone di attenzione idraulica, geologica e valanghiva

Normativa di riferimento

- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 29 settembre 1998 *"Atto di indirizzo e coordinamento per l'individuazione dei criteri relativi agli adempimenti di cui all'art. 1, commi 1 e 2, del D.L. 11 giugno 1998, n. 180"*;
- legge 11 dicembre 2000, n. 365 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000"*;
- legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 *"Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico"*. Articolo12;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale";*
- decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione 9 novembre 2012, n. 3 *"Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione;*
- delibera di Giunta regionale 28 novembre 2014, n. *2278 "Lr 16/2002 - approvazione del progetto di piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante"*;
- delibera del Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione 22 dicembre 2014, n. 1 *"Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella";*
- piani regolatori comunali.

Indicazioni di carattere generale

I Piani stralcio per l'assetto idrogeologico possono individuare specifiche zone di attenzione relative a porzioni di territorio ove vi sono informazioni di possibili situazioni di dissesto a cui non è ancora stata associata alcuna classe di pericolosità. In particolare sono considerate di attenzione le aree soggette a dissesto idraulico, geologico o valanghivo risultanti da studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, ovvero da specifiche previsioni contenute negli strumenti urbanistici vigenti. In assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche, le aree che sono state storicamente interessate da fenomeni di dissesto idraulico, geologico o valanghivo. In alternativa ai piani stralcio per l'assetto idrogeologico, o ad integrazione degli stessi, per l'individuazione delle zone di attenzione idraulica, geologica e valanghiva devono essere presi in considerazione i piani regolatori comunali.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in aree individuate dai piani di bacino, quali assoggettate a speciali vincoli e prescrizioni in rapporto alle specifiche condizioni idrogeologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione contro presumibili effetti dannosi di interventi antropici.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione cautelativa (AC) per le altre tipologie di impianto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE..

Fonti dei dati

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione. Cartografia allegata.

Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) dei bacini idrografici dei tributari della Laguna di Marano - Grado, ivi compresa la laguna medesima, del torrente Slizza e del Levante. Cartografia allegata.

Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del sottobacino del fiume Fella. Cartografia allegata.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Carta Localizzazione Pericoli Valanghe, CLPV.

Piani regolatori generali comunali.

4F	**Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
Recupero		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

4G - Aree sottoposte a vincolo idrogeologico

Normativa di riferimento

– regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 *"Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani"*;
– decreto del presidente della Giunta regionale 11 aprile 1989, n. 0174/Pres *"Regolamento, unico per l'intero territorio regionale sottoposto a vincolo idrogeologico, di adeguamento alla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 delle prescrizioni di massima e di polizia forestale, previste dall'art. 10 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267"*;
– legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 "*Norme in materia di risorse forestali*". Articolo 47.

Indicazioni di carattere generale
Il vincolo idrogeologico ha lo scopo di tutelare i versanti delle aree montane e le zone boscate dai fenomeni di instabilità e inquinamento in relazione al ciclo dell'acqua.
La legge regionale 9/2007 prevede che nei terreni soggetti al vincolo idrogeologico di cui al regio decreto 3267/1923, ogni attività comportante trasformazione dei terreni in altra destinazione d'uso è autorizzata dalla competente Direzione centrale, fatti salvi l'esecuzione dei lavori di pronto intervento dichiarati urgenti o di somma urgenza.
La stessa legge regionale all'articolo 51 prevede che fino all'entrata in vigore del Piano Territoriale Regionale, le zone omogenee A, B, C, D1, D2, D3, H, I, L, M, N, O, P e per servizi e attrezzature collettive, così come individuate dal Piano urbanistico regionale e recepite dagli strumenti urbanistici locali, non sono soggette al vincolo idrogeologico. Non sono, altresì, soggette al vincolo idrogeologico le particelle catastali con pendenza media pari o inferiore al 30 per cento ricadenti nelle zone omogenee E3, E4, E5 ed E6.

Definizione dei livelli di tutela
In virtù della possibilità di ottenere l'autorizzazione alla trasformazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico si impone il livello di attenzione limitante (AL) per tutte le tipologie di unità impiantistiche. In fase di elaborazione del progetto per la localizzazione di un impianto è opportuna una verifica puntuale ed un'analisi dettagliata finalizzata ad individuare i sistemi di mitigazione più adeguati.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Vicolo idrogeologico.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
– Allegato 9 - Tav. 1C - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Rischi naturali e vulnerabilità. Scala 1:150.000.

4G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AL
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

4H - Aree esondabili, instabili ed alluvionabili

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 *"Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni"*;
- piani regolatori generali comunali.

Indicazioni di carattere generale

Si tratta delle aree il cui livello di pericolosità idraulica o di instabilità dei terreni è stato individuato da specifici studi geologici ed idraulici a corredo dei Piani regolatori comunali. Tali aree sono poco idonee alla localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 stabiliscono che le discariche e i centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso non devono essere normalmente localizzati in aree esondabili, instabili e alluvionabili.

Per la localizzazione delle discariche per rifiuti inerti deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 50 anni mentre per la localizzazione delle discariche per rifiuti non pericolosi e pericolosi deve essere presa come riferimento la piena con tempo di ritorno minimo pari a 200 anni.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione cautelativa (AC) per le altre tipologie di impianto. L'eventuale localizzazione di un impianto in queste aree deve prevedere verifiche ed analisi dettagliate che definiscano, anche mediante indagini e modellazioni idrauliche, il livello di sicurezza dell'intervento proposto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Progetto IFFI – Inventario dei fenomeni franosi in Italia.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Catasto frane.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Eventi di dissesto.

Piani regolatori generali comunali.

4H	**Aree esondabili, instabili ed alluvionabili**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.5 Tutela dei beni culturali e paesaggistici

I criteri relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

5.Tutela dei beni culturali e paesaggistici	A	Beni culturali
	B	Immobili e aree di notevole interesse pubblico
	C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
	D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
	E	Fiumi, torrenti, corsi e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
	F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
	G	Ghiacciai e circhi glaciali
	H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici
	I	Zone di interesse archeologico
	L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004
	M	Monumenti naturali
	N	Tutela delle grotte
	O	Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

5A - Beni culturali

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 10.

Indicazioni di carattere generale

Ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 42/2004 per beni culturali si intendono i beni immobili e mobili appartenenti allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti pubblici territoriali, nonché ad ogni altro ente ed istituto pubblico e a persone giuridiche private senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico.

Sono beni culturali tra gli altri le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico, le pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico, i siti minerari di interesse storico od etnoantropologico, le architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze dell'economia rurale tradizionale, le cose immobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte, della scienza, della tecnica, dell'industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

L'articolo 20 del decreto legislativo 42/2004 stabilisce che i beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione.

La rimozione o la demolizione, anche con successiva ricostituzione, dei beni culturali sono subordinati ad autorizzazione del Ministero mentre l'esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente.

Definizione dei livelli di tutela

Considerata la non compatibilità delle attività di gestione dei rifiuti con il carattere storico o artistico dei beni culturali si prevede il livello escludente (E) per la localizzazione di qualunque unità impiantistica di gestione dei rifiuti in corrispondenza di aree di pertinenza dei suddetti beni.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.
- Allegato 17 - Tav. 8A - Carta dei Valori - Componenti territoriali- storico-culturali e paesaggistiche.

5A	Beni culturali			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
Recupero		Frantumazione	R12	E
			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

5B – Immobili e aree di notevole interesse pubblico

Normativa di riferimento

- delibera di Giunta regionale 10 giugno 1994, n. 2500 *"Legge regionale 52/1991, articolo 134: Ricognizione dei vincoli esistenti e posti per gli effetti dell'articolo 1 della legge 1497/1939. Definitiva approvazione e pubblicazione";*
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 136.

Indicazioni di carattere generale

Il decreto legislativo 42/2004 prevede che per gli immobili e le aree di notevole interesse pubblico, di cui all'articolo 136, comma 1, ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

La tutela riguarda tra gli altri gli immobili con importanti caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, gli alberi monumentali, le ville, i giardini e i parchi, non tutelati quali beni culturali, che si distinguono per la loro non comune bellezza, nonché le bellezze panoramiche e i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo delle suddette bellezze.

Definizione dei livelli di tutela

Considerata la necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica alla trasformazione delle zone interessate dalla presenza di immobili, aree di notevole interesse pubblico, per la localizzazione degli impianti si impone il livello di attenzione limitante (AL) per tutte le tipologie di unità impiantistiche.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti visivi e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Zone vincolate ai sensi dell'art.136 D.Lgs 42/2004.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.
- Allegato 17 - Tav. 8A - Carta dei Valori - Componenti territoriali- storico-culturali e paesaggistiche.

5B	Immobili e aree di notevole interesse pubblico			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AL
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
Recupero		Frantumazione	R12	AL
			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

5C - Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*". Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*". Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera a)
- Accordo tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali ai sensi dell'art. 133, c. 2 del D.lgs. 42/2004 del 18 novembre 2011 *"Delimitazione della linea di battigia della Laguna di Marano Lagunare e Grado"*.

Indicazioni di carattere generale

Per gli ambiti costituiti da territori contermini alle coste compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare, il decreto legislativo 42/2004 prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

Come indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel documento *"La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale"*, per i fini paesaggistici si definisce linea di battigia la linea di intersezione tra mare e terra. In presenza di spiaggia la linea di battigia è individuata dal livello intermedio tra il livello medio delle basse e delle alte maree.

Ai sensi di quanto previsto dall'accordo tra la la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il Ministero per i beni e le attività culturali, rientrano nel presente criterio anche le aree ricadenti nella fascia di trecento metri dalla linea di battigia delle acque di transizione della laguna di Grado e Marano.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione limitante (AL) per le altre tipologie di impianto in funzione della necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti visivi e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Limite costa marina.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Carta della delimitazione della linea di battigia interna alla laguna.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

5D - Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*". Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera b).

Indicazioni di carattere generale

Per gli ambiti costituiti da territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia e per i terreni elevati sui laghi, il decreto legislativo 42/2004 prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

Come indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel documento nel documento *"La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale"*, per i fini paesaggistici con il termine lago si intendono i corpi idrici superficiali interni fermi, compresi gli invasi artificiali e i bacini derivanti dallo svolgimento di attività estrattive qualora le medesime attività siano concluse nell'intero sito e siano stati effettuati gli interventi di ripristino ambientale previsti. La linea di battigia deve intendersi come la linea definita dalle acque in regime di piena ordinaria.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione limitante (AL) per le altre tipologie di unità impiantistiche in funzione della necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti visivi e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Specchi d'acqua

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici.
- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
Recupero		Frantumazione	R12	AL
			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

5E - Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna

Normativa di riferimento:

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*". Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera c).

Indicazioni di carattere generale

Per gli ambiti relativi a fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 1775/1933 e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna, il decreto legislativo 42/2004 prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

Come indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel documento *"La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale"*, per i fini paesaggistici si definiscono:

- fiume: corso d'acqua a corrente perenne, che scorre prevalentemente in superficie ma che può essere parzialmente sotterraneo;
- torrente: corso d'acqua caratterizzato da notevoli variazioni di regime soggetto a periodi di asciutta totale o di tratti dell'alveo;
- corso d'acqua: corpo idrico caratterizzato dallo scorrere delle acque in movimento, le cui acque fluenti sono di portata limitata.

Il suddetto documento precisa inoltre che la tutela va estesa ad entrambe le fasce laterali dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua, per la lunghezza di 150 metri, calcolata con riferimento alla delimitazione effettiva del corso d'acqua:

- a partire dal ciglio di sponda, in presenza di alveo dotato di sponda naturale; per ciglio di sponda si intende il punto della sponda dell'alveo inciso, o alveo attivo, posto a quota più elevata;
- a partire dal piede esterno dell'argine più esterno, quando quest'ultimo esplichi una funzione di contenimento delle acque fluviali, analoga alla sponda nel contenere le acque di piena ordinaria.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione limitante (AL) per le altre tipologie di unità impiantistiche in funzione della necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

Nella localizzazione degli impianti il presente criterio deve necessariamente essere messo in relazione con il criterio *3A – Aree di pertinenza dei corpi idrici* che prevede a sua volta una fascia di rispetto finalizzata alla tutela delle risorse idriche.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE e verificato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Elenco delle acque pubbliche.

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Corsi d'acqua.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici.
- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5E	Fiumi, torrenti, corsi d'acqua e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			R12	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

5F - Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 “*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*”. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 “*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*”. Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 “*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*”. Articolo 142, comma 1, lettera d).

Indicazioni di carattere generale

Per quanto riguarda le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare il decreto legislativo 42/2004 prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 146.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare delle aree montane si prevede il livello di tutela escludente (E) alla realizzazione degli impianti di qualunque tipologia.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Carta Tecnica Regionale Numerica, CTRN.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

5G - Ghiacciai e circhi glaciali

Normativa di riferimento:

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*". Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*". Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*". Articolo 142, comma 1, lettera e).

Indicazioni di carattere generale

Per quanto riguarda i ghiacciai e i circhi glaciali il decreto legislativo 42/2004 prevede che per tali aree ogni intervento di trasformazione sia subordinato ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

Come indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali nel documento "*La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale*", per i fini paesaggistici si definiscono:

- ghiacciai: grandi masse di ghiaccio formatesi per metamorfismo della neve e per azione della gravità;
- circhi glaciali: conche ad anfiteatro o nicchie prodotte dall'erosione glaciale che estimoniano la presenza di un antico ghiacciaio.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Per i ghiacciai e i circhi glaciali si ritiene opportuno prevedere il livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di impianti di qualunque tipologia.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Ghiacciaio Nevaio.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5G	Ghiacciai e circhi glaciali			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

5H - Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici

Normativa di riferimento

- legge 16 giugno 1927, n. 1766 *"Conversione in legge del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, riguardante il riordinamento degli usi civici nel Regno, del R.D. 28 agosto 1924, n. 1484, che modifica l'art. 26 del R.D. 22 maggio 1924, n. 751, e del R.D. 16 maggio 1926, n. 895, che proroga i termini assegnati dall'art. 2 del R.D.L. 22 maggio 1924, n. 751";*
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "*Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti*". Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "*Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*". Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*". Articolo 142, comma 1, lettera h).

Indicazioni di carattere generale

Per gli ambiti relativi alle aree assegnate alle università agrarie e alle zone gravate da usi civici il decreto legislativo 42/2004 prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

Si tratta delle aree, di proprietà pubblica o privata, su cui gravano diritti spettanti ad una collettività e ai singoli che compongono detta collettività, organizzata o meno in una persona giuridica pubblica e consistenti nel trarre alcune utilità elementari dalle terre, dai boschi, o dalle acque di un determinato territorio.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione limitante (AL) per le altre tipologie di unità impiantistiche in funzione della necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti visivi e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

5H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

5l - Zone di interesse archeologico

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera m).

Indicazioni di carattere generale

Per gli ambiti relativi a zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 42/2004, il codice dei beni culturali prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

Sono zone di interesse archeologico gli ambiti territoriali, in cui ricadono beni archeologici emergenti, puntuali o lineari, oggetto di scavo o ancora sepolti, il cui carattere deriva dall'intrinseco legame tra i resti archeologici e il loro contesto paesaggistico di giacenza, e quindi dalla compresenza di valori culturali, naturali, morfologici e estetici.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede il livello di tutela escludente (E) per le discariche e il livello di attenzione limitante (AL) per le altre tipologie di unità impiantistiche in funzione della necessità di ottenere l'autorizzazione paesaggistica.

Al fine del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, in fase di elaborazione del progetto per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti visivi e presidi atti a garantire il corretto inserimento paesaggistico dell'opera e la tutela dei beni archeologici presenti nell'area

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5l	**Zone di interesse archeologico**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

5L - Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 "Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti". Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 "Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso". Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137". Articolo 142, comma 1, lettera a).

Indicazioni di carattere generale

La localizzazione di un impianto di qualunque tipologia in aree prossime a beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004 deve prevedere opportuni approfondimenti atti a caratterizzare le specificità dei beni da salvaguardare ed evidenziare gli interventi di mitigazione e compensazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che nella localizzazione delle discariche e dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso devono essere valutate le condizioni locali di accettabilità dell'impianto in relazione alla presenza di rilevanti beni storici, artistici, archeologici.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) per ogni unità impiantistica.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
Recupero		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5M – Monumenti naturali

Normativa di riferimento

- decreto del Presidente della Giunta regionale 20 settembre 1995, n. 0313/Pres. *"L.R. 35/1993 – Inventario regionale dei monumenti naturali. Approvazione."*;
- legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 *"Norme in materia di risorse forestali"*. Articoli 80, 81 e 82;
- piani regolatori generali comunali.

Indicazioni di carattere generale

La legge regionale 9/2007 garantisce inoltre la tutela dei monumenti naturali e stabilisce che i Comuni sul cui territorio insistono i beni inclusi nell'inventario regionale dei monumenti naturali devono adeguare il proprio strumento urbanistico generale alle prescrizioni previste dalla norma stessa.

Ai sensi dell'articolo 80 della suddetta legge regionale sono considerati monumenti naturali i singoli elementi arborei o le specifiche aree boscate, o le formazioni geologiche a esse connesse, di origine naturale o antropica, che, per età, forme, dimensioni o ubicazione oppure per ragioni storiche, letterarie, toponomastiche o paesaggistiche, culturali e spirituali presentino caratteri di preminente interesse e richiedano una loro speciale conservazione. È fatto divieto a chiunque di distruggere o alterare i beni inclusi nell'inventario regionale dei monumenti naturali di cui all'articolo 81 della legge regionale 9/2007, fatti salvi gli interventi di conservazione e manutenzione atti a garantire la buona conservazione dello stato vegetativo e la valorizzazione ambientale dei siti.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede livello escludente (E) per la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle aree ove sono ubicati i beni inseriti nell'inventario regionale dei monumenti naturali.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Inventario regionale dei monumenti naturali.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5M	Monumenti naturali			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
Recupero		Frantumazione	R12	E
			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

<u>5N – Tutela delle grotte</u>

<u>Normativa di riferimento</u>

- legge regionale 1 settembre 1966, n. 27 "*Norme di integrazione della legge statale 29 giugno 1939, n. 1497, per la tutela del patrimonio speleologico della Regione Friuli - Venezia Giulia*";
- delibera di Giunta regionale 13 settembre 1996, n. 4046 "*L. 1497/1939, articolo 1 – Dichiarazione di notevole interesse pubblico di venticinque cavità naturali del Carso triestino e goriziano, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 1497/1939, nei Comuni di Doberdò del Lago, Savogna d'Isonzo, Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico e Trieste*";
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "*Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*". Articolo 136.

<u>Indicazioni di carattere generale</u>
L'articolo 1 della legge regionale 27/1966 stabilisce che l'Amministrazione regionale deve provvedere ad evitare la distruzione, l'ostruzione, il danneggiamento, il deterioramento ed il deturpamento delle cavità naturali della regione, ponendo così le basi per il riconoscimento giuridico delle grotte presenti sul territorio. Con la costituzione del Catasto regionale delle grotte sono stati catalogati i dati relativi a oltre 7.000 cavità.
Con delibera di Giunta regionale 4046/1996 sono state inoltre individuate venticinque grotte del Carso triestino e goriziano per le quali è stato dichiarato il notevole interesse pubblico ai sensi dell'articolo 1 della legge 1497/1939, successivamente ripreso dall'articolo 136 del decreto legislativo 42/2004.

<u>Definizione dei livelli di tutela</u>
Si prevede livello escludente (E) per la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti nelle aree caratterizzate dalla presenza delle grotte censite nel Catasto regionale delle grotte.

<u>Fase di applicazione del criterio</u>
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE e verificato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

<u>Fonti dei dati</u>
Catasto regionale delle grotte del Friuli Venezia Giulia.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5N	Tutela delle grotte			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
Recupero		Frantumazione	R12	E
			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

<u>5O - Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici</u>

<u>Normativa di riferimento</u>

– disposizione specifica introdotta dal presente documento.

<u>Indicazioni di carattere generale</u>
Si tratta di ambiti non individuabili a priori, ma identificabili solo a seguito di ipotesi localizzative puntuali in contesti che si pongono in relazione con le parti del territorio che hanno una vocazione turistica.

<u>Definizione dei livelli di tutela</u>
Per tali ambiti si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) per ogni unità impiantistica. In fase di elaborazione del progetto preliminare per la realizzazione di un nuovo impianto, ed in relazione alle unità impiantistiche che lo costituiscono, sarà necessario effettuare l'analisi dell'intervisibilità dell'opera da realizzare rispetto ai punti panoramici rilevanti e prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti visivi.

<u>Fase di applicazione del criterio</u>
Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

<u>Fonti dei dati</u>
Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
– Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

5O	**Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
Recupero		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.6 Tutela del patrimonio naturale

I criteri relativi alla tutela del patrimonio naturale che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

6.Tutela del patrimonio naturale	A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar
	B	Aree naturali protette
	C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000
	D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000
	E	Prati stabili naturali tutelati
	F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità
	G	Geodiversità

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

6A - Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar

Normativa di riferimento

- decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448 *"Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come habitat degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971"*;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera i).

Indicazioni di carattere generale

La Convenzione di Ramsar è il primo vero trattato intergovernativo con scopo globale, nella sua accezione più moderna, riguardante la conservazione e la gestione degli ecosistemi naturali. La Convenzione nacque dall'esigenza di invertire il processo di trasformazione e distruzione delle zone umide che sono gli ambienti primari per la vita degli uccelli acquatici, che devono percorrere particolari rotte migratorie attraverso diversi stati e continenti per raggiungere ad ogni stagione i differenti siti di nidificazione, sosta e svernamento. In considerazione degli elevati livelli di vulnerabilità che le contraddistinguono, su tali aree è vietata qualsiasi localizzazione impiantistica.

Ai sensi della Convenzione si intendono per zone umide le paludi e gli acquitrini, le torbiere oppure i bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, con acqua stagnante o corrente, dolce, salmastra, o salata, comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante la bassa marea, non supera i sei metri.

Per quanto riguarda le zone umide il decreto legislativo 42/2004 prevede che ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.

In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che di norma le discariche per rifiuti inerti, peri rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Il decreto legislativo 209/2003 prevede che la localizzazione dei centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso nelle aree sottoposte a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004 possa avvenire previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

Definizione dei livelli di tutela

Si ritiene opportuno prevedere il livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di unità impiantistiche di qualunque tipologia nelle aree individuate quali zone umide.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.
Fonti dei dati:

Fonti dei dati

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

6A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

6B - Aree naturali protette

Normativa di riferimento

- legge 31 dicembre 1982, n. 979 *"Disposizioni per la difesa del mare"*;
- legge 5 marzo 1985, n. 127 *"Ratifica ed esecuzione del protocollo relativo alle aree specialmente protette del Mediterraneo, aperto alla firma a Ginevra il 3 aprile 1982"*;
- legge dicembre 1991, n. 394 *"Legge quadro sulle aree protette";*
- legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 *"Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali"*;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*. Articolo 142, comma 1, lettera f);
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1.

Indicazioni di carattere generale

Le aree naturali tutelate ai sensi del decreto legislativo 42/2004 sono i parchi e le riserve nazionali o regionali definite dalla legge 394/1991, dalla legge regionale 42/1996 e da specifici provvedimenti del Presidente della Regione.

La legge 394/1991 classifica le aree naturali protette in:

- parchi nazionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future;
- parchi naturali regionali: sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali;
- riserve naturali: sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati;
- aree marine protette definite ai sensi del protocollo di Ginevra relativo alle aree del Mediterraneo particolarmente protette di cui alla legge 127/1985, e quelle definite ai sensi della legge 979/1982.
- La legge regionale 42/1996 definisce:
- parchi naturali regionali: si tratta di sistemi territoriali di particolare interesse per valori naturali, scientifici, storico-culturali e paesaggistici. Sono organizzati in modo unitario con finalità di conservare, tutelare, restaurare, ripristinare e migliorare l'ambiente naturale e le sue risorse, perseguire uno sviluppo sociale, economico e culturale, promuovere la qualificazione delle condizioni di vita e di lavoro delle comunità residenti attraverso attività produttive compatibili con quelle naturali. Tra le finalità dei parchi vi è anche quella di favorire la riconversione e la valorizzazione delle attività tradizionali esistenti, proponendo modelli di sviluppo alternativo in aree marginali, nonché promuovere l'incremento della cultura naturalistica mediante lo sviluppo di attività educative, informativo, divulgative, di formazione e di ricerca scientifica;
- riserve naturali regionali: rappresentano un territorio più piccolo rispetto ai parchi, si tratta territori caratterizzati da elevati contenuti naturali ed in cui le finalità di conservazione di tali contenuti sono prevalenti rispetto alle finalità di conservazione dei parchi naturali regionali;

– aree di rilevante interesse ambientale: sono delimitate con decreto del Presidente della Regione d'intesa con i comuni interessati;
– biotopi naturali: aree di limitata estensione territoriale, individuate in aree esterne ai parchi e alle riserve, caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse che a rischio di distruzione e scomparsa;
– aree di reperimento: sono aree caratterizzate da elevati contenuti naturali, nelle quali vigono specifiche norme di salvaguardia per quanto concerne la modifica dello stato dei luoghi, dei corsi d'acqua, della superficie dei boschi e dei prati naturali;
– parchi comunali ed intercomunali.

Il decreto legislativo 42/2004 prevede che per le aree naturali protette ogni intervento di trasformazione sia subordinato al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'articolo 146.
In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere in territori sottoposti a tutela ai sensi dell'articolo 142 del decreto legislativo 42/2004.

Definizione dei livelli di tutela
In considerazione degli elevati livelli di vulnerabilità che contraddistinguono le aree naturali protette, su tali aree è apposto il livello escludente (E) per la localizzazione di ogni tipologia di impianto.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Aree naturali tutelate.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
- Allegato 8 - Tav. 1B - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Biodiversità.
- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.
- Allegato 13 - Tav. 5 - Quadro conoscitivo - Attuazione della pianificazione territoriale di settore e in materia di parchi e riserve.

6B	**Aree naturali protette**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

6C - Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000

Normativa di riferimento

- direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 *"relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"* (Direttiva Habitat);
- decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 *"Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche"*;
- legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 *"Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca"*;
- legge regionale 14 giugno 2007, n. 14 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione degli articoli 4, 5 e 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici in conformità al parere motivato della Commissione delle Comunità europee C(2006) 2683 del 28 giugno 2006 e della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"*;
- legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 *"Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2006/123/CE, 92/43/CEE, 79/409/CEE, 2006/54/CE e del regolamento (CE) n. 1083/2006 (Legge comunitaria 2007)"*;
- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209 *"Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso"*. Allegato 1;
- direttiva 2009/147/CE del 30 novembre 2009 "concernente la conservazione degli uccelli selvatici" (Direttiva Uccelli).

Indicazioni di carattere generale

La Rete Natura 2000 è un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica formata da nodi, i siti di importanza comunitaria SIC e le zone di protezione speciale ZPS, collegati tra loro da corridoi ecologici, ossia fasce di connessione continue del paesaggio che connettono tra di loro aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche, consentendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico.

Le ZPS sono aree istituite per la protezione degli uccelli e derivano dall'attuazione della Direttiva Uccelli che persegue la conservazione delle specie di uccelli che vivono allo stato selvatico nel territorio europeo.

I SIC sono aree dedicate alla protezione di habitat e specie di flora e fauna di importanza comunitaria e derivano dall'attuazione della Direttiva Habitat che ha per obiettivo la conservazione di alcuni particolari habitat naturali e seminaturali e di alcune specie di flora e fauna, ritenuti di interesse a livello europeo.

Il recepimento statale della Direttiva Habitat e della Direttiva Uccelli è avvenuto con il decreto del Presidente della Repubblica 357/1997. A livello regionale la materia è disciplinata dalle leggi regionali 17/2006, 14/2007 e 7/2008.

All'individuazione dei siti fa seguito la definizione delle misure necessarie a mantenere gli habitat e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente. A queste previsioni consegue per i SIC, d'intesa con il Ministero, la designazione di zona speciale di conservazione ZSC. Il Decreto del Ministero dell'Ambiente del 21 ottobre 2013 ha riconosciuto i 56 SIC regionali quali ZSC. Gli unici ancora presenti sul territorio sono i tre SIC marini in quanto le relative misure di conservazione non sono state ancora approvate.

In base all'art. 4 del DPR 357/1997 tutti i siti Natura 2000 devono essere dotati di misure di conservazione specifiche o di piani di gestione per venire designati zone speciali di conservazione (ZSC), ovvero per dare piena attuazione al processo di creazione della Rete. Per le aree SIC e ZPS sono in corso di predisposizione specifiche norme di conservazione o piani di gestione; inoltre i progetti e i piani che interessano le aree sono soggetti alla procedura di valutazione d'incidenza prevista dall'art. 5 del DPR 357/1997 e dalla delibera di Giunta regionale 2203/2007.

Il sistema regionale Rete Natura 2000 si sovrappone a quello delle aree di elevato valore naturalistico già individuate e protette dalla normativa nazionale e regionale ed in buona parte coincide con esso.
In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere nelle zone di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

Definizione dei livelli di tutela
In considerazione degli elevati livelli di vulnerabilità che contraddistinguono le aree naturali protette, su tali aree è apposto il livello escludente (E) per la localizzazione di ogni tipologia di impianto.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Aree naturali tutelate.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

– Allegato 8 - Tav. 1B - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Biodiversità.

6C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

6D - Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000

Normativa di riferimento

– disposizione specifica introdotta dal presente documento.

Indicazioni di carattere generale

Si tratta delle aree poste in prossimità delle aree tutelate dalla legge 394/1991, parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, aree marine protette, dalla legge regionale 42/1996, parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali, aree di reperimento, parchi comunali ed intercomunali dei parchi, delle aree inseriti o proposti per l'inserimento nella rete Natura 2000.

Definizione dei livelli di tutela

Allo scopo di tutelare le aree naturali protette e le aree afferenti alla Rete Natura 200 sono state individuate tre fasce di diversa ampiezza, elencate nella successiva tabella 4, con diversi livelli di idoneità alla realizzazione degli impianti in funzione delle unità impiantistiche che si intendono realizzare.

Fascia di rispetto [m]	Idoneità
< 300	pessima
300 ÷ 1000	sfavorevole
> 2500	ottimale

Tabella 4 - fasce di rispetto di aree tutelate da norme statali, regionali o di piano regolatore

Nella fascia di rispetto < 300 m è stabilito un livello di tutela escludente (E) per la localizzazione delle unità impiantistiche relative alle categorie discarica, incenerimento e coincenerimento.

Per quanto riguarda la localizzazione delle altre unità impiantistiche nella fascia di rispetto < 300 m e la localizzazione di tutte le unità impiantistiche nella fascia di rispetto compresa tra 300 e 500 m è stabilito un livello di attenzione cautelativa. La localizzazione deve prevedere degli approfondimenti atti a caratterizzare le specificità delle aree da salvaguardare ed evidenziare gli interventi di mitigazione e compensazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.

La fascia relativa a distanze superiori a 2500 m è considerata preferenziale (P) per la localizzazione degli impianti, fermi restando i livelli di tutela previsti da altri criteri.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

– Allegato 8 - Tav. 1B - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Biodiversità.
– Allegato 13 - Tav. 5 - Quadro conoscitivo - Attuazione della pianificazione territoriale di settore e in materia di parchi e riserve.

6D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000					
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**		
		Attività	**Operazione**	**< 300 m**	**300÷1000 m**	**>2500 m**
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E	AC	P
		Non pericolosi	D1	E	AC	P
		Pericolosi	D1	E	AC	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC	AC	P
		Messa in riserva	R13	AC	AC	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC	AC	P
			D14	AC	AC	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC	AC	P
			D13	AC	AC	P
		Rottamazione	R12	AC	AC	P
		Frantumazione	R12	AC	AC	P
Recupero			R4	AC	AC	P
		Recupero carta	R3	AC	AC	P
		Recupero legno	R3	AC	AC	P
		Recupero plastica	R3	AC	AC	P
		Recupero pneumatici	R3	AC	AC	P
		Recupero metalli	R4	AC	AC	P
		Recupero inerti	R5	AC	AC	P
		Recupero vetro	R5	AC	AC	P
		Recupero tessili	R3	AC	AC	P
	Termico	Fusione metalli	R4	AC	AC	P
		Utilizzo in cementifici	R5	AC	AC	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC	AC	P
			R5	AC	AC	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC	AC	P
			R5	AC	AC	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC	AC	P
			R5	AC	AC	P
		Industria chimica	R3	AC	AC	P
			R4	AC	AC	P
			R5	AC	AC	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC	AC	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC	AC	P
		Gas di sintesi	R1	AC	AC	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC	AC	P
		Spandimento fanghi	R10	AC	AC	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC	AC	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC	AC	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC	AC	P
		Recupero acque di falda	R5	AC	AC	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC	AC	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC	AC	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC	AC	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC	AC	P
		Produzione fertilizzanti	R3	AC	AC	P
		Trattamento fanghi	R3	AC	AC	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC	AC	P
			R12	AC	AC	P
			D8	AC	AC	P
			D9	AC	AC	P
			D13	AC	AC	P
		Sterilizzazione	D9	AC	AC	P
		Inertizzazione	R12	AC	AC	P
			D9	AC	AC	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC	AC	P
			R12	AC	AC	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC	AC	P
			R12	AC	AC	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC	AC	P
		Compostaggio ACV	R3	AC	AC	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC	AC	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC	AC	P
		Produzione biostabilizzato	D8	AC	AC	P
			R3	AC	AC	P
		Separazione secco umido	R12	AC	AC	P
			D13	AC	AC	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC	AC	P
		Messa in riserva RAEE	R13	AC	AC	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC	AC	P
			D13	AC	AC	P
		Recupero RAEE	R3	AC	AC	P
			R4	AC	AC	P
			R5	AC	AC	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC	AC	P
		Autorottamazione	R12	AC	AC	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC	AC	P
			R4	AC	AC	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E	AC	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E	AC	P
		Gassificazione	R1	E	AC	P
		Pirolisi	R1	E	AC	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E	AC	P

6E - Prati stabili naturali tutelati

Normativa di riferimento

- legge regionale 29 aprile 2005, n. 9 *"Norme regionali per la tutela dei prati stabili naturali"*;
- delibera della Giunta regionale 14 settembre 2007, n. 2166 *"Approvazione dell'inventario dei prati stabili naturali"*.

Indicazioni di carattere generale

Al fine di garantire la conservazione dell'identità biologica del territorio e la biodiversità degli habitat e delle specie floristiche e faunistiche, la Regione promuove la tutela dei prati stabili naturali delle aree regionali di pianura.

Nelle parti del territorio interessate dalla presenza di prati stabili non è ammessa:

- la riduzione di superficie;
- qualsiasi operazione diretta alla trasformazione colturale, alla modificazione del suolo e al livellamento del terreno, ivi compresi scavi, riporti o depositi di materiale di qualsiasi natura ed entità.

In deroga alla trasformazione e alla riduzione delle superfici a prato stabile naturale per diversa destinazione d'uso del terreno o altre cause di manomissione può essere consentita previa autorizzazione rilasciata dal competente servizio dell'amministrazione regionale in ipotesi di:

a) eccezionali motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative;
b) interventi riguardanti terreni situati al di fuori delle zone E e F dei piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione.

Definizione dei livelli di tutela

Si impone il livello di attenzione limitante (AL), in virtù della possibilità di deroga prevista dalla normativa regionale, per tutte le unità impiantistiche. In fase di elaborazione del progetto è necessario dimostrare che l'intervento è reso necessario da eccezionali motivi di rilevante interesse pubblico e in mancanza di soluzioni alternative o che l'intervento riguarda terreni situati al di fuori delle zone E e F dei piani regolatori generali comunali e dei Programmi di fabbricazione.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Inventario dei prati stabili naturali.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici.

6E	Prati stabili naturali tutelati			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AL
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
Recupero		Frantumazione	R12	AL
			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

6F - Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità

Normativa di riferimento

- convenzione 23 novembre 1972 *"riguardante la protezione sul piano mondiale del patrimonio culturale e naturale"*;
- legge 6 aprile 1977, n. 184 *"Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23 novembre 1972"*.

Indicazioni di carattere generale

Tra le missioni dell'Unesco, istituzione intergovernativa dell'ONU fondata per sviluppare la collaborazione tra le nazioni nel campo dell'istruzione, della scienza, della cultura e della comunicazione, vi è il mantenimento di una lista dei patrimoni dell'umanità, siti importanti dal punto di vista culturale o naturalistico, la cui conservazione e sicurezza è ritenuta importante per la comunità mondiale.

I beni iscritti nella Lista per il patrimonio mondiale devono essere protetti da adeguate norme e regolamenti a livello nazionale e locale in modo da garantirne la salvaguardia, l'integrità e l'autenticità. Gli strumenti di tutela includono un'opportuna perimetrazione del sito.

Per quanto riguarda le richieste di iscrizione alla Lista per il patrimonio mondiale si considerano candidati all'inserimento i siti iscritti nella lista propositiva. La lista propositiva costituisce l'elenco dei siti che, in attuazione della convenzione, ogni Stato membro è tenuto a presentare al Centro del Patrimonio Mondiale per segnalare i beni che intende iscrivere nell'arco dei successivi 5-10 anni. L'iscrizione di un sito nella lista propositiva rappresenta una condizione necessaria per l'avvio del procedimento di candidatura del sito.

Definizione dei livelli di tutela

Per i siti inseriti e candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) per ogni tipologia di impianto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE e verifica in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Unesco - World Heritage List

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.

6F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

6G - Geodiversità

Normativa di riferimento

- direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 *"relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche"* (Direttiva Habitat);
- legge 6 dicembre 1991, n. 394 *"Legge quadro sulle aree protette"*;
- decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"*;
- raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa Rec(2004)3 del 5 maggio 2004 *"sulla conservazione del patrimonio geologico e delle aree di speciale interesse geologico"*.

Indicazioni di carattere generale

La geodiversità esplica la varietà delle forme, dei sistemi e dei processi in ambito geologico e geomorfologico, ovvero la diversità degli elementi e dei sistemi della Terra. Elementi costituenti la geodiversità sono i geositi, ovvero siti d'interesse geologico di rilevante valore per l'evoluzione della Terra. Rendono peculiari i luoghi e le aree territoriali in cui sono inseriti per i loro specifici fattori fisici, morfologici, climatici e strutturali, durante tutta la loro evoluzione temporale.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) per ogni tipologia di impianto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT – Geositi.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 7 - Tav. 1A - Quadro conoscitivo - Natura e morfologia. Aspetti fisici, morfologici e naturalistici.

6G	Geodiversità			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.7 Tutela della qualità dell'aria

I criteri relativi alla tutela della qualità dell'aria che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

7.Tutela della qualità dell'aria	A	Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

7A - Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 *"Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico"*;
- decreto del presidente della Regione 31 maggio 2010, n. 0124/Pres *"Approvazione del piano di miglioramento della qualità dell'aria"*;
- decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155 *"Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa"*;
- decreto del presidente della Regione 16 gennaio 2012, n. 010/Pres *"Approvazione del piano di azione regionale"*;
- decreto del presidente della Regione 15 marzo 2013, n. 047/Pres *"Aggiornamento del piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria"*.

Indicazioni di carattere generale

Si tratta delle aree individuate dalla zonizzazione definita dal Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria. Il Piano individua le zone in cui è necessario un intervento a miglioramento della qualità dell'aria per i seguenti inquinanti: polveri con diametro aerodinamico inferiore a 10 µm e a 2.5µm, ossidi di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, piombo, arsenico, cadmio, nichel, benzo(a)pirene e ozono.
Il Piano non prevede specifiche limitazioni alla realizzazione di impianti nelle zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria.
Ai fini della localizzazione di un impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti in un zona nella quale risulta necessario un intervento di miglioramento della qualità dell'aria dovrà essere effettuata una valutazione delle emissioni previste in funzione dell'inquinante che ha determinato l'assoggettamento della zona stessa all'intervento di miglioramento della qualità dell'aria.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede pertanto un livello di attenzione cautelativa (AC) per la localizzazione di impianti nelle zone per le quali risultano necessari interventi di miglioramento della qualità dell'aria.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria - 4.2. Mappa delle zone

7A	Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.8 Tutela della popolazione

I criteri relativi alla tutela della popolazione che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

8.Tutela della popolazione	A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili
	B	Distanza da case sparse
	C	Distanza dai cimiteri
	D	Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, case sparse e funzioni sensibili
	E	Classificazione acustica

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

8A - Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili

Normativa di riferimento

- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"*;
- decreto del presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres *"Approvazione del piano urbanistico regionale generale"*;
- decreto del Ministro della Sanità 5 settembre 1994 *"Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie"*.

Indicazioni di carattere generale

In merito alla distanza delle attività industriali dalle abitazioni l'articolo 216 del regio decreto 1265/1934 dispone che le manifatture o le fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono elencate in un elenco diviso in due classi:

- la prima classe comprende le attività che devono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni;
- la seconda classe comprende le attività che esigono speciali cautele per l'incolumità del vicinato.

Il decreto del Ministero della Sanità del 5 settembre 1994 ha introdotto la più recente classificazione delle industrie insalubri di cui all'articolo 216 del regio decreto 1265/1934. Le classi sono definite in base alle sostanze chimiche utilizzate in produzione, impiego e deposito, ai prodotti e materiali impiegati in produzione, lavorazione, formulazione e altri trattamenti e al tipo attività industriali.

Nell'elenco delle industrie insalubri introdotto dal suddetto decreto vi sono due voci che riguardano attività connesse alla gestione dei rifiuti, entrambe riferite ad industrie di prima classe lettera B), relativa a prodotti e materiali:

100. rifiuti solidi e liquami, per le attività di deposito, depurazione e trattamento;
101. rifiuti tossici e nocivi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 915/1982 ed alla deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, ora rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 184 del decreto legislativo 152/2006, per le attività di trattamento, lavorazione e deposito.

Si evidenzia che le norme citate, nel prescrivere che le industrie insalubri di prima classe devono essere isolate dalle campagne e tenute lontane dall'abitazione, non stabiliscono specifiche distanze da rispettare ma prevedono che le stesse possano essere realizzate qualora si dimostri che, con l'introduzione di opportuni presidi ambientali, l'esercizio dell'attività non reca danno alla salute del vicinato.

Benché la normativa in vigore non individui specifiche distanze da rispettare nella localizzazione degli impianti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti in fase di esercizio si ritiene di individuare tre fasce di rispetto di diversa ampiezza, indicate nella successiva tabella 5, con diversi livelli di idoneità alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, in funzione delle unità impiantistiche che si intendono realizzare.

Fascia di rispetto [m]
< 100
100 ÷ 500
500 ÷ 1000

Tabella 5 - fasce di rispetto dai centri abitati e dalle funzioni sensibili

Per quanto riguarda la definizione di centro abitato si fa riferimento alle zone omogenee A, B e C di cui all'articolo 33 del Piano urbanistico regionale generale.

Per funzioni sensibili si intendono gli ospedali, le strutture scolastiche, gli asili, le strutture sanitarie con degenza e le case di riposo, anche qualora non ubicate nelle suddette zone A, B e C.

Definizione dei livelli di tutela

La declinazione degli specifici livelli di tutela in funzione delle unità impiantistiche è riportata nella tabella che segue.

Per la localizzazione di unità impiantistiche in aree nelle quali è previsto il livello di attenzione limitante (AL) in fase di elaborazione del progetto è necessario presentare una richiesta di deroga alla Provincia competente per territorio corredata dell'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con i centri abitati e le funzioni sensibili ed evidenziare gli interventi di mitigazione degli impatti, in relazione alla tutela delle popolazione.

Per la localizzazione di unità impiantistiche in aree nelle quali è previsto il livello di attenzione cautelativa (AC) in fase di elaborazione del progetto è necessario prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti, in relazione alla tutela delle popolazione.

Tranne che per la localizzazione delle unità impiantistiche relative alle categorie discarica, incenerimento e coincenerimento, e all'unità impiantistica compostaggio ACM, il livello di tutela nelle fasce 100-500 m e 500-1000 m deve intendersi di attenzione cautelativa (AC) qualora l'impianto venga realizzato negli ambiti industriali ed artigianali esistenti di cui al criterio *9A - Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici*,

Il presente criterio non si applica alle case sparse, anche qualora ubicate nelle zone omogenee A, B e C di cui all'articolo 33 del Piano urbanistico regionale generale, per le quali si applica il criterio *8B - Distanza da case sparse.*

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piani regolatori generali comunali.

Carta Tecnica Regionale Numerica, CTRN.

8A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili					
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**		
		Attività	**Operazione**	**< 100 m**	**100÷500 m**	**500÷1000 m**
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E	E	E
		Non pericolosi	D1	E	E	E
		Pericolosi	D1	E	E	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL	AC	AC
		Messa in riserva	R13	AL	AC	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL	AC	AC
			D14	AL	AC	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E	AL	AC
			D13	E	AL	AC
		Rottamazione	R12	E	E	AL
		Frantumazione	R12	E	E	AL
Recupero			R4	E	E	AL
		Recupero carta	R3	E	AL	AC
		Recupero legno	R3	E	AL	AC
		Recupero plastica	R3	E	AL	AC
		Recupero pneumatici	R3	E	AL	AC
		Recupero metalli	R4	E	AL	AC
		Recupero inerti	R5	E	E	AL
		Recupero vetro	R5	E	AL	AC
		Recupero tessili	R3	E	AL	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AL	AL	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AL	AL	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL	AL	AC
			R5	AL	AL	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL	AL	AC
			R5	AL	AL	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL	AL	AC
			R5	AL	AL	AC
		Industria chimica	R3	AL	AL	AC
			R4	AL	AL	AC
			R5	AL	AL	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E	AL	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E	AL	AC
		Gas di sintesi	R1	E	AL	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC	AC	AC
		Spandimento fanghi	R10	AL	AL	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC	AC	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E	AL	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E	AL	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC	AC	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E	AL	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E	AL	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E	AL	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E	E	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E	E	E
		Trattamento fanghi	R3	E	AL	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E	AL	AC
			R12	E	AL	AC
			D8	E	AL	AC
			D9	E	AL	AC
			D13	E	AL	AC
		Sterilizzazione	D9	AC	AC	AC
		Inertizzazione	R12	E	E	E
			D9	E	E	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E	E	AL
			R12	E	E	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E	E	AL
			R12	E	E	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E	E	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL	AC	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E	AL	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E	AL	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	E	E	AC
			R3	E	E	AC
		Separazione secco umido	R12	E	E	AL
			D13	E	E	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL	AC	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AL	AC	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL	AC	AC
			D13	AL	AC	AC
		Recupero RAEE	R3	AL	AC	AC
			R4	AL	AC	AC
			R5	AL	AC	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E	AL	AC
		Autorottamazione	R12	E	AL	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E	E	AL
			R4	E	E	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E	E	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E	E	AL
		Gassificazione	R1	E	E	AL
		Pirolisi	R1	E	E	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E	E	AL

8B - Distanza da case sparse

Normativa di riferimento

– regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"*;
– decreto del Ministro della Sanità 5 settembre 1994 *"Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie"*.

Indicazioni di carattere generale

Per case sparse si intendono le case disseminate sul territorio e poste a distanza tra loro e dai centri abitati. Fermo restando quanto evidenziato al criterio *8A - Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili* in merito alla localizzazione delle industrie insalubri, per quanto riguarda i nuovi impianti e le modifiche alle infrastrutture esistenti, allo scopo di prevenire situazioni di compromissione della sicurezza delle abitazioni o di grave disagio degli abitanti in fase di esercizio regolare sono state individuate specifiche distanze da rispettare nella localizzazione degli impianti rispetto alle case sparse.
Sono state individuate due fasce di rispetto di diversa ampiezza, indicate nella successiva tabella 6, con diversi livelli di idoneità alla localizzazione degli impianti in funzione delle unità impiantistiche che si intendono realizzare.

Fascia di rispetto [m]
< 100
100 ÷ 500

Tabella 6 - fasce di rispetto dalle case sparse

Definizione dei livelli di tutela

La declinazione degli specifici livelli di tutela in funzione delle unità impiantistiche è riportata nella tabella che segue.
Per la localizzazione di unità impiantistiche in aree nelle quali è previsto il livello di attenzione limitante (AL) in fase di elaborazione del progetto è necessario procedere alla rilevazione delle case sparse presenti nel raggio di 100 e 500 m dal perimetro esterno dell'impianto e presentare una richiesta di deroga alla Provincia corredata dell'analisi puntuale atta ad escludere eventuali rischi di interferenza con le case sparse ed evidenziare gli interventi di mitigazione degli impatti, in relazione alla tutela delle popolazione.
Per la localizzazione di unità impiantistiche in aree nelle quali è previsto il livello di attenzione cautelativa (AC) in fase di elaborazione del progetto è necessario procedere alla rilevazione delle case sparse presenti nel raggio di 100 e 500 m dal perimetro esterno dell'impianto e prevedere opportuni interventi di mitigazione degli impatti, in relazione alla tutela delle popolazione.
Il criterio non si applica alle case sparse che coincidono con il sito individuato per la localizzazione dell'impianto.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piani regolatori generali comunali.

Carta Tecnica Regionale Numerica, CTRN.

8B	Distanza da case sparse				
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela	
		Attività	Operazione	< 100 m	100 ÷500 m
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E	AL
		Non pericolosi	D1	E	AL
		Pericolosi	D1	E	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL	AC
		Messa in riserva	R13	AL	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL	AC
			D14	AL	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E	AL
			D13	E	AL
		Rottamazione	R12	E	AL
		Frantumazione	R12	E	AL
Recupero			R4	E	AC
		Recupero carta	R3	E	AC
		Recupero legno	R3	E	AC
		Recupero plastica	R3	E	AC
		Recupero pneumatici	R3	E	AC
		Recupero metalli	R4	E	AC
		Recupero inerti	R5	E	AC
		Recupero vetro	R5	E	AC
		Recupero tessili	R3	E	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AL	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AL	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL	AC
			R5	AL	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL	AC
			R5	AL	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL	AC
			R5	AL	AC
		Industria chimica	R3	AL	AC
			R4	AL	AC
			R5	AL	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E	AL
		Gas di sintesi	R1	E	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC	AC
		Spandimento fanghi	R10	AL	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E	AL
		Recupero acque di falda	R5	AC	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	E	AL
		Trattamento fanghi	R3	E	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E	AL
			R12	E	AL
			D8	E	AL
			D9	E	AL
			D13	E	AL
		Sterilizzazione	D9	AC	AC
		Inertizzazione	R12	E	AL
			D9	E	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E	AL
			R12	E	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E	AL
			R12	E	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	E	AL
			R3	E	AL
		Separazione secco umido	R12	E	E
			D13	E	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AL	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL	AC
			D13	AL	AC
		Recupero RAEE	R3	AL	AC
			R4	AL	AC
			R5	AL	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E	AL
		Autorottamazione	R12	E	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E	AL
			R4	E	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E	E
		Gassificazione	R1	E	AL
		Pirolisi	R1	E	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E	E

8C - Distanza dai cimiteri

Normativa di riferimento

- regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 *"Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie"*. Articolo 338;
- decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 *"Approvazione del regolamento di polizia mortuaria"*.

Indicazioni di carattere generale

L'articolo 338 del regio decreto 1265/1934, ripreso dall'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 285/1990, vieta l'edificazione nelle aree ricadenti in fascia di rispetto di 200 metri misurata a partire dal muro di cinta dei cimiteri. Tale divieto costituisce un vincolo assoluto d'inedificabilità valido per qualsiasi manufatto edilizio, anche ad uso diverso da quello di abitazione, e tale da non consentire la realizzazione di edifici e di opere incompatibili col vincolo medesimo. Il vincolo è funzionale ai molteplici interessi pubblici che tale fascia di rispetto intende tutelare che sono da individuarsi in esigenze di natura igienico-sanitaria, nella salvaguardia della peculiare sacralità dei luoghi destinati alla sepoltura e nel mantenimento di un'area di possibile espansione della cinta cimiteriale.

Definizione dei livelli di tutela

Entro la fascia di rispetto di 200 metri dal muro di cinta dei cimiteri si impone un livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di qualsiasi tipologia di impianto di recupero e smaltimento dei rifiuti.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Carta tecnica regionale numerica, CTRN.

8C	Distanza dai cimiteri			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

8D - Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse

Normativa di riferimento

– disposizione specifica del presente documento.

Indicazioni di carattere generale

Per valutare le condizioni locali di una particolare area in relazione agli effetti della ventosità è utile far riferimento alla classificazione dei venti distinguendo tra venti regnanti, che presentano un'alta frequenza di apparizione, e venti dominanti, caratterizzati da classi di velocità elevate, superiori a 20 m/s.

Le elevate velocità che i venti dominanti raggiungono possono determinare il trasporto delle emissioni atmosferiche, anche di carattere olfattivo o pulvirulento, prodotte dagli impianti anche ad elevate distanze. L'effetto del trasporto delle emissioni da parte dei venti dominanti deve essere valutato in funzione della presenza di centri abitati, funzioni sensibili e case sparse in aree sopravento rispetto alla direzione dei venti stessi.

Tale aspetto riveste particolare importanza nel caso della localizzazione delle discariche, degli inceneritori e dei coinceneritori e delle unità impiantistiche di trattamento fanghi, produzione di CSS, recupero inerti, compostaggio ACM e ACV e digestione anaerobica.

Definizione dei livelli di tutela

Costituisce fattore di attenzione cautelativa (AC) la presenza di venti dominanti a livello locale in relazione alla presenza di centri abitati, case sparse e funzioni sensibili.

In fase di elaborazione del progetto per la localizzazione di un nuovo impianto dovranno essere verificati nel dettaglio, in relazione alle caratteristiche specifiche della tipologia di impianto da localizzare, della tipologia di rifiuto trattato ed in relazione all'ambito di influenza dei venti dominanti, gli impatti sui centri e nuclei abitati, sulle case sparse e sulle funzioni sensibili delle emissioni in atmosfera, comprese quelle di carattere olfattivo e pulvirulento.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Rete Regionale di Rilevamento della qualità dell'aria.

8D	**Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

8E - Classificazione acustica

Normativa di riferimento

- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991 *"Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno"*;
- legge 26 ottobre 1995, n. 447 *"Legge quadro sull'inquinamento acustico"*;
- decreto ministeriale 11 dicembre 1996 *"Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo continuo"*;
- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997 *"Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"*;
- legge regionale 18 giugno 2007, n. 16 *"Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico"*;
- delibera della Giunta regionale 5 marzo 2009, n. 463 *"Adozione dei criteri e linee guida per la redazione dei piani comunali di classificazione acustica del territorio"*;
- delibera della Giunta regionale 17 dicembre 2009, n. 2870 *"Adozione dei criteri per la redazione della documentazione di impatto e clima acustico"*;
- piani comunali di classificazione acustica.

Indicazioni di carattere generale

I gestori di attività produttive ed impianti esistenti alla data del 7 gennaio 2010, sono tenuti a presentare la documentazione di impatto o clima acustico, redatta ai sensi dei criteri della deliberazione della Giunta regionale 2870/2009 ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 28 della legge regionale 16/2007.

Per attività produttiva si intende qualsiasi attività diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi, in analogia all'applicazione del valore limite differenziale di immissione definito all'articolo 4, comma 3 del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997.

Pertanto, tenuto conto del perseguimento dell'obiettivo di salvaguardare il benessere delle persone rispetto all'inquinamento acustico nell'ambiente e negli ambienti abitativi, di cui all'articolo 17 della legge regionale 16/2007, gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti vengono riconosciuti quali attività produttive, per le finalità di applicazione delle disposizioni di norma in materia acustica.

Le istanze di autorizzazione alla realizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti devono essere corredate dalla documentazione di impatto acustico che comprende, tra l'altro, una valutazione dei livelli sonori, dedotti da misure o calcoli previsionali, nonché la verifica della conformità o meno degli stessi con i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 1997, ovvero in assenza della classificazione medesima, alla classificazione acustica provvisoria desunta dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri 1 marzo 1991. La localizzazione degli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è subordinata al rispetto della classificazione acustica approvata dai piani comunali di zonizzazione acustica. Il decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997 definisce le classi di destinazione d'uso del territorio, di seguito elencate nella tabella 7.

Classe	Denominazione	Descrizione
I	aree particolarmente protette	aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
III	aree tipo misto	aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, media densità di popolazione, presenza di attività commerciali, uffici, limitata presenza di attività artigianali e assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici
IV	aree di intensa attività umana	aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, alta densità di popolazione, elevata presenza di attività commerciali e uffici, presenza di attività artigianali; aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; aree portuali, aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	aree prevalentemente industriali	aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	aree esclusivamente industriali	aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Tabella 7 – Classi di destinazioni d'uso ai fini della zonizzazione acustica

Le aree particolarmente protette in cui la quiete è un elemento essenziale di fruizione, identificate dalla zonizzazione comunale in classe I, richiedono un livello di tutela acustica estremamente elevato, per cui in tali aree, è stabilito un livello di tutela escludente (E) che preclude ogni possibile localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Per le unità impiantistiche di sterilizzazione dei rifiuti sanitari ubicate presso le strutture afferenti al servizio sanitario regionale è previsto un livello di tutela di attenzione cautelativa (AC).

Le aree destinate ad uso prevalentemente residenziale, classe II, e le aree di tipo misto, classe III, richiedono un livello di tutela acustica significativo non ammettendo la presenza di alcuna attività industriale. In tali aree è stabilito un livello di tutela escludente (E) in quanto la localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è ammessa esclusivamente a fronte di una verifica dell'idoneità acustica dell'area a ricevere l'impianto ed è concessa previa modifica dello strumento di classificazione acustica comunale.

Per le sole unità impiantistiche correlate alle categorie stoccaggio, energetico, ambientale, infrastrutturale, nonché unità impiantistiche di deposito preliminare e messa in riserva della categoria relativa al trattamento RAEE, e le unità impiantistiche di compostaggio ACM e ACV della categoria Meccanico-biologico, al fine di verificare l'idoneità acustica, è stabilito un livello di tutela di attenzione cautelativa (AC), che prevede che a livello progettuale siano previsti i presidi necessari a garantire il rispetto dei limiti di emissione acustica per tali classi. L'adeguatezza della documentazione di impatto acustico viene valutata nell'ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, valutazione d'incidenza, ovvero di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto.

Per le aree ad intensa attività umana, identificate dalla zonizzazione comunale in classe IV, è stabilito un livello di tutela di attenzione cautelativa (AC) per tutte le unità impiantistiche che prevede la verifica della documentazione di impatto acustico prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione d'incidenza, ovvero di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'attività.

Le aree prevalentemente industriali, identificate dalla zonizzazione comunale in classe V e le aree esclusivamente industriali in classe VI, richiedono un livello di tutela acustica che risulta essere, in generale, compatibile con la costruzione e l'esercizio, tra gli altri, degli impianti e delle infrastrutture di recupero e di smaltimento dei rifiuti, ammettendo, in tali aree, la presenza di attività industriali. Per gli impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti è stabilito un livello di tutela preferenziale (P), che costituisce la presenza di elementi di idoneità acustica e opportunità realizzativa, ponderati, in ogni caso, sulla documentazione di impatto acustico prodotta nell'ambito delle procedure di valutazione di impatto ambientale, valutazione d'incidenza, ovvero di rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'attività.

La documentazione di impatto acustico che evidenzi la possibilità di superamento dei valori limite assoluti, determinati con riferimento al livello equivalente di rumore ambientale, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni causate dagli impianti per il recupero e per lo smaltimento dei rifiuti localizzati in un ambito territoriale per il quale l'amministrazione comunale competente non ha ancora provveduto all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica.

Qualora gli impianti per il recupero e lo smaltimento dei rifiuti-esistenti siano ubicati in un ambito territoriale per il quale l'amministrazione comunale competente ha provveduto all'approvazione del piano comunale di classificazione acustica ed i livelli del rumore prodotto dall'attività svolta superino quelli stabiliti dal decreto del presidente del Consiglio dei ministri del 14 novembre 1997 per le singole classi di destinazione d'uso del territorio, i gestori devono adeguare gli impianti e le infrastrutture stessi, alle disposizioni del piano di classificazione acustica, tenuto conto delle migliori tecniche disponibili.

Il piano aziendale di risanamento acustico contiene le misure tecniche finalizzate a ricondurre i livelli del rumore prodotto entro i limiti previsti dal piano comunale di classificazione acustica e fissa il termine entro il quale l'impresa si adegua a tali limiti.

<u>Fase di applicazione del criterio</u>
Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

<u>Fonti dei dati</u>
Piani comunali di classificazione acustica.

8E	Classificazione acustica						
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela			
		Attività	Operazione	I	II e III	IV	V e VI
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E	E	AC	P
		Non pericolosi	D1	E	E	AC	P
		Pericolosi	D1	E	E	AC	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E	AC	AC	P
		Messa in riserva	R13	E	AC	AC	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E	E	AC	P
			D14	E	E	AC	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E	E	AC	P
			D13	E	E	AC	P
		Rottamazione	R12	E	E	AC	P
		Frantumazione	R12	E	E	AC	P
Recupero			R4	E	E	AC	P
		Recupero carta	R3	E	E	AC	P
		Recupero legno	R3	E	E	AC	P
		Recupero plastica	R3	E	E	AC	P
		Recupero pneumatici	R3	E	E	AC	P
		Recupero metalli	R4	E	E	AC	P
		Recupero inerti	R5	E	E	AC	P
		Recupero vetro	R5	E	E	AC	P
		Recupero tessili	R3	E	E	AC	P
	Termico	Fusione metalli	R4	E	E	AC	P
		Utilizzo in cementifici	R5	E	E	AC	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E	E	AC	P
			R5	E	E	AC	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E	E	AC	P
			R5	E	E	AC	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E	E	AC	P
			R5	E	E	AC	P
		Industria chimica	R3	E	E	AC	P
			R4	E	E	AC	P
			R5	E	E	AC	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E	AC	AC	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E	AC	AC	P
		Gas di sintesi	R1	E	AC	AC	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E	AC	AC	P
		Spandimento fanghi	R10	E	AC	AC	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E	AC	AC	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E	E	AC	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E	E	AC	P
		Recupero acque di falda	R5	E	E	AC	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E	E	AC	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E	E	AC	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E	E	AC	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E	E	AC	P
		Produzione fertilizzanti	R3	E	E	AC	P
		Trattamento fanghi	R3	E	E	AC	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E	E	AC	P
			R12	E	E	AC	P
			D8	E	E	AC	P
			D9	E	E	AC	P
			D13	E	E	AC	P
		Sterilizzazione	D9	AC	AC	AC	P
		Inertizzazione	R12	E	E	AC	P
			D9	E	E	AC	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E	E	AC	P
			R12	E	E	AC	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E	E	AC	P
			R12	E	E	AC	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E	AC	AC	P
		Compostaggio ACV	R3	E	AC	AC	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E	AC	AC	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E	E	AC	P
		Produzione biostabilizzato	D8	E	E	AC	P
			R3	E	E	AC	P
		Separazione secco umido	R12	E	E	AC	P
			D13	E	E	AC	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E	AC	AC	P
		Messa in riserva RAEE	R13	E	AC	AC	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E	E	AC	P
			D13	E	E	AC	P
		Recupero RAEE	R3	E	E	AC	P
			R4	E	E	AC	P
			R5	E	E	AC	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E	E	AC	P
		Autorottamazione	R12	E	E	AC	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E	E	AC	P
			R4	E	E	AC	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E	E	AC	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E	E	AC	P
		Gassificazione	R1	E	E	AC	P
		Pirolisi	R1	E	E	AC	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E	E	AC	P

5.9 Aspetti territoriali

I criteri relativi agli aspetti di carattere territoriale che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

9.Aspetti territoriali	A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici
	B	Fasce di rispetto da infrastrutture lineari energetiche interrate ed aeree, stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali
	C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante
	D	Aree soggette a piani di riordino fondiario
	E	Aree di competenza del demanio marittimo
	F	Servitù militari
	G	Aree prossime ai confini internazionali

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

9A - Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e in ambiti per servizi tecnologici

Normativa di riferimento

– decreto del presidente della Giunta regionale 15 settembre 1978, n. 0826/Pres *"Approvazione del piano urbanistico regionale generale"*;
– legge regionale 3 dicembre 2009, n. 22 *"Procedure per l'avvio della riforma della pianificazione territoriale della Regione"*;
– decreto del presidente della Regione 16 aprile 2013, n. 84 *"Approvazione Piano del governo del territorio (PGT)"*.

Indicazioni di carattere generale

La localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e in ambiti per servizi tecnologici può avvenire attraverso la realizzazione di nuovi impianti, la riconversione di unità produttive esistenti o la riattivazione di unità produttive dismesse.
Ciò consente l'uso di aree già urbanizzate e dotate di sottoservizi e permette il riutilizzo di aree già antropizzate contenendo nel contempo il consumo di suolo.
Per quanto riguarda gli ambiti industriali ed artigianali si fa riferimento alle zone omogenee D di cui all'articolo 33 del Piano urbanistico regionale generale.
Per quanto riguarda gli ambiti per servizi tecnologici si fa riferimento alle zone omogenee P di cui all'articolo 33 del Piano urbanistico regionale generale.
In merito alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti il decreto legislativo 209/2003 prevede che nella localizzazione dei centri di raccolta e trattamento dei veicoli fuori uso sono da privilegiare le aree per insediamenti industriali ed artigianali, le aree industriali dismesse e le aree per servizi e impianti tecnologici;
Qualora si tratti di aree industriali o artigianali dismesse è necessario valutare l'ubicazione dell'area stessa rispetto ai criteri *8A - Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili* e *8B - Distanza da case sparse.*

Definizione dei livelli di tutela

La localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in tali aree costituisce fattore preferenziale (P).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piani regolatori generali comunali.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
– Allegato 11 -Tav.3 - Quadro conoscitivo - Insediamenti ed infrastrutture.
– Allegato 19 -Tav. 8C - Carta dei Valori - Componenti territoriali - eccellenze produttive: filiere, attività distrettuali, ricerca e innovazione

9A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e in ambiti per servizi tecnologici			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica – Attività		Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	P
		Non pericolosi	D1	P
		Pericolosi	D1	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	P
		Messa in riserva	R13	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	P
			D14	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	P
			D13	P
		Rottamazione	R12	P
		Frantumazione	R12	P
Recupero			R4	P
		Recupero carta	R3	P
		Recupero legno	R3	P
		Recupero plastica	R3	P
		Recupero pneumatici	R3	P
		Recupero metalli	R4	P
		Recupero inerti	R5	P
		Recupero vetro	R5	P
		Recupero tessili	R3	P
	Termico	Fusione metalli	R4	P
		Utilizzo in cementifici	R5	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	P
			R5	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	P
			R5	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	P
			R5	P
		Industria chimica	R3	P
			R4	P
			R5	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	P
		Gas di sintesi	R1	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	P
		Spandimento fanghi	R10	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	P
		Recupero acque di falda	R5	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	P
		Produzione fertilizzanti	R3	P
		Trattamento fanghi	R3	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	P
			R12	P
			D8	P
			D9	P
			D13	P
		Sterilizzazione	D9	P
		Inertizzazione	R12	P
			D9	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	P
			R12	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	P
			R12	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	P
		Compostaggio ACV	R3	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	P
		Produzione biostabilizzato	D8	P
			R3	P
		Separazione secco umido	R12	P
			D13	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	P
		Messa in riserva RAEE	R13	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	P
			D13	P
		Recupero RAEE	R3	P
			R4	P
			R5	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	P
		Autorottamazione	R12	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	P
			R4	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	P
		Gassificazione	R1	P
		Pirolisi	R1	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	P

9B - Fasce di rispetto da infrastrutture

Normativa di riferimento

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 *"Codice della navigazione"*;
- decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 *"Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto"*;
- decreto ministeriale 24 novembre 1984 *"Norme di sicurezza antincendio per il trasporto, la distribuzione, l'accumulo e l'utilizzazione del gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;
- decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- decreto del presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 *"Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada"*;
- decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96 *"Revisione della parte aeronautica del Codice della navigazione, a norma dell'articolo 2 della L. 9 novembre 2004, n. 265"*;
- decreto legislativo 15 marzo 2006, n. 151 *"Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, recante la revisione della parte aeronautica del codice della navigazione"*;
- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz"*;
- decreto del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003 *"Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici e magnetici alla frequenza di rete (50 Hz) generati dagli elettrodotti"*;
- decreto direttoriale 29 maggio 2008 *"Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti"*;
- decreto ministeriale 17 aprile 2008 *"Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"*;
- decreto del presidente della Regione 16 dicembre 2011, n. 300/Pres. *"L.R. 41/1986, art. 4, c. 1, lett. g). Approvazione del Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica"*;
- piani comunali di rischio aeroportuale.

Indicazioni di carattere generale

Si intendono le infrastrutture lineari energetiche interrate ed aeree, stradali, ferroviarie, aeroportuali. Le fasce di rispetto e le servitù sono state introdotte per motivi di sicurezza e per consentire eventuali ampliamenti di strade, autostrade, gasdotti, oleodotti, cimiteri, ferrovie, beni militari, aeroporti. Entro tali distanze vige il divieto alla realizzazione degli impianti.

Per le infrastrutture di trasporto stradale il decreto del presidente della Repubblica 495/1992 individua le fasce di salvaguardia in funzione del tipo di strada. Gli strumenti urbanistici locali possono prevedere vincoli più ampi, di cui si dovrà tenere conto in fase di localizzazione degli impianti.

Nel caso di vicinanza dell'area ad un'infrastruttura ferroviaria il decreto del presidente della Repubblica 753/1980 stabilisce che lungo i tracciati delle linee ferroviarie è vietato costruire, ricostruire o ampliare edifici ad una distanza minore di 30 metri dal limite della zona di occupazione della più vicina rotaia.

Nel caso di vicinanza dell'area ad un aeroporto, il decreto legislativo 96/2005 ha eliminato i vincoli di inedificabilità assoluta e relativa e ha introdotto il criterio del rispetto delle superfici di decollo e di atterraggio. Il decreto legislativo 151/2006 prevede deroghe all'inedificabilità nelle direzioni di atterraggio e decollo per cui possono essere autorizzare opere ed attività compatibili con i piani di rischio che i comuni sul cui territorio ricadono gli aeroporti devono adottare.

Nella tabella 8 che segue sono riportate le fasce di rispetto minime da considerare all'esterno dei centri abitati:

Infrastruttura di trasporto	Fascia di rispetto [m]
Autostrada	60
Strada extraurbana principale	40
Strada extraurbana secondaria	30
Strada locale	20
Ferrovia	30

Tabella 8 – Fasce di rispetto dalle infrastrutture di trasporto

Le fasce di rispetto da infrastrutture energetiche lineari e interrate sono stabilite dal gestore ai sensi del decreti del presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2003. Per le linee aeree si fa in genere riferimento alle limitazioni previste dal decreto direttoriale 29 maggio 2008 in merito all'esposizione del personale.
Le fasce di rispetto dai gasdotti sono finalizzate alla prevenzione di danni causati da incendi ed esplosioni. Il decreto 17 aprile 2008 stabilisce che le fasce di rispetto sono variabili a seconda della pressione d'esercizio del gasdotto.

Definizione dei livelli di tutela
Si prevede un livello di tutela escludente (E) per la localizzazione di impianti all'interno delle fasce di rispetto considerate.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT - Reti di trasporto.

Carta Tecnica Regionale Numerica, CTRN.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:
– Allegato 11 -Tav.3 - Quadro conoscitivo - Insediamenti ed infrastrutture.

9B	Fasce di rispetto da infrastrutture			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
		Frantumazione	R12	E
Recupero			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

9C - Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante

Normativa di riferimento

- direttiva 82/501/CEE del 24 giugno 1982 *"sui rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali"* (direttiva Seveso);
- decreto del presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175 *"Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali, ai sensi della legge 16 aprile 1987, n. 183"*;
- direttiva 96/82/CE del 9 dicembre 1996 *"sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"* (direttiva Seveso II);
- decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 *"Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*;
- decreto ministeriale 9 maggio 2001 *"Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante"*;
- direttiva 2003/105/CE del 16 dicembre 2003 *"che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*;
- decreto legislativo 21 settembre 2005, n. 238 *"Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva 96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"*;
- direttiva 2012/18/UE del 4 luglio 2012 *"sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE"*.

Indicazioni di carattere generale

Uno stabilimento a rischio di incidente rilevante è un'area nella quale sono presenti sostanze pericolose all'interno di uno o più impianti, nella quale può verificarsi un evento, quale un'emissione, un incendio o un'esplosione di grande entità, dovuto a sviluppi incontrollati, che si verificano durante la sua attività, e che possa dare luogo ad un pericolo grave, immediato o differito, per la salute umana o per l'ambiente, all'interno o all'esterno dello stabilimento, e in cui intervengano una o più sostanze pericolose.

La normativa quadro italiana sulla prevenzione di incidenti rilevanti, che deriva dal recepimento di specifiche direttive europee, definisce gli adempimenti che i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono rispettare al fine di prevenire gli incidenti rilevanti connessi all'uso di determinate sostanze pericolose e limitarne le conseguenze per l'uomo e per l'ambiente. Oltre a valutare i rischi derivanti dalla presenza e dall'utilizzo delle sostanze pericolose i gestori devono adottare tutte le precauzioni finalizzate ad evitare il verificarsi di incidenti e a mitigare le conseguenze qualora essi dovessero verificarsi.

Tra gli adempimenti previsti vi è la predisposizione dei Piani di emergenza esterni agli stabilimenti a rischio di incidente rilevante che viene effettuata a cura del Prefetto sulla base delle informazioni trasmesse dai gestori degli stabilimenti ai sensi dell'11, comma 4, del decreto legislativo 334/1999.

Per evitare l'incremento della probabilità che si verifichino incidenti, o di aggravarne le conseguenze, anche al fine di evitare il verificarsi di un effetto domino, nella procedura di localizzazione di un impianto di recupero e smaltimento rifiuti in prossimità di stabilimenti a rischio di incidente rilevante dovrà essere prevista l'integrazione con quanto previsto dal Piano di emergenza esterno.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) per tutte le tipologie di unità impiantistica.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Inventario nazionale degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante

9C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

9D - Aree soggette a bonifica e riordino fondiario

Normativa di riferimento

- regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 *"Nuove norme per la bonifica integrale";*
- legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 *"Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico".*

Indicazioni di carattere generale

Le attività di bonifica hanno la finalità di mettere in sicurezza territori urbanizzati e produttivi, che altrimenti potrebbero essere soggetti ad inondazioni o a dissesti idrogeologici, e di rendere coltivabili i terreni mediante irrigazione. L'attività di bonifica riveste quindi due funzioni che comprendono la salvaguardia del territorio e il razionale sviluppo dello stesso sia a fini strettamente agricoli che a fini produttivi.

Alle attività di bonifica si affiancano gli interventi di riordino fondiario, finalizzati alla riduzione della frammentazione della proprietà agricola e alla costituzione di unità fondiarie di dimensioni tali da renderle funzionali sotto il profilo sia tecnico che economico.

Il regio decreto 215/1933, che costituisce a livello statale la normativa principale in materia di interventi di bonifica, ha introdotto il concetto di bonifica integrale, comprensivo sia della bonifica in senso proprio, ovvero delle opere "che si compiono in base ad un piano generale di lavori", che delle opere di miglioramento fondiario, che sono le opere che "si compiono a vantaggio di uno o più fondi, indipendentemente da un piano generale di bonifica"

La realizzazione delle attività di bonifica e di riordino fondiario, che comprendono l'esecuzione, la manutenzione e esercizio delle opere di bonifica, può condurre i privati alla costituzione di Consorzi di bonifica le cui funzioni sono definite, a livello regionale, dalla legge regionale 28/2002 che riconosce l'attività di bonifica e irrigazione quale strumento indispensabile alla difesa e conservazione del suolo, alla tutela delle risorse idriche, alla regolazione delle acque, alla salvaguardia dell'ambiente, del territorio agricolo e del paesaggio rurale, nonché alla tutela e valorizzazione delle produzioni agricole e dei territori agricoli.

Definizione dei livelli di tutela

Si prevede un livello di attenzione cautelativa (AC) per tutte le tipologie di unità impiantistica. In fase di elaborazione del progetto per la localizzazione di un nuovo impianto di recupero o smaltimento dei rifiuti devono essere verificati i possibili impatti che il nuovo impianto ha nei confronti di aree soggette a bonifica e riordino fondiario.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Catalogo Dati Ambientali e Territoriali, DAeT- Carta delle bonifiche e irrigazioni.

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 10 - Tav.2 - Quadro conoscitivo - Paesaggio e cultura.
- Allegato 12 -Tav. 4 - Quadro conoscitivo - Attività del territorio non urbanizzato.

9D	Aree soggette bonifica e riordino fondiario			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
Recupero		Frantumazione	R12	AC
			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

9E - Aree di competenza del demanio marittimo

Normativa di riferimento

- regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 *"Codice della navigazione"*;
- decreto del presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 *"Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia"*;
- decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 *"Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti"*.

Indicazioni di carattere generale

Ai sensi del regio decreto 327/1942 appartengono al demanio marittimo i lidi, le spiagge, i porti, le rade, le lagune, le foci dei fiumi che sboccano in mare, i bacini di acqua salsa o salmastra che almeno durante una parte dell'anno comunicano liberamente con il mare, i canali utilizzabili ad uso pubblico marittimo, le pertinenze demaniali marittime cioè le costruzioni e le altre opere appartenenti allo Stato che esistono entro i limiti del demanio marittimo e del mare territoriale.

Le aree demaniali marittime sono delimitate dalla dividente demaniale, cioè dalla linea che separa il demanio marittimo dalle aree di proprietà privata, risultante dai verbali di delimitazione redatti e custoditi dalle Capitanerie di Porto territorialmente competenti, dalle mappe catastali e dal Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.).

La Regione Friuli Venezia Giulia esercita tutte le funzioni amministrative, trasferite dallo Stato, relative alle concessioni di beni del demanio marittimo. Le concessioni demaniali possono essere rilasciate per utilizzi e finalità turistico-ricreative, di diporto nautico, di cantieristica e per altri usi quali la realizzazione di condotte idriche, fognarie, reti tecnologiche ed impianti, illuminazione pubblica, parcheggi, viabilità stradale e strutture varie.

L'articolo 55 del codice della navigazione, inoltre, individua una fascia di rispetto di 30 metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare. L'esecuzione di nuove opere entro tale zona è sottoposta a specifica autorizzazione.

Definizione dei livelli di tutela

In funzione della necessità di ottenere una specifica concessione od autorizzazione all'esecuzione di opere in tali aree si prevede il livello di attenzione limitante (AL).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Sistema Informativo del Demanio Marittimo (S.I.D.).

9E	Aree di competenza del demanio marittimo			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AL
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

9F - Servitù militari

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 *"Codice dell'ordinamento militare"*.

Indicazioni di carattere generale

Per servitù militare si intende l'insieme delle limitazioni o dei divieti che possono essere imposti su beni privati e su beni pubblici ubicati in vicinanza delle installazioni militari e delle opere a queste equiparate.

Le proprietà pubbliche e private possono essere soggette a servitù in vicinanza delle opere militari di qualunque genere occorrenti per la difesa dello stato, dei poligoni di tiro, dei campi di esperienze, degli aeroporti, dei campi di fortuna e degli stabilimenti militari nei quali sono depositati o manipolati esplosivi o altre sostanze pericolose.

Ai sensi dell'articolo 321 del decreto legislativo 66/2010 le limitazioni possono consistere nel divieto di:

- fare elevazioni di terra o di altro materiale;
- costruire condotte o canali sopraelevati;
- impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
- scavare fossi o canali di profondità superiore a 50 cm;
- aprire o esercitare cave di qualunque specie;
- installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
- fare le piantagioni e le operazioni campestri che saranno determinate con regolamento;
- aprire strade;
- fabbricare muri o edifici;
- sopraelevare muri o edifici esistenti;
- adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Definizione dei livelli di tutela

Per le aree interessate da servitù militari si prevede il livello escludente (E).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piani regolatori generali comunali.

9F	Servitù militari			
Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	E
		Non pericolosi	D1	E
		Pericolosi	D1	E
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	E
		Messa in riserva	R13	E
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	E
			D14	E
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	E
			D13	E
		Rottamazione	R12	E
Recupero		Frantumazione	R12	E
			R4	E
		Recupero carta	R3	E
		Recupero legno	R3	E
		Recupero plastica	R3	E
		Recupero pneumatici	R3	E
		Recupero metalli	R4	E
		Recupero inerti	R5	E
		Recupero vetro	R5	E
		Recupero tessili	R3	E
	Termico	Fusione metalli	R4	E
		Utilizzo in cementifici	R5	E
	Industriale	Industria dei metalli	R4	E
			R5	E
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	E
			R5	E
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	E
			R5	E
		Industria chimica	R3	E
			R4	E
			R5	E
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	E
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	E
		Gas di sintesi	R1	E
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	E
		Spandimento fanghi	R10	E
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	E
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	E
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	E
		Recupero acque di falda	R5	E
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	E
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	E
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	E
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	E
		Produzione fertilizzanti	R3	E
		Trattamento fanghi	R3	E
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	E
			R12	E
			D8	E
			D9	E
			D13	E
		Sterilizzazione	D9	E
		Inertizzazione	R12	E
			D9	E
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	E
			R12	E
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	E
			R12	E
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	E
		Compostaggio ACV	R3	E
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	E
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	E
		Produzione biostabilizzato	D8	E
			R3	E
		Separazione secco umido	R12	E
			D13	E
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	E
		Messa in riserva RAEE	R13	E
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	E
			D13	E
		Recupero RAEE	R3	E
			R4	E
			R5	E
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	E
		Autorottamazione	R12	E
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	E
			R4	E
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	E
		Incenerimento con recupero di energia	R1	E
		Gassificazione	R1	E
		Pirolisi	R1	E
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	E

9G – Aree prossime ai confini internazionali

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "*Norme in materia ambientale*". Parte seconda.

Indicazioni di carattere generale
Allo scopo di valutare gli effetti transfrontalieri della localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifuti è stata individuata una fascia di rispetto dell'ampiezza di 500 metri dai confini internazionali.

Definizione dei livelli di tutela
Per le aree prossime ai confini internazionali si prevede il livello di attenzione cautelativa (AC).

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Carta tecnica regionale numerica - CTRN.

9G	**Aree prossime ai confini internazionali**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AC
		Non pericolosi	D1	AC
		Pericolosi	D1	AC
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AC
		Messa in riserva	R13	AC
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AC
			D14	AC
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AC
			D13	AC
		Rottamazione	R12	AC
		Frantumazione	R12	AC
Recupero			R4	AC
		Recupero carta	R3	AC
		Recupero legno	R3	AC
		Recupero plastica	R3	AC
		Recupero pneumatici	R3	AC
		Recupero metalli	R4	AC
		Recupero inerti	R5	AC
		Recupero vetro	R5	AC
		Recupero tessili	R3	AC
	Termico	Fusione metalli	R4	AC
		Utilizzo in cementifici	R5	AC
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AC
			R5	AC
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AC
			R5	AC
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AC
			R5	AC
		Industria chimica	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AC
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AC
		Gas di sintesi	R1	AC
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AC
		Spandimento fanghi	R10	AC
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AC
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AC
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AC
		Recupero acque di falda	R5	AC
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AC
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AC
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AC
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AC
		Produzione fertilizzanti	R3	AC
		Trattamento fanghi	R3	AC
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AC
			R12	AC
			D8	AC
			D9	AC
			D13	AC
		Sterilizzazione	D9	AC
		Inertizzazione	R12	AC
			D9	AC
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AC
			R12	AC
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AC
			R12	AC
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AC
		Compostaggio ACV	R3	AC
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AC
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AC
		Produzione biostabilizzato	D8	AC
			R3	AC
		Separazione secco umido	R12	AC
			D13	AC
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AC
		Messa in riserva RAEE	R13	AC
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AC
			D13	AC
		Recupero RAEE	R3	AC
			R4	AC
			R5	AC
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AC
		Autorottamazione	R12	AC
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AC
			R4	AC
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AC
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AC
		Gassificazione	R1	AC
		Pirolisi	R1	AC
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AC

5.10 Aspetti strategico-funzionali

I criteri relativi agli aspetti strategico-funzionali che sono stati presi in considerazione sono riportati nel seguente prospetto:

10.Aspetti strategico-funzionali	A	Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria
	B	Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento
	C	Presenza di siti inquinati
	D	Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico
	E	Disponibilità di aree per interventi di mitigazione

Per ogni criterio si riporta la normativa di riferimento, una breve descrizione, la definizione dei livelli di tutela, la fase di applicazione del criterio, le fonti dei dati e, nella tabella riassuntiva, il riepilogo dei livelli di tutela adottati in funzione delle diverse unità impiantistiche.

10A - Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria

Normativa di riferimento

- disposizione specifica introdotta dal presente documento.

Indicazioni di carattere generale

L'idoneità di un'area deve essere valutata con riferimento alla presenza di infrastrutture quali la viabilità di accesso, considerando anche la distanza dai caselli autostradali, dalle linee ferroviarie e dalle circonvallazioni, e alla possibilità di collegamento ad opere di urbanizzazione primaria già esistenti quali parcheggi, fognatura, rete idrica, rete distribuzione dell'energia e del gas, illuminazione pubblica.

Definizione dei livelli di tutela

Per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in aree ove sono già presenti infrastrutture si prevede il livello preferenziale (P).

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MACROLOCALIZZAZIONE da verificare in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 11 -Tav.3 - Quadro conoscitivo - Insediamenti ed infrastrutture.

10A	**Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	P
		Non pericolosi	D1	P
		Pericolosi	D1	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	P
		Messa in riserva	R13	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	P
			D14	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	P
			D13	P
		Rottamazione	R12	P
		Frantumazione	R12	P
Recupero			R4	P
		Recupero carta	R3	P
		Recupero legno	R3	P
		Recupero plastica	R3	P
		Recupero pneumatici	R3	P
		Recupero metalli	R4	P
		Recupero inerti	R5	P
		Recupero vetro	R5	P
		Recupero tessili	R3	P
	Termico	Fusione metalli	R4	P
		Utilizzo in cementifici	R5	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	P
			R5	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	P
			R5	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	P
			R5	P
		Industria chimica	R3	P
			R4	P
			R5	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	P
		Gas di sintesi	R1	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	P
		Spandimento fanghi	R10	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	P
		Recupero acque di falda	R5	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	P
		Produzione fertilizzanti	R3	P
		Trattamento fanghi	R3	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	P
			R12	P
			D8	P
			D9	P
			D13	P
		Sterilizzazione	D9	P
		Inertizzazione	R12	P
			D9	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	P
			R12	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	P
			R12	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	P
		Compostaggio ACV	R3	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	P
		Produzione biostabilizzato	D8	P
			R3	P
		Separazione secco umido	R12	P
			D13	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	P
		Messa in riserva RAEE	R13	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	P
			D13	P
		Recupero RAEE	R3	P
			R4	P
			R5	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	P
		Autorottamazione	R12	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	P
			R4	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	P
		Gassificazione	R1	P
		Pirolisi	R1	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	P

10B - Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento

Normativa di riferimento

– disposizione specifica introdotta dal presente documento.

Indicazioni di carattere generale

Il teleriscaldamento è un sistema che consente di distribuire calore ad una o più utenze, quali quartieri residenziali o grandi strutture come scuole e ospedali, attraverso una rete interrata di tubazioni all'interno delle quali scorre acqua calda o acqua surriscaldata o vapore.
Il calore viene generato da una centrale termica alimentata da varie fonti energetiche quali gas, carbone, rifiuti e biomasse, sostituendo in tal modo le normali caldaie presenti nei singoli edifici.
Ogni singolo edificio, attraverso degli scambiatori di calore, preleva il calore dalle rete di teleriscaldamento, per poi utilizzarlo per il riscaldamento degli ambienti o per produrre l'acqua calda sanitaria.

Definizione dei livelli di tutela

La vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento è considerata preferenziale (P) per la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, fermo restando il rispetto dei vincoli di tutela dei centri abitati, delle case sparse e delle funzioni sensibili.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

10B **Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento**

Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica – Attività	Unità impiantistica – Operazione	Livelli di tutela
Discarica	Discarica	Inerti	D1	
		Non pericolosi	D1	
		Pericolosi	D1	
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	
		Messa in riserva	R13	
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	
			D14	
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	
			D13	
		Rottamazione	R12	
Recupero		Frantumazione	R12	
			R4	
		Recupero carta	R3	
		Recupero legno	R3	
		Recupero plastica	R3	
		Recupero pneumatici	R3	
		Recupero metalli	R4	
		Recupero inerti	R5	
		Recupero vetro	R5	
		Recupero tessili	R3	
	Termico	Fusione metalli	R4	
		Utilizzo in cementifici	R5	
	Industriale	Industria dei metalli	R4	
			R5	
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	
			R5	
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	
			R5	
		Industria chimica	R3	
			R4	
			R5	
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	P
		Gas di sintesi	R1	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	
		Spandimento fanghi	R10	
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	
		Recupero acque di falda	R5	
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	
		Produzione fertilizzanti	R3	
		Trattamento fanghi	R3	
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	
			R12	
			D8	
			D9	
			D13	
		Sterilizzazione	D9	
		Inertizzazione	R12	
			D9	
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	
			R12	
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	
			R12	
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	
		Compostaggio ACV	R3	
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	
		Produzione biostabilizzato	D8	
			R3	
		Separazione secco umido	R12	
			D13	
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	
		Messa in riserva RAEE	R13	
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	
			D13	
		Recupero RAEE	R3	
			R4	
			R5	
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	
		Autorottamazione	R12	
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	
			R4	
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	
		Incenerimento con recupero di energia	R1	P
		Gassificazione	R1	
		Pirolisi	R1	
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	P

10C - Presenza di siti contaminati

Normativa di riferimento

– decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”. Parte quarta.

Indicazioni di carattere generale

Il Titolo V del decreto legislativo 152/2006 disciplina i criteri, le procedure e le modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti contaminati al fine di eliminare sorgenti di inquinamento o comunque di ridurre la concentrazione di sostanze inquinanti.
L’attività di bonifica consiste nell’insieme degli interventi volti ad eliminare le fonti di inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurre le concentrazioni delle stesse presenti nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee ad un livello uguale o inferiore ai valori delle concentrazioni soglia di rischio.
Per quanto riguarda i siti contaminati di interesse regionale il procedimento di bonifica è di competenza dell’Amministrazione regionale mentre per quanto riguarda i siti di interesse nazionale la competenza è posta in capo al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
La realizzazione di un impianto potrà avvenire solo in seguito alla restituzione del suolo agli usi legittimi, una volta accertata l’avvenuta bonifica del sito.

Definizione dei livelli di tutela

La localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti in aree caratterizzate dalla presenza di siti contaminati o potenzialmente tali determina un livello di attenzione limitante (AL) in funzione della necessità di ottenere la restituzione dei terreni agli usi legittimi una volta accertata l’avvenuta bonifica.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

Sistema Informativo dei Siti Inquinati – SIQUI.

10C	Presenza di siti contaminati			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	AL
		Non pericolosi	D1	AL
		Pericolosi	D1	AL
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	AL
		Messa in riserva	R13	AL
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	AL
			D14	AL
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	AL
			D13	AL
		Rottamazione	R12	AL
		Frantumazione	R12	AL
Recupero			R4	AL
		Recupero carta	R3	AL
		Recupero legno	R3	AL
		Recupero plastica	R3	AL
		Recupero pneumatici	R3	AL
		Recupero metalli	R4	AL
		Recupero inerti	R5	AL
		Recupero vetro	R5	AL
		Recupero tessili	R3	AL
	Termico	Fusione metalli	R4	AL
		Utilizzo in cementifici	R5	AL
	Industriale	Industria dei metalli	R4	AL
			R5	AL
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	AL
			R5	AL
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	AL
			R5	AL
		Industria chimica	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	AL
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	AL
		Gas di sintesi	R1	AL
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	AL
		Spandimento fanghi	R10	AL
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	AL
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	AL
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	AL
		Recupero acque di falda	R5	AL
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	AL
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	AL
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	AL
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	AL
		Produzione fertilizzanti	R3	AL
		Trattamento fanghi	R3	AL
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	AL
			R12	AL
			D8	AL
			D9	AL
			D13	AL
		Sterilizzazione	D9	AL
		Inertizzazione	R12	AL
			D9	AL
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	AL
			R12	AL
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	AL
			R12	AL
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	AL
		Compostaggio ACV	R3	AL
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	AL
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	AL
		Produzione biostabilizzato	D8	AL
			R3	AL
		Separazione secco umido	R12	AL
			D13	AL
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	AL
		Messa in riserva RAEE	R13	AL
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	AL
			D13	AL
		Recupero RAEE	R3	AL
			R4	AL
			R5	AL
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	AL
		Autorottamazione	R12	AL
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	AL
			R4	AL
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	AL
		Incenerimento con recupero di energia	R1	AL
		Gassificazione	R1	AL
		Pirolisi	R1	AL
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	AL

10D - Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico

Normativa di riferimento

- decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 *"Attuazione della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti"*. Allegato 1;
- disposizione specifica del presente documento.

Indicazioni di carattere generale

Il degrado paesaggistico può essere definito come il deterioramento e il deturpamento delle risorse naturali e dei caratteri morfologici di una determinata area, dovuti a fenomeni di scarsa manutenzione o di abbandono tali da determinare una progressiva perdita delle caratteristiche originarie del sottosuolo e del soprassuolo, della vegetazione ecc.

Il decreto legislativo 36/2003 stabilisce che nell'individuazione dei siti di ubicazione delle discariche per rifiuti inerti e delle discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi sono da privilegiare le aree degradate da risanare o da ripristinare sotto il profilo paesaggistico.

Definizione dei livelli di tutela

Costituisce fattore preferenziale (P) la localizzazione di impianti di trattamento rifiuti in tali aree.

Fase di applicazione del criterio

Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati

10D	**Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico**			
Tipologia Ispra	**Categoria**	**Unità impiantistica**		**Livelli di tutela**
		Attività	**Operazione**	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	P
		Non pericolosi	D1	P
		Pericolosi	D1	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	P
		Messa in riserva	R13	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	P
			D14	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	P
			D13	P
		Rottamazione	R12	P
		Frantumazione	R12	P
Recupero			R4	P
		Recupero carta	R3	P
		Recupero legno	R3	P
		Recupero plastica	R3	P
		Recupero pneumatici	R3	P
		Recupero metalli	R4	P
		Recupero inerti	R5	P
		Recupero vetro	R5	P
		Recupero tessili	R3	P
	Termico	Fusione metalli	R4	P
		Utilizzo in cementifici	R5	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	P
			R5	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	P
			R5	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	P
			R5	P
		Industria chimica	R3	P
			R4	P
			R5	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	P
		Gas di sintesi	R1	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	P
		Spandimento fanghi	R10	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	P
		Recupero acque di falda	R5	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	P
		Produzione fertilizzanti	R3	P
		Trattamento fanghi	R3	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	P
			R12	P
			D8	P
			D9	P
			D13	P
		Sterilizzazione	D9	P
		Inertizzazione	R12	P
			D9	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	P
			R12	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	P
			R12	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	P
		Compostaggio ACV	R3	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	P
		Produzione biostabilizzato	D8	P
			R3	P
		Separazione secco umido	R12	P
			D13	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	P
		Messa in riserva RAEE	R13	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	P
			D13	P
		Recupero RAEE	R3	P
			R4	P
			R5	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	P
		Autorottamazione	R12	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	P
			R4	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	P
		Gassificazione	R1	P
		Pirolisi	R1	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	P

10E - Disponibilità di aree per interventi di mitigazione

Normativa di riferimento

- decreto del presidente della Regione 16 aprile 2013, n. 84 *"Approvazione Piano del governo del territorio (PGT)"*;
- disposizione specifica del presente documento.

Indicazioni di carattere generale
Si tratta della disponibilità di aree per la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione di tipo paesaggistico e ambientale, quali ad esempio la piantumazione di quinte arboree in grado di consentire un adeguato inserimento dell'impianto nell'ambiente circostante, l'installazione di barriere fonoassorbenti per il contenimento delle emissioni acustiche o la realizzazione di corridoi ecologici di collegamento alla rete ecologica regionale.

Definizione dei livelli di tutela
Costituisce fattore preferenziale (P) la disponibilità di aree di contorno all'impianto tali da permettere la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione.

Fase di applicazione del criterio
Criterio applicato in fase di MICROLOCALIZZAZIONE.

Fonti dei dati
Piano del Governo del Territorio (PGT), d.p.Reg. 16 aprile 2013, n. 084/Pres.:

- Allegato 16 - Tav 7B - Documento Territoriale Strategico Regionale - Piattaforma territoriale regionale - Progetto rete ecologica ambientale

10E **Disponibilità di aree per interventi di mitigazione**

Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica		Livelli di tutela
		Attività	Operazione	
Discarica	Discarica	Inerti	D1	P
		Non pericolosi	D1	P
		Pericolosi	D1	P
Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	P
		Messa in riserva	R13	P
Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento	R12	P
			D14	P
		Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	P
			D13	P
		Rottamazione	R12	P
		Frantumazione	R12	P
Recupero			R4	P
		Recupero carta	R3	P
		Recupero legno	R3	P
		Recupero plastica	R3	P
		Recupero pneumatici	R3	P
		Recupero metalli	R4	P
		Recupero inerti	R5	P
		Recupero vetro	R5	P
		Recupero tessili	R3	P
	Termico	Fusione metalli	R4	P
		Utilizzo in cementifici	R5	P
	Industriale	Industria dei metalli	R4	P
			R5	P
		Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	P
			R5	P
		Industria delle costruzioni, edilizia	R3	P
			R5	P
		Industria chimica	R3	P
			R4	P
			R5	P
	Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	P
		Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	P
		Gas di sintesi	R1	P
	Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	P
		Spandimento fanghi	R10	P
	Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	P
	Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	P
		Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	P
		Recupero acque di falda	R5	P
		Recupero dei prodotti usati per captare gli inquinanti	R7	P
		Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	P
		Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	P
		Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione	R3	P
		Produzione fertilizzanti	R3	P
		Trattamento fanghi	R3	P
Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	P
			R12	P
			D8	P
			D9	P
			D13	P
		Sterilizzazione	D9	P
		Inertizzazione	R12	P
			D9	P
	Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	P
			R12	P
		Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	P
			R12	P
Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM	R3	P
		Compostaggio ACV	R3	P
Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica	R3	P
Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS	R3	P
		Produzione biostabilizzato	D8	P
			R3	P
		Separazione secco umido	R12	P
			D13	P
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE	D15	P
		Messa in riserva RAEE	R13	P
		Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	P
			D13	P
		Recupero RAEE	R3	P
			R4	P
			R5	P
Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	P
		Autorottamazione	R12	P
	Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	P
			R4	P
Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	P
		Incenerimento con recupero di energia	R1	P
		Gassificazione	R1	P
		Pirolisi	R1	P
Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	P

6. Criteri per la concessione delle deroghe

La richiesta di deroga di cui ai criteri *8A - Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili* e *8B - Distanza da case sparse* deve essere presentata alla Provincia territorialmente competente corredata dalla documentazione tecnica richiesta dall'ente stesso.

La deroga, nel rispetto delle vigenti norme di salvaguardia ambientale e di salute pubblica, può essere concessa a seguito di una positiva valutazione delle ricadute ambientali complessive, derivanti dal bilancio tra le pressioni ambientali, quali emissioni odorose, inquinanti e acustiche, impatti logistici ecc, e i fattori favorenti, come baricentricità, destinazione urbanistica del sito, presenza di infrastrutture tecnologiche, opere di urbanizzazione e servizi, presenza di allacciamenti e infrastrutture per la distribuzione dei prodotti ecc, correlati alle peculiarità specifiche del sito e delle unità impiantistiche considerate. Tale valutazione dovrà dimostrare l'effettivo vantaggio ambientale connesso alla concessione della deroga.

Nel caso in cui la deroga sia richiesta in relazione alla distanza da centri abitati, funzioni sensibili e case sparse ubicate in comuni diversi dal comune sul cui territorio si intende realizzare l'impianto, dovrà essere acquisito il parere di tutte le Amministrazioni comunali interessate dal vincolo.

Le emissioni odorose, inquinanti e acustiche prodotte nell'impianto per i quali risulti oggettivamente dimostrato che, sia nelle singole fasi del processo che complessivamente, non sussiste nocumento potenziale o rischio, potranno essere trascurate nella valutazione ai fini della concessione della deroga. L'assenza potenziale di rischio o nocumento dovrà inoltre essere confermata durante l'attività.

Gli elementi minimi di valutazione dovranno includere aspetti di tipo qualitativo e quantitativo, riferiti rispettivamente agli indirizzi del decreto legislativo 152/2006 o di altre norme specifiche, a valutazioni quantitativamente determinabili dell'impatto olfattivo, acustico, della qualità dell'aria e dell'inquinamento indotto dalla logistica connessa al funzionamento dell'impianto.

Per quanto concerne i livelli di intensità delle sorgenti di emissioni acustiche e delle emissioni inquinanti si fa riferimento ai valori limite imposti dalla normativa vigente, qualora previsti, o ai valori attesi nelle condizioni operative, basati su stime ricavate da modelli previsionali affidabili e riconosciuti a livello tecnico-scientifico.

I valori delle intensità emissive devono essere riportati in corrispondenza dei confini del centro abitato, delle funzioni sensibili e delle case isolate.

Per le emissioni odorose le valutazioni tecniche devono stimare la concentrazione al suolo delle molecole odorigene, tenuto conto dei venti e del regime di stabilità atmosferica. Fattore favorente la concessione della deroga è la dimostrazione che le concentrazioni delle molecole odorigene stimate risultino inferiori alla soglia olfattiva in corrispondenza dei centri abitati e delle case isolate.

Le emissioni acustiche dell'impianto a regime devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente considerando, inoltre, i limiti previsti per la zona di afferenza, nonché le norme relative all'uso del territorio limitrofo. Fattore favorente la concessione della deroga è il rispetto di un livello di rumorosità inferiore ai valori limite previsti dalla normativa.

L'immissione nell'ambiente di sostanze inquinanti indotte dall'impianto nelle condizioni a regime, per gli inquinanti previsti dalla normativa vigente, deve risultare conforme alle indicazioni contenute nella pianificazione vigente in materia di qualità dell'aria.

Bibliografia

- La pianificazione paesaggistica: la collaborazione istituzionale. *Ministero per i beni e le attività culturali.* (2011).
- Piano paesaggistico: principali fenomeni di degrado. *Regione Lombardia.* (2010).
- Linee guida per la revisione dei piani provinciali di gestione dei rifiuti urbani e speciali e per la localizzazione degli impianti. *Regione Lombardia.* (2009).
- Vulnerabilità naturale del Friuli Venezia Giulia. *Direzione centrale ambiente ed energia, Regione AutonomaFriuli venezia Giulia.* (2015).

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
rifiuti@regione.fvg.it
tel + 39 040 3774657
fax + 39 040 3774513/4410
I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

Allegato 1 - Tavola sinottica dei livelli di tutela

Aprile 2014
Aggiornamento Ottobre 2015

Livelli di tutela: legenda
E = ESCLUDENTE
AL = ATTENZIONE LIMITANTE
AC = ATTENZIONE CAUTELATIVA
P = PREFERENZIALE

CLASSIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI

Tipo SISTRI	Tipo ISPRA	Categoria	Attività	Operazione	Codice SIRR
Discarica	Discarica	Discarica	Inertizzazione	D1	DIN
			Non pericolosi	D1	DINP
			Pericolosi	D1	DIP
Recupero - Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare	D15	DP
			Messa in riserva	R13	MRS
	Selezione	Meccanico	Accorpamento Riconfezionamento	R12	ARR12
				D14	ARD14
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica	R12	SCRVR
				D13	SCRVD
			Rottamazione	R12	FRR14
			Frantumazione	R12	FRR4
	Recupero		Frantumazione	R4	RVETR
			Recupero carta	R3	ROTT
			Recupero legno	R3	RCART
			Recupero plastica	R3	RLEGN
			Recupero pneumatici	R3	RPALS
			Recupero metalli	R4	RPNEU
			Recupero inerti	R5	RMET
			Recupero vetro	R5	RINER
			Recupero tessili	R3	RTES
		Termico	Fusione metalli	R4	FAC
			Utilizzo in cementifici	R5	UCEM
		Industriale	Industria dei metalli	R4	METR4
				R5	METR5
			Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile	R3	INDR3
				R5	INDR5
			Industria delle costruzioni, edilizia	R3	EDIR3
				R5	EDIR5
			Industria chimica	R3	ICHR3
				R4	ICHR4
				R5	ICHR5
		Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica	R1	BDAD
			Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005	R1	COIN208
			Gas di sintesi	R1	GDS
		Ambientale	Recupero morfologico-ambientale	R10	RMA
			Spandimento fanghi	R10	SF
		Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali	R5	RSSTR
		Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi	R2	RRS
			Rigenerazione degli acidi e delle basi	R6	RAB
			Recupero acque di falda	R5	RAF
			Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti	R7	RPCI
			Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori	R8	RPPC
			Rigenerazione o altri impieghi degli oli	R9	RAIO
			Produzione di gas di sintesi, da processi quali pirolisi e gassificazione	R3	PGS
			Produzione fertilizzanti	R3	PFERT
			Trattamento fanghi	R3	CFAN
	Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi	R3	TDLR3
				R12	TDLR12
				D8	TDLD8
				D9	TDLD9
				D13	TDLD13
			Sterilizzazione	D9	STER
			Inertizzazione	R12	INER
				D9	INED
		Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso	D13	MNDD
				R12	MNDC
			Miscelazione in deroga ai sensi dell'art 187 del d.lgs. 152/2006	D9	MDD
				R12	MDR
	Compostaggio	Meccanico-Biologico	Compostaggio ACM	R3	CACM
			Compostaggio ACV	R3	CACV
	Digestione anaerobica		Digestione anaerobica	R3	DGA
	Trattamento Meccanico Biologico, CSS		Produzione di CSS	R3	CSS
			Produzione biostabilizzato	D8	PBD
				R12	PBR
			Separazione secco umido	R12	SSUR
				D13	SSUD
Trattamento Raee	Trattamento RAEE	Trattamento RAEE	Deposito preliminare RAEE	D15	DPRAEE
			Messa in riserva RAEE	R13	MSRAEE
			Messa in sicurezza e selezione RAEE	R12	MSSR
				D13	MSSD
			Recupero RAEE	R3	RAEER3
				R4	RAEER4
				R5	RAEER5
Demolizione Rottamazione Veicoli Fuori Uso	Trattamento veicoli fuori uso, Autodemolizione, Rottamazione, Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione	R12	ADM
			Autorottamazione	R12	ARM
Frantumazione Veicoli Fuori Uso		Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso	R12	FVFUR12
				R4	FVFUR4
Incenerimento - Coincenerimento	Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento	D10	INCDIA
			Incenerimento con recupero di energia	R1	INCR1
			Gassificazione	R1	GASS
			Pirolisi	R1	PIRO
	Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento	R1	COIN

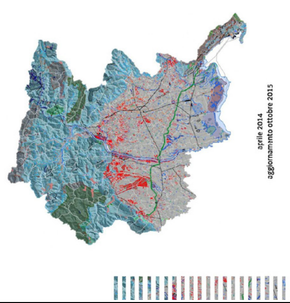
CLASSIFICAZIONE DEI CRITERI

Classe	Codice	Criterio	Specifica	DIN	DINP
1. Uso del suolo	1A	Aree coperte da boschi foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento		E	E
	1B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche		AC	AC
	1C	Vigneti con estensione superiore ad un ettaro		AL	AL
	1D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele	< 5000 m	E	E
2. Caratteristiche fisiche del paesaggio	2A	Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale		E	E
	2B	Aree carsiche, escluse doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale		AC	E
	2C	Morfologia del sito pianeggiante		P	P
3. Tutela delle risorse idriche	3A	Area di pertinenza dei corpi idrici		E	E
	3B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano		E	E
	3C	Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali		AC	AL
	3D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico		E	E
	3E	Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva		E	E
	3F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda		E	E
4. Tutela da dissesti e calamità	4A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici		AC	E
	4B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata	P1	AC	AC
			P2, P3, P4	E	E
	4C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata	P1	AC	AC
			P2, P3, P4, F	E	E
	4D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato	R1	AC	AC
			R2, R3, R4	E	E
	4E	Aree a pericolosità da valanga		E	E
	4F	Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva		E	E
	4G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico		AL	AL
	4H	Aree esondabili, instabili ed alluvionabili		E	E
5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici	5A	Beni culturali		E	E
	5B	Immobili e aree di notevole interesse pubblico		AL	AL
	5C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia		E	E
	5D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia		E	E
	5E	Fiumi, torrenti, corsi e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna		E	E
	5F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare		E	E
	5G	Ghiacciai e circhi glaciali		E	E
	5H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici		E	E
	5I	Zone di interesse archeologico		E	E
	5L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004		AC	AC
	5M	Monumenti naturali		E	E
	5N	Tutela delle grotte		E	E
	5O	Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici		AC	AC
6. Tutela del patrimonio naturale	6A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar		E	E
	6B	Aree naturali protette		E	E
	6C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000		E	E
	6D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000	< 300 m	E	E
			300 ÷ 1000 m	AC	AC
			> 2500 m	P	P
	6E	Prati stabili naturali tutelati		AL	AL
	6F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità		AC	AC
	6G	Geodiversità		AC	AC
7. Tutela della qualità dell'aria	7A	Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria		AC	AC
8. Tutela della popolazione	8A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili	< 100 m	E	E
			100 ÷ 500 m	E	E
			500 ÷ 1000 m	E	E
	8B	Distanza da case sparse	< 100 m	E	E
			100 ÷ 500 m	AL	AL
	8C	Distanza dai cimiteri		E	E
	8D	Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse		AC	AC
	8E	Classificazione acustica	I	E	E
			II e III	E	E
			IV	AC	AC
			V e VI	P	P
9. Aspetti territoriali	9A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici		P	P
	9B	Fasce di rispetto da infrastrutture		E	E
	9C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante		AC	AC
	9D	Aree soggette a bonifica e riordino fondiario		AC	AC
	9E	Aree di competenza del demanio marittimo		AL	AL
	9F	Servitù militari		E	E
	9G	Aree prossime ai confini internazionali		AC	AC
10. Aspetti strategico-funzionali	10A	Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria		P	P
	10B	Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento			
	10C	Presenza di siti contaminati		AL	AL
	10D	Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico		P	P
	10E	Disponibilità di aree per interventi di mitigazione		P	P

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti



aprile 2014
aggiornamento ottobre 2015

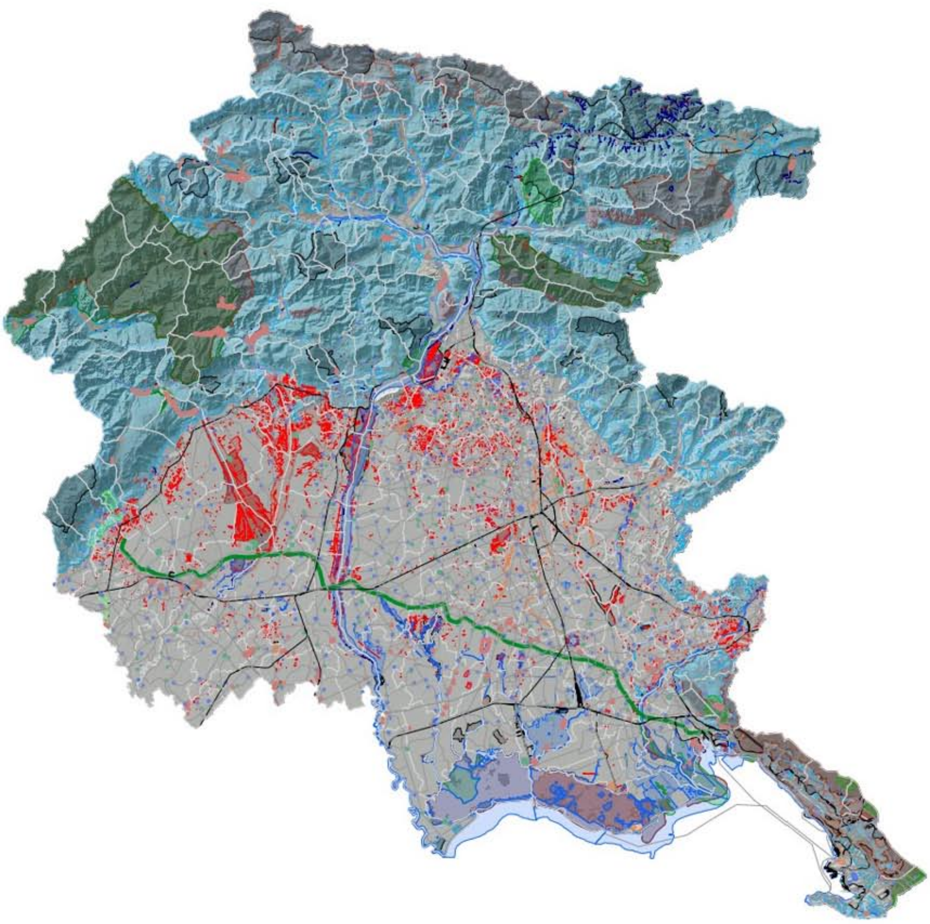
REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA

Piano regionale di gestione dei rifiuti

Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti

Allegato 2 - Valutazione ambientale strategica: Rapporto preliminare



aprile 2014
aggiornamento ottobre 2015

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA
SERVIZIO DISCIPLINA GESTIONE RIFIUTI E SITI INQUINATI

VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA
DEI
CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CLIR)

di cui agli articoli 196 e 199 del decreto legislativo 152/2006 e di cui all'articolo 5 della legge regionale 30/1987

RAPPORTO PRELIMINARE

di cui all'art.13, c.1 del decreto legislativo 152/2006

ottobre 2015

Il presente Rapporto preliminare è stato realizzato dal Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia, con il supporto della Struttura stabile per il coordinamento delle attività volte a sviluppare la procedura di VAS nell'ambito della pianificazione territoriale regionale del Servizio pianificazione territoriale della Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia.

INDICE

1
INTRODUZIONE

1.1 IL RAPPORTO PRELIMINARE: LA FASE DI *SCOPING*

La valutazione ambientale strategica (VAS) rappresenta da diversi anni uno strumento importante per integrare delle considerazioni di carattere ambientale nella formazione di un Piano o di un Programma che possano avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale, garantendo che tali effetti sull'ambiente siano presi in considerazione sin dall'inizio delle fasi di formazione degli stessi (elaborazione, adozione e approvazione) e anche durante le successive fasi di attuazione e monitoraggio.

Nell'ottica di uno sviluppo durevole e sostenibile, le politiche e le scelte pianificatorie devono basarsi sul principio di **precauzione**, al fine di perseguire obiettivi di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, consentendone la rigenerazione e l'utilizzo per le generazioni successive.

Il presente Rapporto preliminare costituisce il primo passo nel processo di VAS che accompagna la formazione del Documento sui Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR) e ha la funzione di supporto all'attività di consultazione attraverso la quale si giungerà alla definizione dell'ambito di influenza del Documento. Tale fase, nella lingua inglese, è definita *scoping*. Il Rapporto preliminare ha lo scopo di mettere i soggetti competenti in materia ambientale nelle condizioni di poter proporre i loro contributi e/o esprimere un parere sugli argomenti trattati.

La fase di *scoping*, che ha inizio con la predisposizione del Rapporto preliminare e si conclude con l'inclusione/l'invio dei contributi proposti dai soggetti coinvolti durante la fase consultiva, è finalizzata a mettere in luce tutti gli elementi essenziali della base di conoscenze fondamentali per la definizione dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ossia, in generale: il contesto territoriale nel quale troveranno applicazione i criteri localizzativi, gli attori e i soggetti coinvolti, gli obiettivi di sostenibilità ambientale ai vari livelli, le metodologie per le valutazioni di coerenza con gli altri strumenti di pianificazione e programmazione e per la valutazione degli effetti dei criteri localizzativi sull'ambiente.

Nell'ambito del processo di VAS, quindi, lo *scoping* rappresenta l'avvio del percorso mirato a concordare le modalità di inclusione delle dimensioni ambientale, sociale ed economica del Documento, puntando all'individuazione dell'ambito di influenza dei criteri localizzativi, definendo preventivamente le informazioni da includere nel successivo Rapporto ambientale e il loro livello di dettaglio nonché prospettando gli indicatori da utilizzare per l'analisi di contesto.

Si tratta di una fase dialogica, che prevede il coinvolgimento di Pubbliche Amministrazioni e Enti pubblici ritenuti (per le loro specifiche competenze e responsabilità nel settore ambientale) interessati agli effetti sull'ambiente, conseguenti all'attuazione dei CLIR. L'elenco di tali *soggetti competenti in materia ambientale* - ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera s) del decreto legislativo 152/2006 - è definito tramite deliberazione della Giunta regionale ed è riportato nel capitolo dedicato del presente documento.

L'attività di consultazione, elemento essenziale per la coerenza e la completezza informativa, valutativa e dell'intero processo pianificatorio, consente di giungere ad una corretta definizione dell'ambito di influenza del Documento dei CLIR e a tal fine, nel presente Rapporto preliminare sono presentati i seguenti contenuti:

- il secondo capitolo descrive l'impostazione e la struttura declinata in fasi del processo di VAS che si intende sviluppare per il Documento dei CLIR, presentando l'individuazione dei soggetti coinvolti nel processo stesso;

- il terzo capitolo espone un sintetico inquadramento generale dei CLIR con particolare riferimento all'indicazione dei livelli di tutela previsti ed agli obiettivi posti alla base dell'individuazione dei criteri stessi che caratterizzeranno il Documento in oggetto;

- il quarto capitolo presenta la base informativa sulla quale definire il rapporto tra i CLIR e gli altri piani e programmi indicando inoltre con quali strumenti regionali procedere a verifica di coerenza e quale approccio metodologico adottare per la valutazione. Tale verifica è contenuto del Rapporto ambientale e si attua attraverso l'analisi di coerenza tra i criteri proposti dal Documento in oggetto e gli obiettivi contenuti in strumenti normativi, strategici, settoriali di pianificazione o di programmazione vigenti sia di livello regionale (coerenza esterna orizzontale), sia di livello internazionale, comunitario e nazionale (coerenza esterna verticale);

- nel capitolo quinto è stata individuata una lista di tematiche ambientali ritenute idonee a descrivere e ricostruire il contesto ambientale su cui i criteri possono avere effetti significativi. Ciascuna tematica ambientale è stata corredata da una proposta d'indicatori, sinteticamente descritti, che potranno essere utilizzati anche a supporto della fase di monitoraggio dell'attuazione del Documento. Si è proceduto inoltre a descrivere la metodologia valutativa che sarà utilizzata in sede di stesura del Rapporto ambientale;

- nel sesto capitolo sono descritte le finalità e l'approccio metodologico che si intende adottare in merito alla valutazione di incidenza ed alla relativa procedura da sviluppare per i CLIR. In accordo con quanto indicato all'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, la VAS comprende anche la Valutazione di Incidenza e, in virtù di ciò, nel Rapporto ambientale sono inclusi gli elementi previsti dalla normativa di settore in materia di incidenza (allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997 e s.m.i). Tale attività ha la finalità di verificare la compatibilità tra i criteri localizzativi proposti nel Documento in oggetto e gli obiettivi di conservazione dei siti appartenenti alla Rete Natura 2000;

- il capitolo settimo descrive la metodologia di valutazione che si intende adottare per i CLIR valutando preliminarmente per gli stessi la significatività dei possibili effetti positivi, negativi e cumulativi rispetto alle tematiche ambientali e antropiche ritenute di pertinenza per il Documento in esame. Inoltre è necessario tener conto dei possibili effetti sull'ambiente degli Stati confinanti e pertanto, si è ritenuto opportuno procedere ad una preliminare identificazione dei possibili effetti transfrontalieri dei criteri raggruppati e sintetizzati per tipologie;

- il capitolo ottavo contiene una proposta di indice per il Rapporto ambientale, comprensiva di una descrizione sintetica di quello che potrà essere il contenuto di massima dei singoli capitoli. Tale attività consente di esplicitare i contenuti trattati sinteticamente o semplicemente enunciati nel presente documento ma che troveranno necessario approfondimento nel Rapporto ambientale.

2

IL PROCESSO DI VAS PER I CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

2.1 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO PER IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

La valutazione ambientale di Piani e Programmi che possono avere effetti significativi sull'ambiente è stata introdotta dalla **Direttiva 2001/42/CE** *(Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente*). Il suo l'obiettivo è quello di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e di contribuire all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione e dell'adozione di strumenti di pianificazione e di programmazione al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, assicurando che, ai sensi della citata direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati strumenti che possono avere effetti significativi sull'ambiente. Si tenga presente che le dimensioni della sostenibilità nella valutazione ambientale strategica sono quella ambientale, economica e sociale che devono tra loro compenetrarsi.

I punti fondamentali che caratterizzano il processo valutativo proposto nella direttiva VAS, sono fondamentalmente:

- l'importanza dell'applicazione del processo sin dalla fase preparatoria e soprattutto durante le fasi decisionali dell'iter formativo del Piano o Programma;

- la redazione di un apposito Rapporto ambientale contestualmente allo sviluppo del progetto di Piano o Programma;

- il ricorso a forme di consultazione e condivisione della proposta di Piano o Programma e del relativo Rapporto ambientale;

- la continuità del processo, che non si conclude con l'approvazione del Piano o Programma, ma prosegue con la fase di monitoraggio, in modo da controllare gli effetti ambientali significativi, riconoscere tempestivamente quelli negativi non previsti e riuscire ad adottare le eventuali opportune misure correttive. La durata di tale fase coincide con quella del piano medesimo.

A livello nazionale la direttiva VAS è stata recepita dalla parte seconda del **Decreto Legislativo 152/2006 e s.m.i.** (Norme in materia ambientale) che disciplina e riordina gran parte della normativa nazionale in campo ambientale.

Si osserva che, ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera e) del citato decreto legislativo, per Piani e Programmi si intendono "*atti e provvedimenti di pianificazione e di programmazione comunque denominati, [...] elaborati e adottati da un'autorità a livello regionale e previsti da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative*."

In tale definizione ricade a pieno titolo il documento denominato "Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti", oggetto della presente valutazione.

La normativa nazionale, all'articolo 6, comma 2, identifica i Piani ed i Programmi che debbono essere assoggettati alla VAS, senza bisogno di svolgere una verifica di assoggettabilità, ossia:

a) piani e programmi che presentino entrambi i seguenti requisiti:

1. riguardare i settori agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione dei rifiuti e delle acque, delle telecomunicazioni, turistico, della pianificazione territoriale o della destinazione dei suoli;

2. contenere la definizione del quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione o comunque la realizzazione di opere ed interventi i cui progetti sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale in base alla normativa vigente;

b) i Piani e Programmi che interferiscono con i siti designati come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica e che per i quali si rende necessaria una valutazione di incidenza ai sensi art. 5 del D.P.R. 357/1997 e s.m.i.

Con la specifica, al comma 3 dell'articolo citato, che i piani e programmi sopraelencati che determinano l'uso di piccole aree a livello locale, nonché le modifiche dei piani e programmi sopraelencati già approvati, sono sottoposti a VAS solo se possono avere effetti significativi sull'ambiente e pertanto necessitano di una preventiva fase di verifica di assoggettabilità, la cosiddetta fase di *screening*.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 1, il processo di VAS, in estrema sintesi, comprende:

a) lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità;

b) l'elaborazione del Rapporto ambientale;

c) lo svolgimento di consultazioni;

d) la valutazione del Rapporto ambientale e gli esiti delle consultazioni;

e) la decisione;

f) l'informazione sulla decisione;

g) il monitoraggio.

I "Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" **risultano soggetti a VAS** (senza bisogno di procedere a preventivo screening), in quanto sono uno strumento di pianificazione elaborato per il settore della gestione dei rifiuti e costituiscono quadro di riferimento importante in relazione alla determinazione della localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti riconducibili alle categorie progettuali da sottoporre a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o a screening di VIA **ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 152/2006**.

È opportuno, inoltre, evidenziare i principali soggetti richiamati dal decreto e coinvolti nel processo di VAS, che sono:

- l'**Autorità procedente**, che dà avvio a processo di VAS contestualmente al procedimento di formazione del Piano o Programma e successivamente elabora o recepisce, adotta o approva il Piano o Programma stesso;

- l'**Autorità competente**, la quale, al fine di promuovere l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale nelle politiche settoriali ed il rispetto degli obiettivi, dei Piani e dei Programmi ambientali, nazionali ed europei:

a) esprime il proprio parere sull'assoggettabilità delle proposte di Piano o di Programma alla valutazione ambientale strategica qualora necessario;

b) collabora con l'Autorità proponente al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di monitoraggio;

c) esprime, tenendo conto della consultazione pubblica, dei pareri dei soggetti competenti in materia ambientale, un proprio parere motivato sulla proposta di Piano e di Programma e sul Rapporto ambientale;

- il **soggetto proponente**, che elabora il Piano o Programma per conto dell'Autorità procedente;

- i **soggetti competenti in materia ambientale**, che sono le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici i quali, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione del Piano o Programma.

A seguito dell'entrata in vigore della legge regionale 11/2005 (che attua la Direttiva 2001/42/CE) modificata dalla legge regionale 13/2009, anche in ambito regionale la procedura di VAS per Piani e Programmi aventi effetti sull'ambiente segue le indicazioni disposte dal decreto legislativo 152/2006.

Si evidenzia che il testo nazionale descrive le funzioni dell'Autorità competente, fondamentali ed imprescindibili nel processo valutativo, tuttavia non la individua univocamente, aprendo la strada a molteplici interpretazioni, che sono state affrontate in modo variegato dalle diverse Regioni e dagli Enti locali. La Regione Friuli Venezia Giulia non ha ancora provveduto all'individuazione univoca della figura dell'Autorità competente per tutti i Piani e Programmi di livello regionale.

2.2 LA VAS PER I CRITERI LOCALIZZATIVI REGIONALI DEGLI IMPIANTI DI RECUPERO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI (CLIR)

Il processo di VAS per i "Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" (in seguito CLIR) si struttura secondo le indicazioni del decreto legislativo 152/2006.

I soggetti coinvolti nel processo valutativo per il Piano, di cui all'art. 13, commi 1 e 2, sono elencati nella seguente tabella.

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER I CLIR	
AUTORITA' PROCEDENTE	**Giunta regionale**
SOGGETTO PROPONENTE	**Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia**
AUTORITA' COMPETENTE	**Giunta regionale**
STRUTTURA DI SUPPORTO TECNICO ALL'AUTORITÀ COMPETENTE	**Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia**
SOGGETTI COMPETENTI IN MATERIA AMBIENTALE	**Regione Friuli Venezia Giulia:**
	DC ambiente ed energia: - Servizio geologico; - Servizio difesa del suolo; - Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento; - Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico; - Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati; - Servizio energia
	DC infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia - Servizio pianificazione territoriale; - Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
	DC salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
	DC attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
	Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA
	Aziende per l'Assistenza sanitaria:

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VAS PER I CLIR	
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 1 "Triestina"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 3 "Alto Friuli - Collinare - Medio Friuli"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 4 "Friuli Centrale"
	Azienda per l'Assistenza sanitaria n. 5 "Friuli Occidentale"
	Province:
	Trieste
	Gorizia
	Udine
	Pordenone
	Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)
	Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM)
	Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia
	Autorità di Bacino dei fiumi dell'alto Adriatico
	Enti parco:
	Parco naturale Dolomiti Friulane
	Parco naturale delle Prealpi Giulie
	Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM)
	Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT) - Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia; - Soprintendenza Archeologia del Friuli Venezia Giulia.
	Regione Veneto

Al fine di fornire all'Autorità competente un supporto tecnico-scientifico ed adeguate competenze multisettoriali, come richiamato all'articolo 7, comma 6 del decreto legislativo 152/2006, e di garantire la caratteristica di indipendenza scientifica rispetto all'Autorità procedente, si è deciso di supportare l'attività della Giunta regionale con il contributo del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

Il percorso di valutazione, in armonia con la normativa nazionale, si compone - in sintesi - delle seguenti fasi:

FASE 1

- verifica dell'assoggettabilità del Piano al processo di VAS. Nel caso dei CLIR la VAS risulta necessaria, in quanto si tratta di uno strumento che ricade nelle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 2

- avvio della procedura di VAS ed elaborazione del Rapporto preliminare di VAS dei CLIR comprensivo di una prima bozza dei CLIR.

FASE 3

- svolgimento delle consultazioni sul Rapporto preliminare e sul documento preliminare inerente i CLIR da parte del soggetto proponente con i soggetti competenti in materia ambientale ai quali viene trasmesso il citato documento. Tale fase, si conclude entro 90 giorni dall'invio della relativa documentazione;

- analisi ed eventuale accoglimento delle osservazioni e dei contributi pervenuti durante le consultazioni preliminari.

FASE 4

- predisposizione da parte del soggetto proponente di una proposta di CLIR, del Rapporto ambientale, secondo i contenuti dell'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006, e di una sintesi non tecnica del Rapporto ambientale;

- adozione preliminare della documentazione di Piano e della relativa documentazione di VAS al fine di acquisire i pareri del Consiglio autonomie locali e del Consiglio regionale.

FASE 5

- adozione dei CLIR e del Rapporto ambientale da parte della Giunta regionale (Autorità procedente);

- pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso contenente le informazioni di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo 152/20061;

- messa a disposizione e deposito dei CLIR e del relativo Rapporto ambientale per la consultazione pubblica presso gli uffici della Direzione centrale ambiente ed energia e delle Province.

FASE 6

- avvio della consultazione del pubblico e dei soggetti competenti in materia ambientale sulla proposta dei CLIR e sul Rapporto ambientale da parte del soggetto proponente: tale consultazione si conclude decorsi 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso di cui alla FASE precedente.

FASE 7

- inizio dell'esame istruttorio e valutazione del Rapporto ambientale da parte della struttura di supporto tecnico all'Autorità competente;

---

[1] Ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo152/2006, l'Autorità procedente cura la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana o nel Bollettino Ufficiale della Regione. L'avviso deve contenere: il titolo della proposta dello strumento, l'indicazione del Soggetto proponente, dell'Autorità procedente, delle sedi ove può essere presa visione dello strumento e del relativo Rapporto ambientale e delle sedi dove si può consultare la sintesi non tecnica.

- espressione del parere motivato da parte dell'Autorità competente, ai sensi dell'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

FASE 8

- eventuale revisione da parte del soggetto proponente, alla luce del parere motivato dell'Autorità competente, dei CLIR e del relativo Rapporto ambientale;

- approvazione dei CLIR con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale.

FASE 9

- pubblicazione dei CLIR sul Bollettino Ufficiale della Regione;

- pubblicazione sul sito internet della Regione dei CLIR, del parere dell'Autorità competente, della dichiarazione di sintesi di cui all'art. 17, comma 1, lettera b) del citato decreto, delle misure relative al monitoraggio a cura dell'Autorità competente.

FASE 10

- monitoraggio degli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei CLIR;

- pubblicazione sul web delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati, e delle misure correttive adottate.

3

INQUADRAMENTO GENERALE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI - CLIR

Il Documento dei Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti è lo strumento che definisce i criteri per l'individuazione delle aree idonee e non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti.

Il documento costituisce il riferimento generale, a livello regionale, per la pianificazione in materia di rifiuti urbani, speciali, pericolosi e non pericolosi.

3.1 OBIETTIVI DEL DOCUMENTO E COMPETENZE PER LA LOCALIZZAZIONE

Ognuna per la propria caratteristica, le diverse tipologie di impianti per la gestione dei rifiuti originano una serie di impatti sul territorio e sulla popolazione. Per garantire la tutela del territorio e della popolazione il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" all'articolo 177 stabilisce che i rifiuti devono essere gestiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.

In particolare la gestione dei rifiuti deve avvenire:

- senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;

- senza causare inconvenienti da rumori o odori;

- senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

La localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti dovrà pertanto considerare i vincoli e le limitazioni di natura fisica, tecnica, ambientale, sociale, economica e politica che concorrono a:

- assicurare un impatto ambientale sostenibile;

- prevedere idonei presidi di mitigazione e misure di compensazione;

- rispettare le fasce di rispetto imposte dalla normativa;

- garantire l'accettazione da parte dei cittadini.

I principali <u>obiettivi</u> di un processo di selezione dei siti possono essere così riassunti:

- massimizzare la rispondenza del sito alle caratteristiche richieste dal tipo di impianto;

- minimizzare gli impatti della struttura sull'ambiente in cui va ad inserirsi.

Le <u>azioni</u> da intraprendere per conseguire gli obiettivi del processo di localizzazione consistono nel:

- definire una metodologia di selezione oggettiva, trasparente e riproducibile;

- definire e dichiarare a priori i criteri da impiegare nella valutazione dell'idoneità dei siti.

Tali <u>criteri</u> possono avere:

- carattere di esclusione, che determina la tutela integrale di un'area;

- carattere di attenzione, che evidenzia una possibile incompatibilità dell'area;

- carattere preferenziale, che evidenzia una maggiore idoneità dell'area.

La competenza in merito alla localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è posta in capo allo Stato, alla Regione e alle Province secondo quanto definito agli articoli 195, 196 e 197 del decreto legislativo 152/2006.

L'articolo 195 comma 1, lettera p) stabilisce che è di competenza dello Stato l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'articolo 196 comma 1, lettere n) e o) stabilisce che è di competenza della Regione la definizione:

- dei criteri per l'individuazione, da parte delle province, delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nel rispetto dei criteri generali indicati nell'articolo 195, comma 1, lettera p).

- dei criteri per l'individuazione dei luoghi o impianti idonei allo smaltimento.

Per quanto concerne le competenze delle Province l'articolo 197 comma 1, lettera d) stabilisce che è di competenza delle stesse l'individuazione, sentiti i Comuni e la struttura deputata all'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani:

- delle zone non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e di smaltimento dei rifiuti;

- delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti.

L'individuazione delle zone idonee e non idonee alla localizzazione di impianti richiede un'analisi territoriale basata sui criteri escludenti, di attenzione e preferenziali indicati dalla Regione, che generalmente si svolge in due fasi distinte definite rispettivamente di macrolocalizzazione e di microlocalizzazione.

La *fase di macrolocalizzazione* è di competenza delle Province che applicano sull'intero territorio provinciale i criteri escludenti, individuando così le aree non idonee escluse a priori dalle successive fasi di elaborazione, e le aree potenzialmente idonee. Relativamente alle aree potenzialmente idonee i Comuni possono inoltre indicare aree specifiche del proprio territorio a cui assegnare il criterio di esclusione o preferenziale per la realizzare degli impianti di trattamento rifiuti.

La *fase di macrolocalizzazione* è generalmente basata su vincoli di esclusione riferiti ad ampie porzioni di territorio che portano all'esclusione delle aree che non rispondono ai criteri ambientali e territoriali definiti da specifiche norme o disposizioni pianificatorie.

Per alcuni vincoli non è possibile individuare le aree idonee in fase di macrolocalizzazione in quanto è necessario procedere ad una verifica con maggiore scala di dettaglio. Ciò può essere dovuto alla natura del vicolo stesso, ad esempio vincoli di tipo puntuale, o a una possibile carenza degli strumenti informativi e cartografici utilizzati. Per questi elementi è necessaria pertanto una verifica puntuale in fase di microlocalizzazione e di progettazione.

La fase di microlocalizzazione, di competenza del soggetto proponente l'intervento, viene effettuata sulle aree potenzialmente idonee e consente l'individuazione specifica dei siti idonei alla localizzazione degli impianti. L'analisi viene svolta all'atto dello sviluppo di una proposta progettuale attraverso la verifica puntuale dei vincoli su scala locale e la previsione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

Successivamente l'ente competente al rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto verifica, al momento della presentazione dell'istanza, la fattibilità del progetto rispetto ai criteri per l'idoneità delle aree e rilascia l'atto autorizzativo qualora l'intervento sia compatibile con l'area individuata, eventualmente prescrivendo la realizzazione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

Ne consegue che:

- la Regione svolge l'attività di formulare criteri di localizzazione per l'individuazione delle aree non idonee che hanno valenza di vincolo assoluto (criteri escludenti) e di identificare i criteri di attenzione o preferenziali da utilizzare per l'identificazione delle aree. I criteri escludenti sono determinati sulla base della normativa vigente e di obiettivi di tutela ambientale definiti dagli strumenti di programmazione e di pianificazione regionale. I criteri indicati riguardano l'intero territorio regionale in modo di garantire omogeneità di applicazione;

- la Provincia, sulla base dei criteri regionali, procede ad una prima selezione che individua le aree non idonee e le aree potenzialmente idonee e, in funzione di esigenze specifiche, può introdurre ulteriori valutazioni da utilizzare nella selezione dei siti idonei alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti;
- i Proponenti, nella fase di proposta progettuale degli interventi di realizzazione degli impianti, individuano i siti verificando su scala locale i criteri escludenti che necessitano di una verifica più dettagliata e prevedono gli accorgimenti e le misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo;
- l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione, all'atto della presentazione dell'istanza, verifica la fattibilità del progetto rispetto alle aree potenzialmente idonee e rilascia l'atto autorizzativo qualora l'intervento sia compatibile con l'area individuata, eventualmente prescrivendo la realizzazione degli accorgimenti e delle misure mitigative che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo.

3.2 AMBITO DI APPLICAZIONE DEI CRITERI LOCALIZZATIVI

I Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti si applicano alle istanze di autorizzazione di cui agli articoli 29-sexies, 208, 209, 210, 214 e 216 del decreto legislativo 152/2006 per la realizzazione nell'ambito territoriale ottimale regionale di nuovi impianti e di varianti sostanziali degli impianti esistenti

Considerato che l'elemento cardine sul quale verte la definizione di impianto è l'unità impiantistica si è scelto di definire i criteri localizzativi in funzione di tale elemento.

Sono pertanto assoggettate ai Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti elencate le unità impiantistiche elencate nella matrice riportata nella tabella che segue con le seguenti esclusioni:

- campagne di attività di impianti mobili di smaltimento e recupero autorizzate ai sensi dell'articolo 208 comma 15 del decreto legislativo 152/2006 e le relative unità impiantistiche di messa in riserva R13 e deposito preliminare D15 svolte in aree contigue all'area di svolgimento della campagna e nei limiti temporali autorizzati per la campagna stessa;
- messa in sicurezza permanente di discariche autorizzata ai sensi delle procedure previste dalla parte quarta, titolo V del decreto legislativo 152/2006;
- unità impiantistiche destinate esclusivamente alle operazioni di bonifica dei siti contaminati, approvate ed autorizzate ai sensi delle procedure previste dal titolo V, parte quarta del decreto legislativo 152/2006, e realizzate nell'area oggetto della bonifica stessa, fermo restando l'obbligo di rimozione degli impianti di trattamento a bonifica conclusa;
- centri di raccolta dei rifiuti urbani, come definiti all'articolo 183 comma 1 lettera mm), ed operanti ai sensi del decreto ministeriale 8 aprile 2008, e centri di riutilizzo dei prodotti o di preparazione al riutilizzo dei rifiuti.

Tipologia Sistri	**Tipologia Ispra**	**Categoria**	**Unità impiantistica**
Discarica	Discarica	Discarica	Inerti
			Non pericolosi
			Pericolosi
Recupero - Smaltimento	Stoccaggio	Stoccaggio	Deposito preliminare
			Messa in riserva
	Selezione	Meccanico	Accorpamento/riconfezionamento
			Selezione, cernita, riduzione volumetrica
			Rottamazione
	Recupero		Frantumazione
			Recupero carta
			Recupero legno
			Recupero plastica
			Recupero pneumatici
			Recupero metalli
			Recupero inerti
			Recupero vetro
			Recupero tessili
		Termico	Fusione metalli
			Utilizzo in cementifici
		Industriale	Industria dei metalli
			Industria della carta, del vetro, del legno, della plastica, della gomma, tessile
			Industria delle costruzioni, edilizia
			Industria chimica
		Energetico	Biogas da digestione anaerobica o da discarica
			Coincenerimento escluso dal d.lgs. 133/2005
			Gas di sintesi
		Ambientale	Recupero morfologico-ambientale
			Spandimento fanghi
		Infrastrutturale	Rilevati e sottofondi stradali
		Chimico Fisico Biologico	Rigenerazione/recupero solventi
			Rigenerazione degli acidi e delle basi
			Recupero acque di falda
			Recupero dei prodotti che servono a captare gli inquinanti
			Recupero dei prodotti provenienti dai catalizzatori
			Rigenerazione o altri impieghi degli oli
			Produzione di gas di sintesi da pirolisi e gassificazione
			Produzione fertilizzanti
			Trattamento fanghi
	Trattamento Chimico-Fisico e Biologico		Trattamento rifiuti liquidi
			Sterilizzazione
			Inertizzazione
		Miscelazione	Miscelazione non in deroga con CER diverso
			Miscelazione in deroga, art 187 del d.lgs. 152/2006

Tipologia Sistri	Tipologia Ispra	Categoria	Unità impiantistica
	Compostaggio	Meccanico -Biologico	Compostaggio ACM
			Compostaggio ACV
	Digestione Anaerobica		Digestione anaerobica
	Trattamento Meccanico Biologico, Css		Produzione di CSS
			Produzione biostabilizzato
			Separazione secco umido
Trattamento Raee	Trattamento Raee	Trattamento Raee	Deposito preliminare RAEE
			Messa in riserva RAEE
			Messa in sicurezza e selezione RAEE
			Recupero RAEE
Demolizione - Rottamazione veicoli fuori uso	Trattamento veicoli fuori uso Autodemolizione Rottamazione Frantumazione	Autodemolizione	Autodemolizione
			Autorottamazione
Frantumazione veicoli fuori uso		Frantumazione	Frantumazione veicoli fuori uso
Incenerimento - Coincenerimento	Inceneritore	Incenerimento	Incenerimento
			Incenerimento con recupero di energia
			Gassificazione
			Pirolisi
	Coinceneritore	Coincenerimento	Coincenerimento

Nelle aree in cui è esclusa la localizzazione di impianti di trattamento dei rifiuti, l’esercizio delle operazioni di recupero e smaltimento rifiuti già autorizzate sarà consentito per la durata dell’autorizzazione stessa, valutando l’eventuale rinnovo solo a fronte di interventi di adeguamento alle migliori tecnologie disponibili. Relativamente agli impianti di discarica le operazioni di smaltimento saranno consentite fino ad esaurimento delle volumetrie già autorizzate.

L’aggiornamento della matrice delle unità impiantistiche, dovuto ad esempio alla necessità di individuare nuove unità impiantistiche o di modificare le attività o le operazioni svolte, viene effettuato sulla base delle specifiche richieste presentate dagli enti cui è posta in campo la competenza al rilascio delle autorizzazioni in materia di gestione dei rifiuti, previa consultazione degli enti stessi e previa verifica dell’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

L’aggiornamento dei criteri per sopravvenute modifiche normative viene effettuata previa verifica dell’assoggettabilità alla procedura di valutazione di impatto ambientale.

3.3 I CRITERI DI LOCALIZZAZIONE ED I LIVELLI DI TUTELA

Al fine di consentire la corretta localizzazione degli impianti di trattamento dei rifiuti è necessario individuare i vincoli imposti dalla normativa e definire i criteri che possono influire sulla localizzazione degli impianti stessi. Risulta pertanto fondamentale effettuare un’analisi territoriale basata sulla lettura integrata della normativa intersettoriale statale e regionale nonché tutti gli strumenti di pianificazione e programmazione ambientale e territoriale vigenti e dei vincoli insistenti sul territorio.

Sulla base dell’analisi sistematica dei vincoli e degli strumenti di pianificazione ambientale e territoriale, vengono di seguito analizzati nel dettaglio i diversi criteri considerati, raggruppati in classi omogenee:

1. Uso del suolo
2. Caratteristiche fisiche del paesaggio
3. Tutela delle risorse idriche
4. Tutela da dissesti e calamità
5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici
6. Tutela del patrimonio naturale
7. Tutela della qualità dell'aria
8. Tutela della popolazione
9. Aspetti territoriali
10. Aspetti strategico-funzionali

L'elenco completo dei criteri considerati, descritti nel dettaglio nel capitolo 5 del Documento dei CLIR, è riportato nella tabella seguente: si evidenzia come per determinati criteri per i quali non esiste una specifica normativa di settore che definisca vincoli o opportunità realizzative sono state individuate prescrizioni specifiche stabilite nel Documento dei CLIR.

Classe	Criterio	
1. Uso del suolo	A	Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento
	B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche
	C	Vigneti con estensione superiore ad un ettaro
	D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele
2. Caratteristiche fisiche del paesaggio	A	Doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale
	B	Aree carsiche, escluse doline, inghiottitoi e altre forme di carsismo superficiale
	C	Morfologia del sito pianeggiante
3. Tutela delle risorse idriche	A	Area di pertinenza dei corpi idrici
	B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano
	C	Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali
	D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico
	E	Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva
	F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda
4. Tutela da dissesti e calamità	A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici
	B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata
	C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata
	D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato
	E	Aree a pericolosità da valanga
	F	Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva
	G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico
	H	Aree esondabili, instabili ed alluvionabili
5. Tutela dei beni culturali e paesaggistici	A	Beni culturali
	B	Immobili e aree di notevole interesse pubblico
	C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
	D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia
	E	Fiumi, torrenti, corsi e relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna
	F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare
	G	Ghiacciai e circhi glaciali

Classe		Criterio
	H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici
	I	Zone di interesse archeologico
	L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004
	M	Monumenti naturali
	N	Tutela delle grotte
	O	Visibilità del sito da località turistiche e da punti panoramici
6. Tutela del patrimonio naturale	A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar
	B	Aree naturali protette
	C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000
	D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000
	E	Prati stabili naturali tutelati
	F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità
	G	Geodiversità
7. Tutela della qualità dell'aria	A	Zone soggette a miglioramento della qualità dell'aria
8. Tutela della popolazione	A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili
	B	Distanza da case sparse
	C	Distanza dai cimiteri
	D	Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse
	E	Classificazione acustica
9. Aspetti territoriali	A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici
	B	Fasce di rispetto da infrastrutture
	C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante
	D	Aree soggette a bonifica e riordino fondiario
	E	Aree di competenza del demanio marittimo
	F	Servitù militari
	G	Aree prossime ai confini internazionali
10. Aspetti strategico-funzionali	A	Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria
	B	Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento
	C	Presenza di siti contaminati
	D	Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico
	E	Disponibilità di aree per interventi di mitigazione

Per ciascun criterio viene definito un diverso livello di tutela in funzione delle unità impiantistiche che costituiscono l'impianto.

Si considerano i seguenti livelli di tutela:

Livello escludente (E): preclude ogni possibile localizzazione a causa della presenza di vincoli derivanti dalla normativa nazionale e regionale, di condizioni oggettive locali e di destinazioni d'uso del suolo incompatibili con la presenza degli impianti stessi.

Livello di attenzione: si tratta di criteri che non sono necessariamente ostativi alla localizzazione ma che contemplano la realizzazione dell'impianto soltanto qualora sia possibile prevedere specifiche attenzioni nella progettazione e nella realizzazione dello stesso, in funzione delle criticità ambientali rilevate. La sovrapposizione di più livelli di attenzione può precludere la localizzazione dell'impianto: l'ente competente autorizza solo se ritiene che le criticità esistenti vengano adeguatamente superate dal progetto presentato con opportune opere di mitigazione e compensazione.

Il livello di attenzione è stato a sua volta suddiviso in funzione delle disposizioni normative dalle quali il vincolo deriva e delle relative implicazioni. Si definiscono pertanto:

Attenzione limitante (AL): qualora una norma imponga un vincolo ma preveda altresì la possibilità di superarlo seguendo uno specifico procedimento amministrativo di verifica della compatibilità dell'intervento rispetto al vincolo stesso. Nell'ambito di tale procedimento amministrativo è possibile che si verifichi la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento in quanto non si individua la possibilità di pervenire al superamento del vincolo.

Attenzione cautelativa (AC): si applica in assenza di una norma specifica che caratterizzi il vincolo e in assenza di un procedimento amministrativo che può determinare la non idoneità del sito ad accogliere l'intervento. Si tratta pertanto di vincoli che pur determinando fattori di cautela in relazione alla presenza di elementi di attenzione ambientale, sono superabili tramite adeguati accorgimenti progettuali che permettano di raggiungere la compatibilità ambientale richiesta dal vincolo e che possono essere prescritti in fase autorizzativa.

Livello preferenziale (P): costituisce criterio di preferenzialità la presenza di elementi di idoneità e opportunità realizzativa. Fornisce informazioni aggiuntive di natura logistica ed economica finalizzate ad una scelta strategica del sito.

I soggetti attuatori applicano i metodi individuati sul territorio di propria competenza al fine di definire i siti e le aree potenzialmente idonei alla localizzazione di impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.

4

RAPPORTO CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI

Il presente capitolo rappresenta un primo contributo per la costruzione del panorama degli strumenti di pianificazione e programmazione a livello regionale - o ad altri livelli equiordinati - che possano avere inerenza con la materia trattata dai CLIR.

In questa fase vengono identificati i documenti di pianificazione/programmazione, che costituiscono il cosiddetto quadro *pianificatorio* e *programmatico*, e vengono forniti degli elementi propedeutici alla valutazione della coerenza fra gli strumenti già esistenti a livello regionale e il documento in esame.

Si rileva che lo strumento pianificatorio analizzato è caratterizzato da contenuti aventi un livello di dettaglio e una scala territoriale più puntuale rispetto agli strumenti di pianificazione regionali vigenti, aventi invece natura prevalentemente strategica. Ciononostante, nel Rapporto ambientale sarà sviluppata l'analisi di coerenza, detta coerenza esterna orizzontale, al fine di verifica la possibilità di coesistenza tra criteri e le diverse strategie sul medesimo territorio, individuando le possibili sinergie positive da valorizzare oppure possibili interferenze negative o conflitti da eliminare.

Questo tipo di processo analitico è fondamentalmente finalizzato a ottenere un duplice risultato: da un lato ottenere un compendio completo dei criteri ambientali/localizzativi già assunti a fondamento di strumenti esistenti a livello regionale o equiordinato, dall'altro lato verificare l'esistenza di considerazioni ambientali, già effettuate in altri strumenti di pianificazione/programmazione, che potrebbero costituire base di studio per il processo valutativo in atto, al fine di evitare duplicazioni.

Di seguito sono elencati i piani e programmi di livello regionale considerati, suddivisi in due categorie: la prima comprende gli strumenti, possibilmente già approvati, aventi possibile attinenza con le materie trattate dai CLIR e con i quali si procederà ad un'analisi di coerenza più articolata, la seconda categoria contempla strumenti che vengono citati per consentire di fornire un quadro conoscitivo completo dell'ambito pianificatorio a livello anche infraregionale, ma considerati in termini più generali, sia per la tipologia dello strumento, sia nei casi in cui tali strumenti non abbiano ancora concluso il loro iter formativo.

Gli strumenti di pianificazione/programmazione con i quali si ritiene di procedere a una valutazione di coerenza, in quanto si è ritenuto potessero avere attinenza più o meno diretta con l'ambito di studio dei CLIR, sono i seguenti:

- Piano di gestione dei bacini idrografici delle Alpi orientali;

- Programma di sviluppo rurale;

- Piano del governo del territorio;

- Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica.

- Piano di miglioramento della qualità dell'aria;

- Piano di azione regionale (per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico).

Gli strumenti di pianificazione/programmazione che si intende considerare in termini di quadro conoscitivo che potrebbero avere dei punti di contatto con i CLIR, ma che non hanno ancora visto il termine del loro percorso di approvazione, sono invece i seguenti:

- Piano di tutela delle acque;

- Piano di assetto idrogeologico (PAI);

- Piano paesaggistico regionale;

- Piano energetico regionale.

Tali elenchi possono essere implementati o modificati durante il percorso dialogico di consultazione della VAS e che pertanto rappresentano un punto di partenza per il confronto con gli altri strumenti di pianificazione/programmazione di livello regionale che sarà seguito, nell'ambito del Rapporto ambientale, da un approfondimento più puntuale e basato sulla definitiva scelta dei criteri localizzativi.

Nel Rapporto ambientale saranno inoltre verificate le coerenze tra i contenuti dei CLIR e gli altri piani vigenti del settore rifiuti in quando l'approvazione dello strumento andrà a modificare le indicazioni di natura localizzativi in essi contenute. Tale attività avrà la finalità di verificare che i criteri contenuti nel documento in esame siano congrui e sottendano le indicazioni definite dai piani di settore vigenti.

Pertanto si procederà a sviluppare una sezione dedicata ai piani del settore Rifiuti facendo emergere le indicazioni localizzative in essi contenute. Tali piani sono:

- Piani regionali di gestione dei rifiuti urbani;

- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali;

- Piano regionale di gestione dei rifiuti speciali - Sezione rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti speciali pericolosi ed urbani pericolosi;

- Piano regionale di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;

- Programma regionale di riduzione del conferimento di rifiuti biodegradabili in discarica;

- Programma per la decontaminazione e lo smaltimento degli apparecchi inventariati contenenti PCB e del PCB in essi contenuto.

Infine, ulteriore strumento di pianificazione considerato ai fini dell'analisi di coerenza esterna del Documento CLIR è il Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali della Regione Veneto adottato con DGR n. 264 del 5 marzo 2013, strumento di pianificazione settoriale di pari livello dei CLIR che riguarda la medesima disciplina sul territorio della regione confinaria.

Nel Rapporto ambientale, per verificare la sussistenza dei rapporti tra i CLIR e gli strumenti vigenti costituenti sia il quadro di pianificazione e programmazione regionale e infraregionale sia ricadenti nell'ambito del settore Rifiuti, si prenderanno in considerazione le tipologie di criteri del CLIR.

L'analisi di coerenza con tali strumenti di pianificazione sarà verificata secondo i seguenti gradi di corrispondenza:

- Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti

- Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti parzialmente

- Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano non coerenti

- Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano non correlati.

A ciascuna tipologia di valutazione identificata è abbinato un colore ed una sigla alfanumerica. La legenda di corrispondenza tra i gradi di valutazione della coerenza e l'identificazione grafica scelta risulta la seguente:

Legenda	
C	Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti
CP	Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti parzialmente
NC	Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano non coerenti
-	Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano non correlabili

I significati attribuiti ai differenti gradi di valutazione della coerenza sopra indicati sono i seguenti:

- "Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti": coerenza tra criterio e obiettivo-azione di Piano interpretata come esistenza di correlazione diretta, intrinseca ed attinente tra il criterio dei CLIR considerato e gli obiettivi-azioni di Piano, ovvero possibilità di implementazione reciproca dei CLIR e degli obiettivi-azioni di Piano;

- "Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano coerenti parzialmente": coerenza tra criterio e obiettivo-azione di Piano intesa come relazione parziale o indiretta tra criterio e obiettivi/azioni, quindi possibilità di attinenza parziale e di non diretta correlabilità;

- "Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano non coerenti": incoerenza tra criterio e obiettivo/azione di Piano intesa come contraddizione e/o conflitto di previsione o finalità;

- "Criteri CLIR/Obiettivi-Azioni di Piano non correlabili": assenza di correlazione tra criterio e obiettivo/azione di Piano che tuttavia non si pongono in conflitto o contraddizione uno con l'altro.

La valutazione di coerenza esterna orizzontale, che sarà sviluppata nel Rapporto ambientale secondo le sopra indicate corrispondenze, ha la finalità di confrontare i Criteri CLIR con gli obiettivi-azioni di Piano, quest'ultime qualora disponibili, per individuare i livelli di coerenza ed eventuali ambiti di criticità.

4.1 OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

I criteri localizzativi del documento in oggetto sottoposto a VAS saranno confrontati con gli obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o nazionale pertinenti. Attraverso questa verifica, detta *verifica di coerenza esterna verticale*, si stabilisce se i CLIR sono conformi alle priorità definite dalle politiche di livello superiore.

Questa analisi ha l'obiettivo di far emergere eventuali contraddizioni dei CLIR rispetto a quanto stabilito in materia di sviluppo sostenibile a livello comunitario e nazionale.

La verifica sarà articolata attraverso le seguenti due fasi:

- identificazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale esterni;

- confronto tra obiettivi di sostenibilità esterni e i CLIR.

Gli obiettivi di sostenibilità definiti a livello europeo e nazionale sono stati identificati attraverso un'analisi dei principali strumenti programmatori, direttive e documenti strategici che costituiscono un punto di riferimento per lo sviluppo sostenibile in ambito europeo e nazionale ed in particolare facendo riferimento alle normative che interessano i temi ambientali aventi relazioni con la componente Rifiuti.

Nella seguente tabella sono riportati, suddivisi per tematica, i principali obiettivi di sostenibilità ambientale desunti dalla normativa di settore comunitaria e nazionale: tali obiettivi derivano da una selezione di quelli utilizzati per la valutazione di coerenza esterna verticale del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani.

Tematiche	Obiettivi
Popolazione e Salute	Perseguire la protezione della salute umana
	Ridurre l'incidenza del carico di malattia, con particolare attenzione alle fasce vulnerabili della popolazione, dovuto a fattori ambientali, quali metalli pesanti, diossine e PCB, pesticidi, sostanze che alterano il sistema endocrino, e ad inquinamento atmosferico, idrico, del suolo, acustico, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
	Incentivare azioni di informazione/formazione e sensibilizzazione dei cittadini
Agricoltura	Tutelare qualitativamente e quantitativamente le risorse idriche superficiali e profonde
Industria	Adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitarne le conseguenze.
	Provvedere, onde evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività, che il sito stesso venga ripristinato in maniera soddisfacente
Energia	Ridurre i consumi energetici nel settore dei trasporti e nel settore industriale
	Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili (biomasse, eolico, fotovoltaico, geotermia, idroelettrico, rifiuti, biogas)
	Migliorare l'efficienza energetica degli impianti
Trasporti	Promuovere l'uso sostenibile dei mari incentivando l'uso dei trasporti marittimi
Turismo	Perseguire l'integrazione delle politiche di settore con la politica di gestione dei rifiuti e con la stagionalità dei principali poli turistici
Aria e Cambiamenti climatici	Ridurre le emissioni di gas a effetto serra
	Ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera, in particolare SO_2, NO_x, COVNM, NH_3, CO_2, benzene, PM_{10} e mantenere le concentrazioni di inquinanti al di sotto di limiti che escludano danni alla salute umana, agli ecosistemi e al patrimonio monumentale
	Ridurre le concentrazioni di ozono troposferico
	Limitare i rischi derivanti dall'esposizione al $PM_{2,5}$ e ridurre l'esposizione dei cittadini alle polveri sottili, in particolare nelle aree urbane
Acqua	Garantire livelli di qualità e di protezione delle acque sotterranee e di superficie che non presentino impatti o rischi significativi per la salute umana e per l'ambiente, garantendo che il tasso di estrazione dalle risorse idriche sia sostenibile nel lungo periodo
	Ridurre i consumi idrici e promuovere il riciclo/riuso delle acque
	Ridurre il carico di BOD recapitato ai corpi idrici nel settore civile e nell'industria

Rifiuti	Perseguire una gestione integrata del rifiuto
	Riutilizzare, reimpiegare e riciclare i rifiuti
	Perseguire il recupero di materia
	Utilizzare i rifiuti come combustibile per produrre energia
	Puntare alla riduzione del conferimento in discarica
	Incrementare la raccolta differenziata
	Perseguire il rispetto del criterio di prossimità
	Definire i criteri di localizzazione
	Ottimizzare il servizio di raccolta differenziata sul territorio
	Utilizzare le migliori tecnologie
	Puntare allo sviluppo tecnologico degli impianti di trattamento / smaltimento ed alle tecnologie pulite
	Puntare alla creazione di un mercato del materiale recuperato
Suolo	Bonificare e ripristinare dal punto di vista ambientale i siti inquinati.
	Recuperare dal punto di vista ambientale le aree degradate
	Proteggere il territorio da fenomeni di subsidenza naturale ed antropica.
	Proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento.
Biodiversità e Conservazione risorse naturali	Migliorare l'utilizzo efficace delle risorse per ridurre lo sfruttamento complessivo delle risorse naturali non rinnovabili e i correlati impatti ambientali prodotti dallo sfruttamento delle materie prime, usando nel contempo le risorse naturali rinnovabili a un ritmo compatibile con le loro capacità di rigenerazione.
	Migliorare la gestione ed evitare il sovrasfruttamento delle risorse naturali rinnovabili, quali le risorse alieutiche, la biodiversità, l'acqua, l'aria, il suolo e l'atmosfera e ripristinare gli ecosistemi marini degradati.
Paesaggio	Conservare e ripristinare in maniera appropriata le zone con significativi valori legati al paesaggio, comprese le zone coltivate e sensibili.
	Recuperare i paesaggi degradati a causa di interventi antropici.

5

CONTESTO TERRITORIALE E AMBIENTALE DEI CLIR E TEMATICHE AMBIENTALI E ANTROPICHE PERTINENTI

Nel presente capitolo si danno le indicazioni per l'identificazione del contesto territoriale e ambientale di riferimento per il Documento dei CLIR, nonché l'approccio metodologico per la valutazione e le tematiche ambientali e antropiche che potrebbero essere significativamente e potenzialmente interessate da possibili effetti generati dai CLIR stessi.

La finalità di quest'analisi consiste nell'identificare le Tematiche ambientali e antropiche strettamente connesse ai CLIR e, se necessario, nell'individuare le aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica (es.: aree appartenenti alla Rete Natura 2000) strettamente connesse alla rilevanza dei CLIR stessi. E' proprio questo il contesto entro il quale saranno descritti nel Rapporto ambientale gli aspetti pertinenti lo stato attuale dell'ambiente, le caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti dei CLIR e qualsiasi problema ambientale esistente pertinente l'ambito di influenza del Documento ivi comprese le aree appartenenti alla Rete natura 2000 (Siti di importanza comunitaria - SIC - e Zone di protezione speciale - ZPS.

Nel Rapporto ambientale, la descrizione dello stato attuale dell'ambientale e delle caratteristiche ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio terrà conto, in coerenza con quanto previsto all'art. 11, comma 4 del decreto legislativo 152/2006 che richiama l'esigenza di razionalizzare i procedimenti ed evitare duplicazioni nella valutazione, delle informazioni e valutazioni rinvenibili dai seguenti documenti:

- dati e indicazioni contenuti nel Documento sui Criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti;

- elaborati del Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani (PRGRU, dicembre 2012);

- elaborati del Piano del governo del territorio (PGT, aprile 2013).

5.1 AMBITO TERRITORIALE DI RIFERIMENTO

Definire l'ambito territoriale di influenza del Documento CLIR significa individuare il territorio che potrebbe essere interessato da possibili effetti significativi derivanti dall'attuazione CLIR selezionando le tematiche ambientali e antropiche sui quali i CLIR può generare influenze o alterazioni secondo differenti gradi di reversibilità.

L'ambito territoriale oggetto dei CLIR è l'intero territorio regionale, territorio entro il quale si prevede siano attuati i criteri relativi alla localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti. Ne consegue che l'ambito influenzato dai CLIR è rappresentato dal territorio regionale ricadente entro i confini amministrativi della Regione Friuli Venezia Giulia con l'eventuale influenza indiretta sui territori contermini della Regione Veneto e degli Stati confinanti (Repubblica d'Austria e Repubblica di Slovenia).

5.2 APPROCCIO METODOLOGICO

Il decreto legislativo 152/2006 stabilisce che nel Rapporto ambientale debbano essere individuati, descritti e valutati gli effetti significativi che l'attuazione dello strumento pianificatorio proposto potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale.

Per ottemperare a ciò, già nella fase iniziale del processo valutativo strategico ci si orienta ad individuare i temi ambientali che possano avere attinenza con i CLIR, quelli su cui lo strumento potrebbe influire, ossia si traccia il percorso finalizzato all'individuazione del cosiddetto ambito di influenza dello strumento sottoposto a VAS. Si osserva che a livello di VAS si parla di effetti e non di impatti ambientali, essendo i primi indeterminati e di maggior difficoltà di individuazione e monitorabili solo nel tempo, mentre i secondi sono determinabili e spesso anche quantificabili.

Nel percorso valutativo, come indicato nel citato decreto, devono essere considerati gli effetti significativi, secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi, su tutti gli aspetti ambientali, compresi la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio. Pertanto si propone un elenco di temi/aspetti ambientali simili a quelli di un Rapporto sullo Stato dell'Ambiente (RSA).

A partire da tale elenco, a seguito degli esiti della fase di consultazione incentrata sul presente Rapporto preliminare, si giungerà ad una prima definizione dell'ambito di influenza del documento sui CLIR, attraverso l'esclusione di quei temi ambientali che saranno ritenuti non influenzati dai criteri stessi o l'inclusione di altri, inizialmente considerati non pertinenti. L'elenco, tuttavia, potrà essere modificato anche durante la stesura dei CLIR e del relativo Rapporto ambientale, nel caso in cui si evidenzino possibili effetti sull'ambiente derivanti da criteri localizzativi non ancora definiti.

Durante la fase di consultazione, il percorso di selezione delle tematiche più rilevanti risulta importante, in quanto consente di tarare il livello di approfondimento e gli ambiti di analisi del Rapporto ambientale, permettendo al contempo di evitare che un numero eccessivo di informazioni molto precise su effetti insignificanti o su questioni irrilevanti rendano il Rapporto ambientale stesso difficile da recepire o addirittura risultino fuorvianti in relazione ad altre informazioni importanti, che potrebbero essere trascurate[2].

Lo stesso decreto 152/2006 inoltre stabilisce che, per evitare duplicazioni della valutazione, possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti acquisite in attuazione di altre disposizioni normative. In virtù della scelta di razionalizzare la raccolta e la produzione di informazioni, il decreto valuta positivamente, al fine della compilazione del Rapporto ambientale, l'utilizzo di dati pertinenti già disponibili da altre fonti.

Le tematiche ed i relativi indicatori ritenuti pertinenti per i CLIR verranno utilizzati:

1. per la descrizione del contesto ambientale in cui si inseriscono i CLIR;
2. per l'identificazione degli effetti - sia positivi che negativi - derivanti dalla definizione dei CLIR;
3. (nella fase di monitoraggio) per la verifica dell'attuazione dei CLIR e per il controllo di eventuali effetti non previsti.

5.3 TEMATICHE AMBIENTALI E ANTROPICHE

Nel presente paragrafo sono descritte le modalità attraverso le quali si intendono selezionare gli aspetti ambientali e antropici ritenuti pertinenti in relazione ai CLIR al fine di limitare, in sede di Rapporto ambientale, le analisi dello stato attuale dell'ambiente e le relative valutazioni alle sole tematiche ed agli aspetti ambientali/antropici ritenuti di più probabile attinenza e rilevanza per i CLIR.

La modalità attraverso la quale si intende effettuare tale selezione è servirsi della compilazione di una check-list descrittiva applicando il criterio dell'inclusione più ampia possibile per individuare le tematiche pertinenti e di più probabile attinenza e relazione con il Documento dei CLIR.

[2] Guida della Commissione Europea all'attuazione della direttiva 2001/42/CE concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, 2003

	TEMATICHE		RELAZIONI CON I CLIR
	AMBIENTALI	ANTROPICHE	
Popolazione e Salute umana	X	--	X
Cambiamento climatico	X	--	--
Aria	X	--	X
Rumore	--	X	X
Acqua	X	--	X
Rifiuti	--	X	X
Suolo	X	--	X
Agricoltura	--	X	X
Pesca	--	X	--
Settore forestale	--	X	--
Bonifica siti inquinati	X	--	--
Biodiversità	X	--	X
Paesaggio e Patrimonio culturale	X	--	X
Turismo	--	X	X
Industria	--	X	X
Energia	--	X	X
Trasporti	--	X	X
Elettromagnetismo	--	X	--
Telecomunicazioni	--	X	--

La scelta definitiva delle tematiche che potrebbero essere influenzate, sia positivamente che negativamente, dall'attuazione degli obiettivi e dalla definizione dei criteri localizzativi stessi sarà effettuata considerando anche i contributi che giungeranno durante la fase di consultazione preliminare nonché durante le successive fasi di elaborazione dei CLIR. Per tali ragioni la lista delle tematiche selezionate in via preliminare sopra è da considerarsi un riferimento variabile e implementabile durante l'intero processo valutativo e formativo del Documento dei CLIR.

La scelta degli aspetti ambientali, inoltre, si effettua utilizzando il modello DPSIR (Determinanti, Pressioni, Stato, Impatti, Risposte): si tratta di uno schema concettuale, sviluppato dall'EEA (EEA 1999), che permette di strutturare le informazioni ambientali per renderle più accessibili ed intelligibili ai fini decisionali ed informativi. L'utilizzo di questo modello fornisce un contributo all'interpretazione delle complesse relazioni causa-effetto e delle dinamiche che hanno portato e portano allo sviluppo dei problemi ambientali. Consente di pianificare l'adozione di specifiche politiche od interventi correttivi per fronteggiare gli impatti, indirizzandoli verso una qualsiasi fase del DPSIR (fonte, pressione, stato, impatto o anche una risposta pregressa da correggere), e di valutarne l'efficacia. L'applicazione di tale modello, alla base anche delle valutazioni effettuate nel presente documento, sarà esplicitata in modo esteso nell'ambito del Rapporto ambientale.

Gli indicatori idonei alla descrizione ed al monitoraggio di tali temi saranno definiti nell'ambito del Rapporto ambientale, altri, analogamente alla definizione delle tematiche, saranno eventualmente aggiunti durante il percorso di valutazione ambientale, di definizione dei CLIR ed a seguito delle consultazioni preliminari.

Le **tematiche ambientali** considerate, che saranno approfondite nell'ambito della descrizione dello stato dell'ambiente nel Rapporto ambientale, sono le seguenti:

- “popolazione e salute umana”, riguarda la situazione demografica, la composizione della popolazione e la qualità della vita in relazione agli effetti delle principali attività antropiche (ad esempio: età della popolazione, patologie e cause di decesso connesse all’ambiente fisico);

- “aria”, riguarda i maggiori inquinanti atmosferici e, in generale, anche i mutamenti dell’equilibrio climatico provocati dal riscaldamento globale antropogenico ed in particolare dall’uso di combustibili di origine fossile;

- “acqua”, riguarda lo stato delle acque superficiali, sotterranee e marino-costiere;

- “suolo”, riguarda aspetti legati all’impermeabilizzazione e alla compattazione del suolo e quindi alla qualità del suolo stesso, nonché all’uso del suolo stesso;

- “biodiversità”, riguarda il valore ecologico, la fragilità ambientale e la sensibilità ecologica delle aree protette;

- “paesaggio e beni culturali”, riguarda una determinata parte di territorio e particolari beni culturali, così come sono percepiti dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni.

I settori delle **tematiche antropiche** considerati sono i seguenti:

- “agricoltura”, riguarda l’uso e la qualità delle superfici agricole e gli aspetti produttivi afferenti ad essa;

- “industria”, riguarda gli aspetti quantitativi e tipologici degli impianti industriali dislocati sul territorio regionale, nonché le caratteristiche di innovazione e sostenibilità ambientale di tali realtà produttive, quali, ad esempio, le certificazioni ambientali;

- “energia”, riguarda gli aspetti connessi con la produzione, la distribuzione ed il consumo delle diverse tipologie energetiche;

- “trasporti”, riguarda le modalità di spostamento connesse con le attività antropiche;

- “rifiuti”, riguarda gli aspetti relativi alla produzione ed al trattamento delle diverse tipologie;

- “turismo”, riguarda il complesso delle manifestazioni e delle attività che supportano l'organizzazione di visite, viaggi e soggiorni compiuti a scopo ricreativo o di istruzione per la fruizione del patrimonio culturale e naturale dei territori;

- “rumore”, riguarda gli aspetti inerenti l'esposizione a suoni e rumori di elevata intensità che possono generare fenomeni di disturbo e di danno alla popolazione.

6

CONSIDERAZIONI SULLA VALUTAZIONE DI INCIDENZA DEI CRITERI LOCALIZZATIVI

La procedura della valutazione d'incidenza (VInCA) è finalizzata a stabilire se i CLIR siano compatibili - eventualmente sotto specifiche condizioni - con gli obiettivi di conservazione di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o di Zone di Protezione Speciale (ZPS) di Rete Natura 2000, interessati dal Documento in argomento.
La Rete Natura 2000 è un sistema coordinato e coerente di aree destinate alla conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica formata da nodi, i siti di importanza comunitaria (SIC) e le zone di protezione speciale (ZPS), collegati tra loro da corridoi ecologici, ossia fasce di connessione continue del paesaggio che connettono tra di loro aree ad alta naturalità e rappresentano l'elemento chiave delle reti ecologiche, consentendo la mobilità delle specie e l'interscambio genetico.
Le ZPS sono aree istituite per la protezione degli uccelli, mentre i SIC sono aree dedicate alla protezione di habitat e specie di flora e fauna di importanza comunitaria. All'individuazione di tali siti fa seguito la definizione delle misure necessarie a mantenere gli habitat e le specie in uno stato di conservazione soddisfacente. A queste previsioni consegue per i SIC, d'intesa con il Ministero, la designazione di zona speciale di conservazione (ZSC).
Per quanto riguarda in particolare la localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, il decreto legislativo 36/2003 e il decreto legislativo 209/2003 prevedono che le discariche e i centri di raccolta e di trattamento dei veicoli fuori uso non devono ricadere nelle zone di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997.

Le principali disposizioni di riferimento per la VInCA sono rappresentate dalla normativa comunitaria sulla conservazione degli habitat naturali (Natura 2000) e degli uccelli selvatici, ossia:
- Direttiva 79/409/CEE "Conservazione degli uccelli selvatici", con data di attuazione 07.04.1981;
- Direttiva 92/43/CEE "Conservazione degli habitat naturali e seminaturali, e della flora e della fauna selvatiche", con data di attuazione 10.06.1994.
A livello nazionale i riferimenti normativi sono i seguenti:
- D.P.R. n. 357/97 (G.U. n. 219 del 23.10.1997): "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche";
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, D.M. 20.01.1999 (G.U. n. 32 del 09.02.1999): modifiche degli elenchi delle specie e degli habitat (allegati A e B – D.P.R. 357/97);
- Decreto del Ministero dell'Ambiente, D.M. 03.04.2000 (G.U. n. 95 del 22.04.2000) che riporta l'elenco dei SIC e delle ZPS;
- D.P.R. n. 120/03 (G.U. n. 124 del 30.05.2003): "Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 357/97 del 08.09.1997 concernente l'attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche".
In ambito regionale si segnala la delibera della Giunta regionale n. 1323 dell'11 luglio 2014 recante gli indirizzi applicativi in materia di valutazione di incidenza.
Nell'ambito della valutazione di incidenza è necessario procedere all'elaborazione di un'apposita relazione, i cui contenuti minimi, elencati nell'Allegato G del DPR 357/1997, interessano fondamentalmente le caratteristiche del Documento sui criteri localizzativi e l'identificazione/analisi dell'area di influenza degli stessi - ossia le interferenze con il sistema ambientale.
Risulta essenziale evidenziare che, ai sensi dell'articolo 10, comma 3 del d.lgs. 03 aprile 2006 n. 152, la VAS ricomprende la procedura della valutazione d'incidenza di cui all'articolo 5 del decreto n. 357 del 1997. A tal fine, il Rapporto ambientale contiene gli elementi di cui al citato allegato G del citato decreto n. 357 del 1997. Inoltre la valutazione dell'Autorità competente deve estendersi alle finalità di conservazione proprie della valutazione d'incidenza, ovvero dovrà dare atto degli esiti della valutazione d'incidenza.

6.1 APPROCCIO METODOLOGICO

L'obiettivo primario delle attività conoscitive della valutazione di incidenza è quello di effettuare l'analisi dei possibili impatti sulle diverse componenti ambientali coinvolte (habitat naturali e seminaturali, flora e fauna selvatiche) al fine di determinare in particolare l'entità delle incidenze e la possibilità che tali incidenze siano compatibili con gli obiettivi di conservazione dei SIC e/o delle ZPS interessate dai CLIR, oggetto di valutazione.
Le condizioni per assoggettare il documento alla procedura di valutazione d'incidenza (così come indicato nella Direttiva Habitat e nella normativa nazionale di recepimento), sono che esso non sia uno strumento direttamente connesso e necessario alla gestione del sito e che esista la possibilità che esso abbia incidenze significative sul sito.
La valutazione di incidenza non è considerata necessaria quando:
- il Piano (o strumento pianificatorio) è direttamente connesso e necessario alla gestione/conservazione del sito (ad esempio i piani di gestione previsti dalla legge regionale 7/2008 e alcuni tra i piani previsti dalla legge regionale 42/96 per i Parchi, le Riserve, ecc.);
- il Piano (o strumento pianificatorio) non ha alcuna incidenza ovvero non interferisce con il sito Rete Natura 2000.
Al fine di determinare se esistono delle interferenze tra i CLIR e i SIC e/o le ZPS va presa in considerazione sia la sovrapposizione fisica, sia una relazione funzionale od ecologica senza sovrapposizione fisica. L'interferenza avviene quando c'è sovrapposizione tra l'area di influenza derivante dal documento in oggetto e l'area funzionale ecologica di un SIC e/o ZPS.
L'area di influenza generata dai CLIR sul territorio è l'area nella quale gli effetti derivanti dall'attuazione dei contenuti del documento sono rilevabili in termini di emissioni (aria, acqua, rumore, ecc…), di traffico generato o indotto, di disturbo antropico. L'effetto sull'area di influenza deve essere evidente e diretto, e pertanto determinare in particolare fenomeni di inquinamento o disturbo percepibili e misurabili. Non può essere considerata come area d'influenza un'area in cui gli effetti generabili dai criteri localizzativi siano puramente teorici o nella quale l'effetto rientra in un livello di fondo e se ne perde pertanto la percezione in termini di rilevabilità.
L'area di funzionalità ecologica del SIC e/o ZPS è l'area nella quale avvengono i processi fisici ed ecologici che garantiscono la conservazione del SIC e/o ZPS. Anche in questo caso è necessario limitarsi ai parametri strutturali del SIC e/o ZPS, come le componenti fisiche ed i principali rapporti ecologici con il territorio circostante attraverso ad esempio le acque. A tale proposito è necessario ricordare che l'art. 6 della Direttiva Habitat prevede un rapporto diretto tra i contenuti dello strumento pianificatorio ed un sito specifico e non rapporti tra il documento e la rete dei siti Rete Natura 2000.
Qualora si verifichi l'esistenza di probabili effetti o interferenze tra la definizione dei CLIR ed il sito di importanza comunitaria, deve essere verificato se essi possano avere o no incidenza significativa sugli elementi ecologici che ne hanno determinato l'identificazione quale sito Rete Natura 2000 e deve essere attivata la procedura di valutazione di incidenza ecologica con le modalità indicate previste dalle disposizioni vigenti.
In coerenza con quanto espresso all'interno dei documenti tecnici elaborati dall'UE in merito alle valutazioni richieste dall'art.6 della Direttiva 92/43/CEE, da realizzarsi per livelli, la procedura metodologica definita prevede due livelli:
Livello I: una fase preliminare di "screening" attraverso la quale verificare la possibilità che esso abbia un effetto significativo sul sito Rete Natura 2000;
Livello II: "valutazione adeguata": la vera e propria valutazione di incidenza.
Se al termine del Livello I si giunge alla conclusione che il Documento è connesso con la gestione e conservazione del sito o che non sussistono possibili incidenze significative sul sito della Rete Natura 2000, non è necessario procedere con la successiva fase di valutazione approfondita.
Nelle valutazioni occorre quindi innanzi tutto dimostrare in maniera oggettiva e documentabile che:

- non ci saranno effetti significativi su siti Rete Natura 2000 (Livello I: screening);
oppure
- non ci saranno effetti in grado di pregiudicare l'integrità di un sito Rete Natura 2000 (Livello II: valutazione di incidenza);
oppure
- non esistono soluzioni alternative al Piano che può pregiudicare l'integrità di un sito Rete Natura 2000 (Livello II: valutazione di incidenza: analisi di soluzioni alternative);
oppure
- esistono misure compensative dell'incidenza negativa, in grado di mantenere o incrementare la coerenza globale di Rete Natura 2000 (Livello II: valutazione di incidenza: individuazione e verifica delle misure compensative).
Nel Rapporto ambientale si riporteranno gli elementi necessari alla valutazione di incidenza dei CLIR: tali aspetti di studio saranno definiti in collaborazione con i tecnici della Direzione centrale ambiente ed energia e della Direzione centrale attività produttive, commerci, cooperazione, risorse agricole e forestali.

Nella fase preliminare si evidenziano due aspetti:

- il **criterio 6C "Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000"** prevede specificamente che, in considerazione degli elevati livelli di vulnerabilità che contraddistinguono le aree naturali protette facenti parte della Rete Natura 2000, su tali aree sia apposto il livello escludente alla localizzazione di ogni tipologia di impianto e pertanto su tali aree non sarà possibile realizzare impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti.

- Il **criterio 6D "Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000"** prevede specifiche tutele per le aree poste in prossimità delle aree tutelate dalla legge 394/1991, parchi nazionali, parchi naturali regionali, riserve naturali, aree marine protette, dalla legge regionale 42/1996, parchi naturali regionali, riserve naturali regionali, aree di rilevante interesse ambientale, biotopi naturali, aree di reperimento, parchi comunali ed intercomunali dei parchi, delle aree inserite o proposte per l'inserimento nella rete Natura 2000.
Allo scopo di tutelare le aree naturali protette e le aree afferenti alla Rete Natura 200 sono state individuate tre fasce di diversa ampiezza, elencate nella successiva tabella 4, con diversi livelli di idoneità alla realizzazione degli impianti in funzione delle unità impiantistiche che si intendono realizzare.

Fasce di rispetto di aree tutelate da norme statali, regionali o di piano regolatore	
Fascia di rispetto [m]	**Idoneità**
< 300	pessima
300 ÷ 500	sfavorevole
> 2500	ottimale

Nella fascia di rispetto < 300 m è stabilito un livello di tutela escludente per la localizzazione delle unità impiantistiche relative alle categorie discarica, incenerimento e coincenerimento.
Per quanto riguarda la localizzazione delle altre unità impiantistiche nella fascia di rispetto < 300 m e la localizzazione di tutte le unità impiantistiche nella fascia di rispetto compresa tra 300 e 500 m è

stabilito un livello di attenzione cautelativa, conseguentemente la localizzazione deve prevedere degli approfondimenti atti a caratterizzare le specificità delle aree da salvaguardare ed evidenziare gli interventi di mitigazione e compensazione necessari, in relazione ai valori e ai fattori di rischio.
La fascia relativa a distanze superiori a 2500 m è considerata preferenziale per la localizzazione degli impianti, fermi restando i livelli di tutela previsti da altri CLIR.

Gli approfondimenti che saranno sviluppati nel Rapporto ambientale terranno conto delle considerazioni appena esposte, che influenzano in modo fondamentale la possibile incidenza dei CLIR sugli habitat della Rete Natura 2000.

7

METODOLOGIA DI IDENTIFICAZIONE E VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE MISURE DI PIANO

7.1 APPROCCIO METODOLOGICO

L'attuazione di uno strumento pianificatorio (categoria cui possono essere ricondotti i CLIR) può generare delle ripercussioni sull'ambiente di tipo negativo o positivo, evitando o minimizzando alcune problematiche ambientali o, al contrario, giungendo ad acuirle od a causarne di nuove. Partendo da queste considerazioni, l'identificazione e la valutazione degli effetti significativi che l'attuazione dei CLIR può avere sull'ambiente, inteso in senso lato, costituiscono il primo fondamentale passaggio per procedere alla valutazione dei criteri previsti per impedire, ridurre e compensare tali effetti, nonché la definizione delle eventuali possibili alternative.

Il decreto legislativo 152/2006 indica che nel Rapporto ambientale debbano essere individuati e valutati gli effetti ambientali significativi derivanti dall'attuazione delle misure previste dallo strumento, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi. A tal fine merita osservare che i modelli di valutazione degli effetti presenti in letteratura sono svariati e ciascuno presenta peculiarità specifiche che devono essere considerate dal soggetto che procede alla valutazione. Le tecniche maggiormente note per stimare gli effetti ambientali, sinteticamente, sono:

- *liste e matrici di impatto;*
- *grafi e matrici coassiali di causa/effetto;*
- *sovrapposizione di carte tematiche;*
- *stime caso per caso non formalizzate.*

I metodi di valutazione con liste e matrici d'impatto combinano liste comuni di componenti (o fattori) ambientali da considerare con liste di azioni alternative. Combinando queste liste disposte su assi orizzontali e verticali si evidenziano relazioni di causa/effetto tra le alternative e l'ambiente. Gli elementi della matrice possono riportare sia valutazioni qualitative sia stime quantitative. Nel secondo caso le stime quantitative possono essere associate a schemi di pesatura per il computo della prestazione ambientale di ciascuna alternativa.

I grafi e le matrici coassiali di causa/effetto mettono in evidenza la catena cause/effetti delle azioni di progetto, delle condizioni ambientali e degli impatti (diretti, indiretti) sui vari ricettori.

I metodi di sovrapposizione di carte tematiche (ambiente fisico, sociale, ecosistemi, paesaggio, ecc.) producono una descrizione composita dell'ambiente d'intervento e mirano ad evidenziare soprattutto i problemi (criticità, rischi, vulnerabilità o sensibilità), o, per contro, le opportunità, relativi alla realizzazione dello strumento pianificatorio. Tali metodi possono essere più utilmente applicati per scelte localizzative su vaste aree, limitando il numero delle cartografie sovrapposte solo ai tematismi ambientali tra loro affini.

I metodi di valutazione "caso per caso non formalizzati" sono i più semplici; essi sono basati su confronti prevalentemente qualitativi e intuitivi, piuttosto soggettivi, degli effetti positivi/negativi prodotti dalle varie alternative. Tali metodi possono essere utilmente applicati solo per valutazioni semplici, confrontando separatamente gli effetti di ogni componente ambientale (paesaggio, acqua, ecc.).

Il processo di valutazione prospettato per i CLIR si sviluppa attraverso un'analisi qualitativa degli effetti probabili che le misure previste nello strumento possono avere in relazione sia alle tematiche ambientali, sia alle attività antropiche.

Le **tematiche ambientali** considerate, che saranno approfondite nell'ambito della descrizione dello stato dell'ambiente nel Rapporto ambientale, sono le seguenti:

- "popolazione e salute umana;

- "aria";
- "acqua";
- "suolo";
- "biodiversità";
- "paesaggio e beni culturali".

I settori delle **tematiche antropiche** considerati sono i seguenti:

- "agricoltura";
- "industria";
- "energia";
- "trasporti";
- "rifiuti";
- "turismo";
- "rumore".

Tali temi sono definiti nell'ambito del paragrafo 5.3 del presente documento.

Nel processo valutativo si terrà conto non solo degli effetti diretti, ma anche di quelli indiretti, permanenti, temporanei, a breve, a lungo e a medio termine, nonché, eventualmente, quelli di natura transfrontaliera.

Attraverso l'approfondimento analitico di ogni singolo criterio localizzativo, declinato secondo diversi punti di riferimento, si giunge ad una sintesi finale, per la quale è previsto l'utilizzo di matrici che presentano in corrispondenza delle righe i criteri localizzativi, mentre in corrispondenza delle colonne la valutazione dell'effetto che l'attuazione dei singoli criteri possono avere in relazione alle tematiche ambientali ed antropiche su cui lo strumento va maggiormente ad incidere.

La valutazione, dove possibile, è supportata da opportuni indicatori e si conclude con delle considerazioni inerenti agli effetti individuati e valutati con particolare attenzione agli effetti cumulativi e transfrontalieri.

Per esprimere in modo immediato ed efficace la sintesi valutativa, si definisce una scala graduata di "significatività" degli effetti in relazione ad ogni singola tematica, suddivisa in effetti positivi e negativi.

Effetti negativi	Significatività	Effetti positivi
---	effetto molto significativo	+++
--	effetto significativo	++
-	effetto poco significativo	+
o	nessun effetto	o

Tramite tale scala risulta agevole leggere la valutazione, nelle caselle della matrice di sintesi, incrociando la riga corrispondente ai criteri da valutare con la colonna relativa alla specifica tematica ambientale o antropica.

Di seguito sono riportate le strutture indicative delle matrici di sintesi per la valutazione degli effetti, tali matrici verranno sviluppate durante il procedimento di progettazione dei CLIR.

				Possibili effetti sulle TEMATICHE AMBIENTALI					
CLASSI DI CRITERI		TIPOLOGIE DI CRITERI		Popolazione e salute umana	Aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni culturali
1	Uso del suolo	A	Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento	++	+++	++	+++	++	++
		B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche	+	+	+	+	+	-
		C	Vigneti con estensione superiore all'ettaro	+	+	+	+	+	-
		D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele	+	+	+	+	+	-
2	Caratteristiche fisiche del paesaggio	A	Doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	+	+	++	-	++	++
		B	Aree carsiche, escluse le doline, gli inghiottitoi e le altre forme di carsismo superficiale	+	+	+	-	+	+
		C	Morfologia del sito pianeggiante	--	-	--	--	-	-
3	Tutela delle risorse idriche	A	Area di pertinenza dei corpi idrici	++	++	+++	++	++	++
		B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	+++	+	+++	+	+	+
		C	Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali	+++	+	+++	+	+	+
		D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico	+	+	++	+	+	+
		E	Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva	+	+	++	+	+	+
		F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda	+++	+	+++	+	+	+

				Possibili effetti sulle TEMATICHE AMBIENTALI					
CLASSI DI CRITERI		TIPOLOGIE DI CRITERI		Popolazione e salute umana	Aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni culturali
4	Tutela da dissesti e calamità	A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici	++	+	+	+	+	+
		B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata	++	0	+	+	+	+
		C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata	++	0	+	+	+	+
		D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato	++	0	+	+	+	+
		E	Aree a pericolosità da valanga	+++	+	++	++	++	++
		F	Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva	++	0	+	+	+	+
		G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	+	0	+	++	+	+
		H	Aree esondabili, instabili ed alluvionabili	++	0	+	+	+	+
5	Tutela dei beni culturali e paesaggistici	A	Beni culturali	+	+	+	+	+	++
		B	Immobili, aree e monumenti naturali di notevole interesse pubblico	+	+	+	+	+	++
		C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	+	+	++	++	+	++
		D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	+	+	++	++	+	++
		E	Fiumi, i torrenti, i corsi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	+	+	++	++	+	++
		F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare	+++	++	+++	++	+++	+++
		G	Ghiacciai e i circhi glaciali	+++	++	+++	++	+++	+++
		H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	+	+	++	++	+++	++
		I	Zone di interesse archeologico	+	0	+	+	+	++
		L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004	+	0	0	+	+	+
		M	Monumenti naturali	+	+	+	+	+++	+++
		N	Tutela delle grotte	+	0	++	++	+++	+++
		O	Visibilità del sito, in particolare da località turistiche e da punti panoramici	+	0	0	+	0	++

				Possibili effetti sulle TEMATICHE AMBIENTALI					
CLASSI DI CRITERI		TIPOLOGIE DI CRITERI		Popolazione e salute umana	Aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni culturali
6	Tutela del patrimonio naturale	A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar	++	+++	+++	+++	+++	++
		B	Aree naturali protette	++	+++	++	+++	+++	++
		C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000	++	+++	++	+++	+++	++
		D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000	+	+	+	+	+	+
		E	Prati stabili naturali tutelati	++	++	++	+++	+++	++
		F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità	+	0	0	+	+	++
		G	Geodiversità	+	+	+	+	+	+
7	Tutela della qualità dell'aria	A	Aree soggette a miglioramento della qualità dell'aria	++	++	+	+	0	0
8	Tutela della popolazione	A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili	+++	+	+	+	0	0
		B	Distanza da case sparse	++	+	+	+	0	0
		C	Distanza dai cimiteri	++	+	+	++	0	0
		D	Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse	+	+	0	0	0	0
		E	Classificazione acustica	++	+	+	+	+	+
9	Aspetti territoriali	A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici	+	-	-	-	0	0
		B	Fasce di rispetto da infrastrutture	++	0	0	+	0	0
		C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante	--	-	-	-	0	0
		D	Aree soggette a bonifica e riordino fondiario	-	-	-	--	-	0
		E	Aree di competenza del demanio marittimo	-	-	--	-	-	-
		F	Servitù militari	++	+	+	+	+	0
		G	Aree prossime ai confini internazionali	+	0	0	0	0	0
10	Aspetti strategico-	A	Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria	-	-	-	-	0	0

			Possibili effetti sulle TEMATICHE AMBIENTALI					
CLASSI DI CRITERI	TIPOLOGIE DI CRITERI		Popolazione e salute umana	Aria	Acqua	Suolo	Biodiversità	Paesaggio e beni culturali
funzionali	B	Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento	+	--	-	-	0	-
	C	Presenza di siti contaminati	--	-	--	--	0	0
	D	Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico	-	-	-	-	0	--
	E	Disponibilità di aree per interventi di mitigazione	+	0	0	+	0	0

CLASSI DI CRITERI		TIPOLOGIE DI CRITERI		Possibili effetti sulle TEMATICHE ANTROPICHE						
				Agricoltura	Industria	Energia	Trasporti	Rifiuti	Turismo	Rumore
1	Uso del suolo	A	Aree coperte da boschi, foreste e selve anche se danneggiati dal fuoco o soggetti a vincoli di rimboschimento	+	0	-	0	-	+	+
		B	Aree destinate alla coltivazione di colture pregiate e produzioni tipiche	++	0	0	0	+	0	+
		C	Vigneti con estensione superiore all'ettaro	++	0	+	0	++	-	+
		D	Zona tipica di produzione del Prosciutto di San Daniele	++	+	+	0	+	-	-
2	Caratteristiche fisiche del paesaggio	A	Doline, inghiottitoi o altre forme di carsismo superficiale	0	0	0	0	-	+	-
		B	Aree carsiche, escluse le doline, gli inghiottitoi e le altre forme di carsismo superficiale	0	0	+	0	0	+	-
		C	Morfologia del sito pianeggiante	--	+	+	-	+++	--	-
3	Tutela delle risorse idriche	A	Area di pertinenza dei corpi idrici	+	-	0	0	+	+	+
		B	Aree di salvaguardia delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano	++	-	-	0	-	++	+
		C	Distanza da impianti di captazione idrica al servizio di acquedotti consortili o comunali	+	-	0	0	+	+	+
		D	Aree con bassa soggiacenza della falda in condizioni di massimo impinguamento storico	+	+	+	0	++	0	-
		E	Aree di emergenza naturale o artificiale della falda, aree di ricarica e zone di riserva	+	+	+	0	++	0	-
		F	Aree con elevata ed elevatissima vulnerabilità intrinseca della falda	+	+	+	0	++	0	-
4	Tutela da dissesti e calamità	A	Aree soggette ad instabilità in caso di eventi sismici	0	0	0	0	+	0	-
		B	Aree a pericolosità geologica media, moderata, elevata e molto elevata	0	0	+	0	+	0	-
		C	Aree a pericolosità idraulica media, moderata, elevata e molto elevata	0	0	+	0	+	0	-
		D	Aree a rischio idrogeologico medio, moderato, elevato e molto elevato	0	0	+	0	+	0	-
		E	Aree a pericolosità da valanga	0	0	0	0	-	+	+
		F	Zone di attenzione idraulica, geologica o valanghiva	0	+	+	0	+	0	-
		G	Aree sottoposte a vincolo idrogeologico	+	+	+	0	+	0	0
		H	Aree esondabili, instabili ed alluvionabili	0	0	+	0	+	0	-

				Possibili effetti sulle TEMATICHE ANTROPICHE						
CLASSI DI CRITERI		TIPOLOGIE DI CRITERI		Agricoltura	Industria	Energia	Trasporti	Rifiuti	Turismo	Rumore
5	Tutela dei beni culturali e paesaggistici	A	Beni culturali	0	0	0	0	-	+++	+
		B	Immobili, aree e monumenti naturali di notevole interesse pubblico	0	0	0	0	+	++	0
		C	Territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	0	0	0	0	+	++	0
		D	Territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia	0	0	0	0	+	++	0
		E	Fiumi, i torrenti, i corsi e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna	0	0	0	0	+	++	0
		F	Montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare	0	0	0	0	0	+++	++
		G	Ghiacciai e i circhi glaciali	0	0	0	0	0	+++	++
		H	Aree assegnate alle università agrarie e zone gravate da usi civici	++	0	0	0	+	+	0
		I	Zone di interesse archeologico	0	0	0	0	+	++	+
		L	Prossimità ad aree con presenza di beni tutelati dal decreto legislativo 42/2004	0	+	+	0	++	+++	+
		M	Monumenti naturali	0	0	0	0	0	+++	+
		N	Tutela delle grotte	+	0	0	0	0	+++	++
		O	Visibilità del sito, in particolare da località turistiche e da punti panoramici	0	0	0	0	++	++	+
6	Tutela del patrimonio naturale	A	Zone umide d'importanza internazionale incluse nell'elenco previsto dalla convenzione di Ramsar	0	0	0	0	-	+++	++
		B	Aree naturali protette	0	-	-	+	-	+++	++
		C	Siti inseriti o proposti per l'inserimento nella Rete Natura 2000	0	-	-	+	-	+++	++
		D	Territori contermini alle aree naturali protette e alla Rete Natura 2000	0	0	0	0	+	0	+
		E	Prati stabili naturali tutelati	0	0	0	0	-	++	+
		F	Siti inseriti o candidati ad essere inseriti nella lista dell'Unesco dei beni patrimonio dell'umanità	0	0	0	0	+	+	0
		G	Geodiversità	0	0	0	0	++	+	+

				Possibili effetti sulle TEMATICHE ANTROPICHE						
CLASSI DI CRITERI		TIPOLOGIE DI CRITERI		Agricoltura	Industria	Energia	Trasporti	Rifiuti	Turismo	Rumore
7	Tutela della qualità dell'aria	A	Aree soggette a miglioramento della qualità dell'aria	0	0	0	0	++	0	0
8	Tutela della popolazione	A	Distanza da centri abitati e da funzioni sensibili	0	0	0	0	+	0	-
		B	Distanza da case sparse	0	0	0	0	+	0	-
		C	Distanza dai cimiteri	0	0	0	0	-	0	+
		D	Aree sopravento rispetto ai venti dominanti verso centri abitati, funzioni sensibili e case sparse	0	0	0	-	+	0	-
		E	Classificazione acustica	0	+	+	-	++	0	+++
9	Aspetti territoriali	A	Ambiti industriali e artigianali, esistenti o dismessi, e ambiti per servizi tecnologici	+	+++	++	0	+++	0	--
		B	Fasce di rispetto da infrastrutture	0	0	0	+++	-	0	+
		C	Aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante	-	+	+	0	++	0	-
		D	Aree soggette a bonifica e riordino fondiario	-	+	+	0	++	0	-
		E	Aree di competenza del demanio marittimo	0	0	0	0	+	-	-
		F	Servitù militari	0	0	0	0	-	0	+
		G	Aree prossime ai confini internazionali	0	0	0	0	+	0	0
10	Aspetti strategico-funzionali	A	Accessibilità dell'area e possibilità di collegamento alle principali opere di urbanizzazione primaria	0	+	+	0	++	0	-
		B	Vicinanza a possibili utenze di teleriscaldamento	0	0	++	0	++	0	-
		C	Presenza di siti contaminati	-	+	+	0	++	0	-
		D	Presenza di aree degradate dal punto di vista paesaggistico	0	+	+	0	++	0	-
		E	Disponibilità di aree per interventi di mitigazione	0	0	0	0	+	0	+

Seguono alcune considerazioni in merito alle valutazioni dei possibili effetti generati dall'attuazione dei criteri localizzativi raggruppate per classi.

Classe 1 - "Uso del suolo"

Relativamente alle tematiche ambientali, i criteri garantiscono complessivamente un livello di tutela buono e pertanto si sono valutati positivamente i possibili effetti su tali tematiche. Si evidenzia tuttavia che, a differenza di quando previsto per le aree boscate, le foreste e le selve per le quali si prevede la preclusione della localizzazione di qualsivoglia impianto, per quanto riguarda i rimanenti criteri afferenti a tale classe, è prevista la possibilità di realizzazione di impianti (ad esclusione delle discariche, maggiormente impattanti) che possono generare effetti potenzialmente negativi sul paesaggio e i beni culturali. Si osserva, tuttavia, che tali possibili effetti negativi sono stati valutati poco significativi in quanto i criteri prevedono che in fase di progettazione siano adottati opportuni interventi di mitigazione. Relativamente alle tematiche antropiche, si è pervenuti a una valutazione complessiva degli effetti di tipo positivo poco significativo, in quanto da un lato si sono riscontrati possibili effetti positivi significativi rispetto all'agricoltura, ascrivibili all'elevata attenzione nei confronti dei territori caratterizzati da attività agroalimentari e colturali tipiche della regione, nonché effetti positivi anche relativamente alle tematiche energia, rifiuti e rumore, dall'altro lato si evidenzia che la possibilità di localizzare comunque impianti in zone di particolare interesse turistico è stata valutata in modo potenzialmente negativo, sebbene poco significativo.

Classe 2 - "caratteristiche fisiche del paesaggio"

In relazione agli aspetti ambientali, i criteri tutelano complessivamente le aree carsiche, salvo possibili impatti di tipo negativo poco significativo a causa dell'alta vulnerabilità dell'acquifero fessurato carsico, mentre si sono rilevati probabili effetti negativi, in alcuni casi anche significativi, riconducibili al criterio che indica come preferenziale la localizzazione di impianti nelle aree pianeggianti: tali considerazioni, naturalmente, possono variare di molto in considerazione del fatto che sulle medesime aree pianeggianti tendenzialmente possono ricedere altri criteri di tutela ed esclusione.
Con riferimento alle attività antropiche si evidenziano effetti complessivamente positivi dovuti alla elevata tutela delle aree carsiche, pur riscontrando possibili effetti negativi in relazione al rumore e soprattutto effetti negativi, talvolta anche significativi, dovuti alla possibilità di realizzare impianti sulle aree pianeggianti influenzando le attività agricole e turistiche, con possibili ricadute anche in termini di sovraccarico di flussi trasportistici.

Classe 3 - "Tutela delle risorse idriche"

I criteri producono effetti positivi in relazione alle tematiche ambientali in virtù del buon livello di tutela che garantiscono nei confronti delle risorse idriche, in particolare rispetto alle acque destinate al consumo umano. Anche sotto il profilo delle tematiche antropiche i criteri risultano dare un apporto positivo in quanto consentono di tutelare le risorse idriche, senza influenzare troppo negativamente le attività produttive, agricole ed il turismo, ad eccezione del criterio che salvaguarda le acque destinate al consumo umano, in relazione al quale è esclusa la realizzazione di qualsiasi tipo di unità impiantistica.

Classe 4 - "Tutela da dissesti e calamità"

Con riferimento alle tematiche ambientali, si constatano effetti potenziali positivi su tutte le componenti considerate in particolar modo in relazione alla sicurezza ed alla salute della popolazione.

Sotto il profilo delle attività antropiche si riscontrano effetti sostanzialmente positivi in quanto tali criteri, pur individuando buoni livelli di tutela, non interferiscono in modo invasivo nei confronti delle attività produttive e agricole.

Classe 5 - "Tutela dei beni culturali e paesaggistici"

Relativamente alle tematiche ambientali si evidenziano effetti sostanzialmente positivi su tutte le componenti, con particolare significatività rispetto all'alta montagna, ai monumenti naturali ed alle grotte: ciò comporta di conseguenza effetti positivi importanti sia rispetto ai beni paesaggistici, sia rispetto alle attività turistiche. In merito alle tematiche antropiche non si rilevano effetti negativi, in quanto anche quando i livelli di tutela sono totali (criteri escludenti) essi si riferiscono ad aree e zone puntuali nelle quali le attività produttive o agricole difficilmente troverebbero collocazione.

Classe 6 - "Tutela del patrimonio naturale"

I criteri sono stati valutati complessivamente in modo positivo con riferimento agli aspetti ambientali, in quanto i livelli di tutela sono elevati, soprattutto in relazione alle aree naturali protette ed alla Rete Natura 2000, per le quali sono proposti altresì criteri che ne salvaguardano le zone circostanti, graduando la tutela in funzione della distanza dalle aree stesse. A tali valutazioni positive e per i medesimi motivi, corrispondono valutazioni positive nell'ambito delle attività del comparto turistico. Come conseguenza di tali considerazioni, si riscontrano possibili limitazioni alle attività produttive (comprese quelle che interessano la produzione energetica) in quanto i criteri prevedono l'esclusione di particolari tipologie impiantistiche nelle aree citate in precedenza.

Classe 7 - "Tutela della qualità dell'aria"

Il criterio presenta effetti potenziali positivi rispetto alle tematiche ambientali in quanto introduce livelli di attenzione tali per cui si rende necessario approfondire un'analisi di valutazione/mitigazione per eventuali progetti ricadenti nelle aree soggette a miglioramento della qualità dell'aria. In relazione alle tematiche antropiche, non si riscontrano particolari effetti in quanto non escludono la possibilità di realizzare impianti sul territorio, previa opportuna valutazione.

Classe 8 - "Tutela della popolazione"

I criteri considerano gli aspetti di natura pianificatorio-urbanistica che influenzano in modo più diretto la qualità della vita della popolazione insediata e li rapportano alla possibilità di localizzare impianti in modo graduato in funzione delle caratteristiche tipologiche e della distanza. Secondo tali logiche i criteri presentano possibili effetti valutati positivamente in relazione alle tematiche ambientali e soprattutto sulla componente riguardante la popolazione e la salute umana. In considerazione della gradualità di protezione delle aree citate, gli effetti conseguenti sulle tematiche antropiche risultano complessivamente bilanciati, con possibili ricadute negative poco significative inerenti i flussi di traffico viario e l'inquinamento acustico.

Classe 9 - "Aspetti territoriali"

In relazione alle tematiche ambientali si evidenzia che sono stati valutati positivamente i possibili effetti dei criteri che escludono la possibilità di localizzare impianti nelle fasce di rispetto delle infrastrutture e nelle aree a servitù militari, mentre sono state presentate valutazioni negative, pur dalla significatività

bassa, in relazione ai criteri che, sebbene con diversi gradi di attenzione, consentono la realizzazione di alcune tipologie impiantistiche, come ad esempio nelle aree relative ai piani di emergenza esterni di impianti a rischio di incidente rilevante o aree soggette a bonifica e riordino fondiario. Per quanto riguarda le tematiche antropiche, si osserva che, a parte i prevedibili effetti di inquinamento acustico, in generale i criteri hanno possibili effetti positivi, proprio per la possibilità di localizzazione di quasi tutte le tipologie di unità impiantistiche.

Classe 10 - "Aspetti strategico-funzionali"

I criteri appartenenti a questa classe hanno valenza strategica, nel senso che indirizzano alla localizzazione in relazione ad alcune situazioni funzionali e vanno letti in parallelo con tutti i criteri precedenti. Il criterio riguardante, ad esempio, la vicinanza di possibili utenze di teleriscaldamento è pensato per essere applicato alle sole unità impiantistiche riguardanti la produzione di energia termica da rifiuti e indirizza a localizzare tali tipi di impianti nelle strette vicinanze delle utenze interessate, fermi restando tutti i rimanenti vincoli. Il criterio riguardante la disponibilità di aree per interventi di mitigazione non dà una vera e propria localizzazione, bensì prevede che siano preferiti siti che per morfologia e dislocazione consentano la reperibilità di aree per interventi di mitigazione nello stretto intorno. Fatte tali premesse, relativamente alle tematiche ambientali si rilevano possibili effetti negativi dovuti al fatto che, sebbene con opportuni accorgimenti, sia possibile realizzare impianti in siti già compromessi sotto vari aspetti (paesaggistico e di contaminazione), cosa che dal punto di vista ambientale può generare effetti di natura cumulativa di tipo negativo, mentre da un punto di vista strategico-funzionale può essere una scelta più opportuna rispetto a siti di maggior qualità ambientale-paesaggistica. In merito alle tematiche antropiche, si evidenzia una generale valutazione positiva in vista proprio delle caratteristiche strategiche sottese ai criteri citati, con la sola eccezione degli aspetti negativi legati all'inquinamento acustico, per i quali la significatività potenziale risulta comunque piuttosto bassa.

Nelle seguenti tabelle è possibile leggere gli effetti cumulativi dei CLIR raggruppati per classi e rapportati alle tematiche ambientali e antropiche.

SINTESI DELLE POSSIBILI CRITICITÀ DEI CRITERI LOCALIZZATIVI IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI

TIPOLOGIE DI CRITERI		POTENZIALI CRITICITÀ RELATIVE ALLE TEMATICHE AMBIENTALI						EFFETTI CUMULATIVI
		Popolazione e salute umana	**Aria**	**Acqua**	**Suolo**	**Biodiversità**	**Paesaggio e beni culturali**	
1	Uso del suolo	+	++	+	++	+	-	+
2	Caratteristiche fisiche del paesaggio	0	+	+	-	+	+	+
3	Tutela delle risorse idriche	++	+	++	+	+	+	+
4	Tutela da dissesti e calamità	++	+	+	+	+	+	+
5	Tutela dei beni culturali e paesaggistici	+	+	++	++	++	++	++
6	Tutela del patrimonio naturale	++	++	++	++	++	++	++
7	Tutela della qualità dell'aria	++	++	+	+	+	0	+
8	Tutela della popolazione	++	+	+	+	0	0	+
9	Aspetti territoriali	0	-	-	-	-	0	-
10	Aspetti strategico-funzionali	-	-	-	-	0	-	-
EFFETTI CUMULATIVI		++	+	+	+	+	+	

SINTESI DELLE POSSIBILI CRITICITÀ DEI CRITERI LOCALIZZATIVI IN RELAZIONE ALLE TEMATICHE ANTROPICHE									
TIPOLOGIE DI CRITERI		POTENZIALI CRITICITÀ RELATIVE ALLE TEMATICHE ANTROPICHE							EFFETTI CUMULATIVI
		Agricoltura	Industria	Energia	Trasporti	Rifiuti	Turismo	Rumore	
1	Uso del suolo	++	0	+	0	+	-	+	+
2	Caratteristiche fisiche del paesaggio	-	0	+	0	++	0	-	+
3	Tutela delle risorse idriche	+	0	+	0	+	+	0	+
4	Tutela da dissesti e calamità	+	+	+	0	+	+	-	+
5	Tutela dei beni culturali e paesaggistici	0	0	0	0	+	++	+	+
6	Tutela del patrimonio naturale	0	0	0	0	+	++	+	+
7	Tutela della qualità dell'aria	0	0	0	0	++	0	0	0
8	Tutela della popolazione	0	0	0	-	+	0	0	0
9	Aspetti territoriali	0	+	+	0	+	-	-	+
10	Aspetti strategico-funzionali	-	+	+	0	++	0	-	+
EFFETTI CUMULATIVI		+	+	+	-	+	++	-	

7.2 CONSIDERAZIONI SUI POSSIBILI EFFETTI TRANSFRONTALIERI E INTERREGIONALI

L'amministrazione regionale, nell'espletare le proprie attività di pianificazione territoriale e di settore e comprensive dei percorsi di VAS procede, ai sensi dell'art. 32 del decreto legislativo 152/2006, alla verifica della rilevanza dei possibili effetti generati dai propri strumenti di pianificazione e programmazione sull'ambiente degli Stati confinanti, al fine di valutare se ricorrono i presupposti per attivare il procedimento di consultazioni transfrontaliere previste dalla citata normativa ambientale.

Nel presente Rapporto si ritiene opportuno presentare alcune considerazioni in merito ai possibili effetti transfrontalieri dei CLIR tenendo conto della finalità di tutela ambientale dei criteri, della natura delle unità impiantistiche degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti - per la cui descrizione si rimanda al capitolo 5 del documento dei CLIR - e dei percorsi autorizzativi cui tali unità sono sottoposte per legge, sia singolarmente, sia nei casi in cui facciano parte di impianti complessi.

La normativa di settore prevede specificamente che siano soggette a valutazione di impatto ambientale (VIA) o a "screening" di VIA alcune tipologie di unità impiantistiche, mentre in altri casi altre unità impiantistiche non sono direttamente soggette a VIA (o screening), ma lo sono gli impianti che generalmente ne sono composti: in tutti questi casi è necessario che in fase progettuale siano sviluppate le valutazioni dei possibili specifici impatti transfrontalieri e pertanto si rimanda in quella sede per tali approfondimenti. Analoghe considerazioni valgono per le altre tipologie di unità impiantistiche soggette ad autorizzazioni di vario tipo.

Al fine di poter valutare in modo opportuno i possibili effetti transfrontalieri, è stato inoltre inserito fra i CLIR il criterio 9G "Aree prossime ai confini internazionali", il quale assegna un livello di attenzione cautelativo (AC) per eventuali localizzazioni di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle aree prossime ai confini internazionali (all'interno di una fascia di 500 metri dai confini internazionali).

Si evidenzia che la maggioranza dei criteri localizzativi è finalizzata alla tutela dell'ambiente in senso lato ed alla riduzione/annullamento dei rischi per la salute e l'incolumità umane, pertanto si può affermare che sono volti a un complessivo miglioramento ambientale.

Sulla base delle considerazioni esposte, in questa fase preliminare di analisi e valutazioni, si ritiene che l'attuazione dei CLIR non produca effetti rilevanti sull'ambiente degli Stati confinanti, bensì contribuisca alla tutela ed miglioramento delle condizioni ambientali anche per i territori oltre confine: per tali ragioni si ritiene non sia necessario attivare la procedura di consultazioni transfrontaliere ai sensi dell'articolo 32 del d.lgs 152/2006.

Si ritiene utile precisare che le considerazioni esposte saranno sviluppate e potranno essere modificate durante la stesura del Rapporto ambientale. Eventuali possibili effetti di natura transfrontaliera, derivanti da modifiche ai criteri presentati nella fase di valutazione preliminare saranno infatti analizzati ed approfonditi nell'ambito delle successive fasi di VAS e di elaborazione definitiva dei CLIR.

Per quanto riguarda gli aspetti interregionali, si osserva che la confinante Regione Veneto è stata individuata quale soggetto competente in materia ambientale nell'ambito del percorso di VAS per i CLIR e pertanto partecipa a tutte le fasi di valutazione, fin da quelle preliminari. Nell'ambito del Rapporto ambientale, inoltre, saranno sviluppate considerazioni in merito al rapporto di coerenza con lo strumenti di pianificazione per il settore dei rifiuti della Regione Veneto.

8
PROPOSTA DI INDICE DEL RAPPORTO AMBIENTALE

Il presente capitolo si pone alla base di una delle finalità più importanti della fase di scoping, ossia la definizione concertata della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale, come indicato all'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 152/2006. Si tratteggia, pertanto, di seguito una prima proposta sui contenuti del Rapporto ambientale per i CLIR, soffermandosi sulla loro portata ed indicando, laddove possibile, il loro livello di dettaglio.

L'articolazione dei contenuti segue le indicazioni del decreto legislativo 152/2006 ed, in particolare, quelle riportate nell'allegato VI alla parte seconda del decreto stesso. Tale allegato riporta le informazioni da fornire nel Rapporto ambientale, nei limiti in cui possono essere ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio dei CLIR. Infatti nel Rapporto ambientale di uno strumento pianificatorio di portata molto generale, possono non essere necessarie informazioni e analisi particolarmente dettagliate, mentre si prevede un maggiore approfondimento nel caso in cui uno strumento pianificatorio sia finalizzato a fornire delle indicazioni e delle prescrizioni anche ad una scala operativo-progettuale.

I punti seguenti forniscono una descrizione sintetica di quello che potrà essere il contenuto di massima dei singoli capitoli del Rapporto ambientale, in aderenza con l'allegato citato:

A - Illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi.

> Comprende una descrizione dei principali contenuti dello strumento pianificatorio, degli obiettivi e dei criteri localizzativi proposti, compresa una valutazione di coerenza interna, nonché un'analisi del rapporto tra i criteri localizzativi e obiettivi/criteri/linee guida previsti da altri strumenti di pianificazione/programmazione di settore oppure quelli relativi ad altri settori, ma che interessano la stessa area (o aree adiacenti).
>
> È possibile che tali aspetti vengano trattati in due capitoli distinti, dedicando due spazi autonomi per la valutazione di coerenza interna e per la valutazione di coerenza esterna orizzontale.

B - Aspetti pertinenti dello stato attuale dell'ambiente e sua evoluzione probabile senza l'attuazione del Piano.

> Comprende la descrizione, tramite un opportuno set di indicatori, degli aspetti ambientali che attengono ai possibili effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei CLIR. Si ribadisce che nel Rapporto ambientale verranno approfonditi, a livello di inquadramento generale e conoscitivo, solamente gli aspetti ritenuti importanti - in positivo o in negativo - ma non approfonditi nello strumento stesso (così da evitare duplicazioni). Nello studio della probabile evoluzione senza l'attuazione dei CLIR, si tiene conto dello stesso orizzonte temporale previsto per l'attuazione dei criteri localizzativi. A questo riguardo vengono anche considerate, nei limiti del possibile, le osservazioni relative agli effetti di altri piani o programmi adottati, criteri/linee guida previsti da altri strumenti di pianificazione/programmazione di settore che interessano l'area in questione.

C - Caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate.

Contiene una descrizione nel dettaglio, corredata da specifici indicatori, delle caratteristiche ambientali delle aree su cui i CLIR potrebbero avere effetti maggiori. Tali aree possono trovarsi anche al di fuori di quella contemplata dallo strumento pianificatorio (si parla in tal caso di effetti a lungo raggio).

Si osserva che i capitoli B e C potrebbero essere trattati in un unico capitolo.

D - Qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al Piano, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e dalla flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità [...]

Questo capitolo viene elaborato in modo da rispondere a quanto richiesto dall'articolo 10, comma 3 del decreto legislativo 152/2006, ossia l'inclusione della valutazione di incidenza nella VAS, pertanto in questo capitolo saranno inseriti gli elementi richiesti dall'allegato G del decreto del Presidente della Repubblica 357/1997, anche tenendo in considerazione le osservazioni di cui al capitolo 7 del presente Rapporto preliminare.

E - Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o degli Stati membri, pertinenti al Piano, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale.

Comprende l'elencazione degli obiettivi di sostenibilità relativamente alle questioni ambientali ritenute significative e la conseguente valutazione di coerenza esterna verticale.

F - Possibili impatti significativi sull'ambiente, compresi aspetti quali la biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e l'interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi.

Comprende l'individuazione e la valutazione degli effetti che l'attuazione di ogni singolo criterio localizzativo può avere in relazione alle tematiche ambientali su cui gli stessi vanno maggiormente ad incidere. Tale valutazione procede attraverso l'elaborazione di una matrice in cui le misure previste dai CLIR sono "incrociate" con le suddette tematiche ambientali. La valutazione è supportata da opportuni indicatori. Il capitolo descrive la metodologia valutativa ed esplica le considerazioni inerenti agli effetti individuati: questa fase costituisce il punto di partenza per lo studio delle misure di mitigazione affrontato nel capitolo successivo.

G - Misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma.

In questo capitolo si procede a identificare le misure necessarie a mitigare gli impatti negativi sull'ambiente individuati nel capitolo precedente. Si fa riferimento tanto a misure previste nei CLIR, quanto a possibili misure discendenti dallo studio condotto durante la redazione del Rapporto ambientale. Si osserva che le stesse misure di mitigazione possono avere conseguenze negative sull'ambiente che devono essere riconosciute.

H - Sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste.

Questo capitolo formerà, assieme al precedente, un capitolo unico.

I - Descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione dei piani o del programma proposto definendo, in particolare, le modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare.

Il capitolo si fonda sull'esigenza di monitorare gli impatti significativi sull'ambiente determinati dall'attuazione dei CLIR. La fase di monitoraggio, che segue l'approvazione dello strumento, viene qui descritta in relazione agli effetti individuati nei capitoli precedenti, comprendendo:

- le risorse necessarie (umane, strumentali, ecc);
- i soggetti coinvolti (ruoli e responsabilità);
- il piano temporale di attuazione delle fasi di monitoraggio;
- le modalità di raccolta dei dati/informazioni e di elaborazione degli indicatori, tenendo conto che essi devono comunque sempre arricchire il quadro conoscitivo cui attingere per i successivi atti di pianificazione e programmazione;
- l'analisi dei dati e delle informazioni e l'individuazione delle cause che determinano eventuali effetti negativi;
- l'elaborazione di indicazioni per il riorientamento dei contenuti del documento;
- l'informazione sulle modalità di svolgimento del monitoraggio e sulle eventuali misure correttive adottate (Rapporti di monitoraggio).

Saranno valutati, inoltre, i soggetti coinvolti nella realizzazione e nella gestione del monitoraggio, con riferimento, in particolare, all'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo 152/2006.

L - Sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti.

Il Rapporto ambientale sarà corredato, altresì, da un glossario che presenta le definizioni delle terminologie tecnico-scientifiche che ricorrono nel documento dei CLIR e nella relativa documentazione di VAS.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_SO40_1_DGR_1988_3_ALL2

ALLEGATO ALLA DELIBERA N. 1988 DEL 9 OTTOBRE 2015

ALLEGATO 2

Procedura di VAS per il "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" ai sensi del decreto legislativo 152/2006

1. INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI DEL PROCESSO DI VAS

a) Autorità procedente

E' Autorità procedente la Giunta regionale per il tramite del Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia

b) Autorità competente

E' Autorità competente la Giunta regionale con il supporto tecnico del Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia.

c) Soggetto proponente

E' Soggetto proponente il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Direzione centrale ambiente ed energia

d) Soggetti competenti in materia ambientale

Sono Soggetti competenti in materia ambientale:

- Agenzia regionale per la protezione dell'Ambiente – ARPA
- Aziende per l'Assistenza Sanitaria:
    - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 1 "Triestina"
    - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 2 "Bassa Friulana-Isontina"
    - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli"
    - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 4 "Friuli Centrale"
    - Azienda per l'Assistenza Sanitaria n 5 "Friuli Occidentale"
- Regione autonoma Friuli Venezia Giulia
    - Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, edilizia
      Servizio pianificazione territoriale
      Servizio tutela del paesaggio e biodiversità
    - Direzione centrale attivita' produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali
      Area risorse agricole, forestali e ittiche :
        Servizio competitività sistema agro alimentare
        Servizio programmazione e pianificazione forestale
    - Direzione centrale ambiente e energia
      Area tutela geologico-idrico-ambientale:
        Servizio geologico
        Servizio difesa del suolo
        Servizio disciplina servizio idrico integrato, gestione risorse idriche, tutela acque da inquinamento
        Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
      Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati
      Servizio energia
    - Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia
- Provincia di Trieste
- Provincia di Gorizia
- Provincia di Udine
- Provincia di Pordenone

- Associazione Nazionale Comuni italiani (ANCI)
- Unione nazionale Comuni, Comunità, Enti montani (UNCEM)
- Ente Parco delle Prealpi Giulie
- Ente Parco delle Dolomiti Friulane
- Ente tutela pesca del Friuli Venezia Giulia
- Autorità di Bacino dei Fiumi dell'Alto Adriatico
- Regione Veneto
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare (MATTM)
- Ministero dei Beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)
    - Soprintendenza Belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia
    - Soprintendenza Archeologica del Friuli Venezia Giulia

I Soggetti ambientali sopraindicati possono essere integrati, laddove necessario, con provvedimento dell'Autorità procedente in accordo con il Servizio valutazioni ambientali.

2. **PROCEDURA**

a) Attività preliminari

La Valutazione ambientale strategica comprende la procedura di Valutazione di incidenza di cui all'art. 5 del DPR. 357/1997; a tal fine il Rapporto ambientale contiene gli elementi di cui all'allegato G dello stesso decreto e la valutazione dell'Autorità competente si estende alle finalità di conservazione proprie della Valutazione di incidenza. Le modalità di informazione del pubblico danno specifica evidenza della integrazione procedurale.

b) Scoping

L'Autorità procedente elabora il Rapporto preliminare e la proposta del "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)" – di seguito denominato Piano - e li invia all'Autorità competente - Servizio valutazioni ambientali e agli altri Soggetti competenti, al fine di definire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

Entro i 30 giorni successivi all'invio, l'Autorità procedente convoca il Servizio valutazioni ambientali ed i Soggetti competenti ad un incontro in cui illustra i contenuti dei documenti inviati. Come concordato tra Autorità competente e Autorità procedente, la consultazione si conclude entro 60 giorni dall'invio del Rapporto preliminare e del documento contenente gli orientamenti del Piano, con la trasmissione delle osservazioni e valutazioni dei Soggetti competenti all'Autorità procedente e al Servizio valutazioni ambientali.

c) Predisposizione documenti VAS

L'Autorità procedente predispone, ai sensi del comma 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 152/2006, il Piano e il Rapporto ambientale, nonché la Sintesi non tecnica.

Il Rapporto ambientale dovrà avere i contenuti di cui all'allegato VI alla parte II del decreto legislativo 152/2006 e dell'Allegato G del DPR. 357/1997 e dovrà dare atto degli esiti della consultazione della fase di scoping.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 1 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, l'Autorità procedente invia copia del Piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica al Consiglio regionale per l'acquisizione, entro 30 giorni, del parere di competenza.

Ai sensi dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 l'Autorità procedente invia copia del Piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica al Consiglio delle autonomie locali per l'acquisizione del parere di competenza.

Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, adotta con decreto i predetti documenti.

d) Avvio VAS e consultazioni

L'Autorità procedente provvede, ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo 152/2006, a pubblicare sul BUR l'avviso contenente il titolo del Piano, l'Autorità procedente, l'indicazione delle sedi ove può essere presa visione del Piano, del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica come adottati dal Presidente della Regione.

L'Autorità procedente provvede immediatamente a trasmettere la medesima documentazione al Servizio valutazioni ambientali ed ai Soggetti competenti che si esprimeranno entro 60 giorni dalla pubblicazione sul BUR. Entro i 20 giorni successivi all'invio, l'Autorità procedente convoca il Servizio valutazioni ambientali ed i Soggetti competenti ad un incontro in cui illustra i contenuti dei documenti inviati.

La documentazione viene depositata presso gli uffici del Servizio valutazioni ambientali, dell'Autorità procedente e delle Province e viene messa a disposizione del pubblico, anche mediante pubblicazione sul sito web regionale.

Chiunque può prendere visione della documentazione e presentare proprie osservazioni all'Autorità procedente entro il termine dei 60 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul BUR.

e) Esame istruttorio ed espressione del parere motivato di VAS

Il Servizio valutazioni ambientali in collaborazione con l'Autorità procedente svolge le attività tecnico istruttorie ai sensi del comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 152/2006. A tal fine l'Autorità procedente, predispone un documento di sintesi e valutazione delle osservazioni e dei pareri pervenuti, ai sensi degli artt. 14 e 32 del decreto legislativo 152/2006 e lo invia al Servizio valutazioni ambientali.

Il Servizio valutazioni ambientali acquisisce e valuta tutta la documentazione e predispone la proposta di parere motivato da sottoporre alla Giunta regionale.

La Giunta regionale in qualità di Autorità competente esprime il parere motivato di cui al comma 1 dell'art. 15 del decreto legislativo 152/2006 entro 90 giorni a decorrere dalla conclusione della consultazione pubblica.

Il parere motivato è espresso anche ai fini della Valutazione d'incidenza ai sensi dell'art.5 del DPR 357/1997.

f) Trasmissione del "Piano regionale di gestione rifiuti - Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti (CLIR)", ai fini della approvazione

L'Autorità procedente provvede, ai sensi del comma 2 dell'art.15 del decreto legislativo 152/2006, alle opportune revisioni del Piano e del Rapporto ambientale, tenendo conto delle risultanze del parere motivato e lo trasmette alla Giunta regione per la sua approvazione.

Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto i predetti documenti.

g) Informazione sulla decisione

L'Autorità procedente provvede secondo l'art. 17 del decreto legislativo 152/2006, alla pubblicazione sul BUR della decisione finale, indicando la sede ove è possibile prendere visione del Programma approvato e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria.

Su sito web regionale sono inoltre rese pubbliche:

a) il parere motivato espresso dall'Autorità competente;

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Programma e come si è tenuto conto del Rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni per le quali è stato scelto il Programma approvato, alla luce delle alternative possibili che erano state individuate;

c) le misure adottate in merito al monitoraggio ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 152/2006.

Copia del Piano del Rapporto ambientale e della Sintesi non tecnica come approvati dal Presidente della Regione viene inviata al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare .

h) Monitoraggio

L'Autorità procedente, in collaborazione con l'Autorità competente, avvalendosi anche dell'ARPA FVG, assicura il controllo sugli effetti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Programma approvato e verifica il raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e da adottare le opportune misure correttive.

Delle modalità di svolgimento del monitoraggio, dei risultati e delle eventuali misure correttive è data adeguata informazione attraverso il sito web regionale e dell'Arpa.

Le informazioni raccolte attraverso il monitoraggio sono tenute in conto nel caso di eventuali modifiche al

documento e comunque sempre incluse nel quadro conoscitivo dei successivi atti di pianificazione o programmazione.

VISTO: IL VICEPRESIDENTE: BOLZONELLO
VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BERTUZZI

15_SO40_1_ADC_PRES UFF GAB NOMINE LR 75-78_0_INTESTAZIONE

Presidenza della Regione - Ufficio di Gabinetto
LR 75/1978. Nomine di competenza regionale. Comunicazioni.

DENOMINAZIONE ENTE O ISTITUTO PUBBLICO	ORGANO DA NOMINARE	SCADENZA	NORME CHE DISCIPLINANO LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE	ORGANO REGIONALE CUI SPETTA LA NOMINA O LA DESIGNAZIONE
A.T.E.R. ALTO FRIULI	Amministratore Unico	31/10/2015	L.R. n. 20/2013, art. 5	D.P.R. previa delibera G.R., su proposta Assessore edilizia
A.T.E.R. GORIZIA	Amministratore Unico	31/10/2015	L.R. n. 20/2013, art. 5	D.P.R. previa delibera G.R., su proposta Assessore edilizia
A.T.E.R. PORDENONE	Amministratore Unico	31/10/2015	L.R. n. 20/2013, art. 5	D.P.R. previa delibera G.R., su proposta Assessore edilizia
A.T.E.R. TRIESTE	Amministratore Unico	31/10/2015	L.R. n. 20/2013, art. 5	D.P.R. previa delibera G.R., su proposta Assessore edilizia
A.T.E.R. UDINE	Amministratore Unico	31/10/2015	L.R. n. 20/2013, art. 5	D.P.R. previa delibera G.R., su proposta Assessore edilizia
CONSORZIO INNOVA FVG	Presidente	appr. bilancio al 31/12/2015	Statuto	Giunta regionale
SOCIETA' FERROVIE UDINE-CIVIDALE SRL	Amministratore Unico	appr. bilancio al 31/12/2015	Statuto	Giunta regionale
COMITATO DI GESTIONE DEL F.R.I.E.	Presidente	15/02/2016	L.R. n.2/2012, art. 10, c. 2	D.P.R. previa delibera G.R., su proposta Assessore att.prod.
FRIULIA S.P.A.	Presidente	appr. bilancio al 30/06/2016	Statuto	Giunta regionale
COMITATO DI GESTIONE DEL F.R.I.E.	quattro componenti	15/02/2016	L.R. n.2/2012, art. 10	Consiglio regionale
Collegio sindacale di INSIEL SpA	tre componenti effettivi e due supplenti	appr. bilancio al 31/12/2015	L.R. n.66/1978, art. 1 e Statuto societario, art. 6	Consiglio regionale
Collegio sindacale di FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE SpA	tre componenti effettivi e due supplenti	appr. bilancio al 31/12/2015	Statuto societario, art. 32	Consiglio regionale
Collegio sindacale di AGEMONT SpA	tre componenti effettivi e due supplenti	appr. bilancio al 31/12/2015	Statuto societario, art. 26	Consiglio regionale
Consulta regionale dei giovani	quattro componenti	entro il 2016	L.R. n. 5/2012, art. 7	Consiglio regionale

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PARTE I-II-III (FASCICOLO UNICO)

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione atti nel B.U.R.)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PRESIDENZA DELLA REGIONE - SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA E DELLA GIUNTA
Piazza dell'Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste
Tel. +39 040 377.3607
Fax +39 040 377.3554
e-mail: ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (spese di pubblicazione atti nella parte terza del B.U.R. e fascicoli)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME
SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR
Corso Cavour 1 - 34132 Trieste
Tel. +39 040 377.2213
Fax +39 040 377.2383
e-mail: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

PREZZI E CONDIZIONI in vigore dal 1° gennaio 2010
(ai sensi della delibera G.R. n. 2840 dd. 17 dicembre 2009)

INSERZIONI NELLA PARTE TERZA DEL B.U.R.

Si precisa che ai sensi della normativa vigente per le pubblicazioni del B.U.R.:

- gli atti destinati alla pubblicazione che pervengono alla Redazione del B.U.R. entro le ore 16.00 del lunedì, sono pubblicati il secondo mercoledì successivo;
- i testi degli atti da pubblicare devono pervenire alla Redazione tramite il servizio telematico che è disponibile attraverso accesso riservato ad apposita sezione del portale internet della Regione. L'inoltro dei documenti via mail o in forma cartacea è ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica di trasmissione;
- la pubblicazione degli atti, QUALORA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, È EFFETTUATA SENZA ONERI per i richiedenti, anche se privati (art. 11, comma 31, della L.R. 11 agosto 2011, n. 11). In tal caso nella richiesta di pubblicazione deve essere indicata la norma che la rende obbligatoria;
- la procedura telematica consente, ove la pubblicazione NON SIA OBBLIGATORIA ai sensi della normativa vigente, di determinare direttamente il costo della pubblicazione che il richiedente è tenuto ad effettuare IN FORMA ANTICIPATA rispetto l'effettiva pubblicazione sul B.U.R.; l'inoltro del documento via mail o in forma cartacea - ammesso solo in caso di motivata impossibilità organizzativa o tecnica dei soggetti estensori – comporta l'applicazione di specifiche tariffe più sotto dettagliate, fermo restando il PAGAMENTO ANTICIPATO della spesa di pubblicazione;
- **gli atti da pubblicare, qualora soggetti all'imposta di bollo, devono essere trasmessi anche nella forma cartacea in conformità alla relativa disciplina;**
- Il calcolo della spesa di pubblicazione è determinato in base al numero complessivo dei caratteri, spazi, simboli di interlinea, ecc. che compongono il testo ed eventuali tabelle da pubblicare. Il relativo conteggio è rilevabile tramite apposita funzione nel programma MS Word nonché direttamente dal modulo predisposto nella sezione dedicata nel portale della Regione (fatti salvi la diversa tariffa ed il relativo calcolo previsto per le tabelle e tipologie di documento prodotte in un formato diverso da MS Word);
- a comprova, dovrà essere inviata la copia della ricevuta quietanzata alla Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme – Servizio provveditorato e SS.GG., Ufficio amministrazione BUR – Corso Cavour, 1 – 34132 Trieste – FAX n. +39 040 377.2383 – utilizzando il modulo stampabile dal previsto link a conclusione della procedura di trasmissione della richiesta di pubblicazione eseguita tramite il portale internet della Regione.

Le tariffe unitarie riferite a testi e tabelle **PRODOTTI IN FORMATO MS WORD** sono applicate secondo le seguenti modalità:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER CARATTERE, SPAZI, ECC.
A)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 0,05
B)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 0,08
C)	Cartaceo (inoltro postale/fax)	NON OBBLIGATORIA	€ 0,15

- Il costo per la pubblicazione di tabelle e tipologie di documenti **PRODOTTI IN FORMATO DIVERSO DA MS WORD** sarà computato forfetariamente con riferimento alle succitate modalità di trasmissione e tipo di pubblicazione. Nella fattispecie, le sottoriportate tariffe saranno applicate per ogni foglio di formato A/4 anche se le dimensioni delle tabelle, ecc. non dovessero occupare interamente il foglio A/4:

TIPO TARIFFA	MODALITÀ TRASMISSIONE TESTO	TIPO PUBBLICAZIONE	TARIFFA UNITARIA PER FOGLIO A/4 INTERO O PARTE
A/tab)	Area riservata PORTALE	NON OBBLIGATORIA	€ 150,00
B/tab)	Via e-mail a Redazione BUR	NON OBBLIGATORIA	€ 210,00
C/tab	Cartaceo (inoltro postale/fax	NON OBBLIGATORIA	€ 360,00

- **Tutte le sopraindicate tariffe s'intendono I.V.A. esclusa**

FASCICOLI

PREZZO UNITARIO DEL FASCICOLO

- formato CD € 15,00
- formato cartaceo con volume pagine inferiore alle 400 € 20,00
- formato cartaceo con volume pagine superiore alle 400 € 40,00

PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un trimestre solare € 35,00
PREZZO UNITARIO del CD contenente la raccolta di tutti i fascicoli pubblicati in un anno solare € 50,00

PREZZI DELLA FORNITURA DEI PRODOTTI CON DESTINAZIONE ESTERO COSTO AGGIUNTIVO € 15,00

TERMINI PAGAMENTO delle suddette forniture IN FORMA ANTICIPATA
I suddetti prezzi si intendono comprensivi delle spese di spedizione

La fornitura di fascicoli del BUR avverrà previo pagamento ANTICIPATO del corrispettivo prezzo nelle forme in seguito precisate. A comprova dovrà essere inviata al sottoriportato ufficio la copia della ricevuta quietanzata:
DIREZIONE CENTRALE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE RIFORME - SERVIZIO LOGISTICA, DIGITALIZZAZIONE E SERVIZI GENERALI - UFFICIO AMMINISTRAZIONE BUR - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE
FAX N. +39 040 377.2383 E-MAIL: logistica@regione.fvg.it
logistica@certregione.fvg.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. nella parte terza del B.U.R. e i pagamenti dei fascicoli B.U.R. dovranno essere effettuati mediante:
a) versamento del corrispettivo importo sul conto corrente postale n. **85770709**.
b) bonifico bancario cod.IBAN **IT 56 L 02008 02230 000003152699**
Entrambi i suddetti conti hanno la seguente intestazione:
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Servizio Tesoreria - Trieste
OBBLIGATORIAMENTE dovrà essere indicata la riferita causale del pagamento, così dettagliata:

- per spese pubbl. avvisi, ecc. **CAP/E 708 - INSERZ. BUR (riportare sinteticamente il titolo dell'inserzione)**

- per acquisto fascicoli B.U.R. **CAP/E 709 - ACQUISTO FASCICOLO/I BUR**

Al fine della trasmissione dei dati necessari e della riferita attestazione del pagamento sono predisposti degli appositi moduli scaricabili dal sito Internet:
www.regione.fvg.it -> **bollettino ufficiale**, alle seguenti voci:
- **pubblica sul BUR (utenti registrati)**: *il modulo è stampabile ad inoltro eseguito della richiesta di pubblicazione tramite il portale*
- **acquisto fascicoli**: *modulo in f.to DOC*

ROBERTO MICALLI - Direttore responsabile
ERICA NIGRIS - Responsabile di redazione
iscrizione nel Registro del Tribunale di Trieste n. 818 del 3 luglio 1991

in collaborazione con insiel spa
impaginato con Adobe Indesign CS5®
stampa: Centro stampa regionale
- Servizio logistica, digitalizzazione e servizi generali